

Delibera n. 16850

Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, e al regolamento di attuazione del medesimo decreto legislativo concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e modificato con delibera n. 16530 del 25 giugno 2008

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ' E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 195 recante “Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE”;

VISTA la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

VISTA la Direttiva 2007/14/CE della Commissione dell’8 marzo 2007 che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

VISTA la Raccomandazione della Commissione n. 657/2007 dell’11 ottobre 2007, sulla rete elettronica dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell’11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008 e n. 16840 del 24 marzo 2009;

VISTA la delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, con la quale è stato adottato il

regolamento concernente la disciplina dei mercati, in attuazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibera n. 16530 del 25 giugno 2008;

RITENUTA la necessità di modificare le disposizioni contenute nel regolamento sugli emittenti e nel regolamento sui mercati per adeguarle alla disciplina introdotta nell'ordinamento con il recepimento della normativa comunitaria relativa all'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, unitamente al mandato del 27 luglio 2005 per il *technical advice* sulle misure di implementazione della direttiva 2004/109/CE, ha fornito al Committee of European Securities Regulators indicazioni relative alla possibilità di stabilire, da parte degli Stati membri della UE, soluzioni transitorie in materia di meccanismo di stoccaggio nell'attesa del futuro sviluppo delle predette misure di implementazione;

CONSIDERATO che le società di gestione dei mercati regolamentati italiani pubblicano le informazioni regolamentate relative agli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione nei mercati da esse organizzati e gestiti tramite i propri siti internet, anche mediante rinvio ai siti internet dei predetti emittenti valori mobiliari assicurando di fatto un agevole accesso da parte del pubblico;

RITENUTA la necessità di prevedere un'entrata in vigore differita delle nuove disposizioni in materia di sistemi di diffusione delle informazioni e dei meccanismi di stoccaggio centralizzato delle stesse, al fine di consentire ai soggetti interessati di provvedere al conseguente adeguamento;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dai soggetti consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

D E L I B E R A:

I. Il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e modificato con delibera n. 16530 del 25 giugno 2008, è modificato come segue:

- 1) nel Titolo VI, nel comma 2 dell'articolo 38, le parole “dall'articolo 66, commi 2 e 3” sono sostituite dalle parole “nella Parte III, Titolo II, Capo I”.

II. Il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno

2008, n. 16709 del 27 novembre 2008 e n. 16840 del 24 marzo 2009, è modificato ed integrato come segue:

- 1) nella Parte I, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 95, commi 1 e 2, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98-ter, comma 3, dell'articolo 98-quater, commi 1 e 3, dell'articolo 98-quinquies, comma 2, dell'articolo 100, commi 1 e 2, dell'articolo 101, comma 3, dell'articolo 103, commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 113-bis, dell'articolo 113-ter, commi 3 e 5, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 9 e 10, dell'articolo 114-bis, comma 3, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 117-bis, comma 2, dell'articolo 118-bis, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 124, dell'articolo 124-ter, dell'articolo 127, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 147-ter, comma 1, dell'articolo 148, comma 2, dell'articolo 148-bis, commi 1 e 2, dell'articolo 154-bis, comma 5-bis, dell'articolo 154-ter, comma 6, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 7, dell'articolo 160, dell'articolo 165, comma 2, dell'articolo 165-bis, comma 3, dell'articolo 183, dell'articolo 205, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005.”;

- 2) nell'articolo 37, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui l'emittente sia una società quotata, ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.”;

- 3) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

“Art. 54
(Documento di informazione annuale)

1. Gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti 12 mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle normative comunitarie e nazionali relative alla disciplina dei valori mobiliari, dei relativi emittenti e dei mercati di negoziazione. A tal fine gli emittenti fanno riferimento almeno ai documenti previsti dalle disposizioni emanate in attuazione delle direttive in materia di diritto societario e della direttiva n. 109/2004/CE nonché a quelli previsti dal Regolamento n. 1606/2002/CE.

2. Nel caso in cui il documento di cui al comma 1 faccia riferimento alle informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico nei precedenti 12 mesi, esso indica la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni.

3. Il documento è depositato presso la Consob dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio.

4. La pubblicazione del documento di informazione annuale è effettuata nel rispetto delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE. Il deposito presso la Consob è effettuato con le modalità indicate negli articoli 65-*septies* e 65-*octies*.

5. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli emittenti di valori mobiliari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro.”;

4) l'articolo 65 è modificato come segue:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) “emittenti strumenti finanziari”: i soggetti che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia;

b) “emittenti valori mobiliari”: i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, del Testo unico;

c) “emittenti azioni”: i soggetti che emettono azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, del Testo unico;

d) “emittenti titoli di debito”: i soggetti che emettono titoli di debito ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, del Testo unico;

e) “informazioni regolamentate”: le informazioni indicate all'articolo 113-*ter*, comma 1, del Testo unico;

f) “media”: le agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni finanziarie;

g) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 113-*ter* del Testo unico, nel presente Capo, nel Capo VIII-*bis* e nell'Allegato 3I;

h) “utilizzatori” dello SDIR: l'emittente valori mobiliari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione;

i) “meccanismo di stoccaggio autorizzato”: meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall'articolo 113-*ter*, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato in aderenza ai requisiti previsti nel presente Capo, nel Capo VIII-*ter* e nell'Allegato 3L.”;

- dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“1-*bis*. Nel presente Titolo per “Stato membro ospitante” si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, nel quale i valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

1-*ter*. Nel presente Titolo per “titoli di debito” si intendono le obbligazioni e gli altri titoli di debito, ad eccezione dei valori mobiliari equivalenti ad azioni o che, in caso di conversione o di esercizio dei diritti da essi conferiti, comportano il diritto di acquisire azioni o valori mobiliari

equivalenti ad azioni.”;

- 5) nella Parte III, Titolo II, Capo I, dopo l'articolo 65, sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 65-bis

(Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti valori mobiliari rendono pubbliche le informazioni regolamentate assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta l'Unione Europea. A tale fine le informazioni sono trasmesse utilizzando strumenti che garantiscono:

a) la relativa diffusione:

1. per quanto possibile simultanea, in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea, ad un pubblico il più ampio possibile;
2. ai media:

a. nel loro testo integrale senza *editing*;

b. in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di alterazione dei dati e di accesso non autorizzato nonché da garantire certezza circa la fonte di tali informazioni;

b) la sicurezza della ricezione rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni regolamentate. Il soggetto tenuto alla diffusione delle informazioni non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni regolamentate sono state comunicate;

c) che le informazioni siano comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta di informazioni regolamentate e identifichino chiaramente l'emittente in questione, l'oggetto delle informazioni e l'ora e la data della loro comunicazione da parte del soggetto ad essa tenuto.

2. Nel caso delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, dei resoconti intermedi sulla gestione e ove specificamente indicato nel presente regolamento, il requisito indicato al comma 1, lettera a), numero 2, punto a., è considerato soddisfatto se l'annuncio riguardante la pubblicazione delle informazioni regolamentate viene comunicato ai media, trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e indica in quale sito internet, oltre che in quale meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate, tali informazioni sono disponibili.

3. Gli emittenti valori mobiliari predispongono, ove non già disponibile, un sito internet per la pubblicazione delle informazioni regolamentate.

Art. 65-ter

(Codifica delle informazioni regolamentate)

1. I soggetti indicati nell'articolo 65-bis, comma 1, attribuiscono a ciascuna tipologia di informazioni regolamentate diffuse un codice identificativo indicato nell'Allegato 3N, secondo le modalità indicate nell'Allegato 3I.

Art. 65-quater

(Regime linguistico)

1. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati soltanto in

Italia e l'Italia è lo Stato membro di origine, le informazioni regolamentate sono comunicate in italiano.

2. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di più Stati membri dell'Unione Europea inclusa l'Italia e l'Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate:

- a) in italiano; e
- b) a scelta dell'emittente, o in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, gli emittenti esteri che abbiano scelto l'Italia come Stato membro d'origine possono comunicare le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

4. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di uno o più Stati membri ospitanti, ma non in Italia, e l'Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell'emittente:

- a) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale; o
- b) in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e, in tal caso, anche in italiano.

5. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia che è Stato membro ospitante, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell'emittente:

- a) in italiano; o
- b) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

6. In deroga ai commi 1, 2 e 4, gli emittenti valori mobiliari il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 50.000 euro o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, sia almeno equivalente a 50.000 euro alla data di emissione, che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine o come Stato membro ospitante, comunicano al pubblico le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell'emittente.

Art. 65-quinquies

(Diffusione delle informazioni regolamentate mediante l'utilizzo di uno SDIR)

1. I soggetti indicati nell'articolo 65-bis, comma 1, possono diffondere al pubblico le informazioni regolamentate tramite uno SDIR.

2. Il soggetto che intende utilizzare uno SDIR:

- a) individua uno SDIR tra quelli inclusi nell'elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob, quale sistema dedicato alla diffusione di tutte le informazioni regolamentate, e ne dà comunicazione alla Consob prima dell'inizio del servizio, trasmettendo copia del contratto concluso con il gestore del sistema;
- b) comunica al gestore dello SDIR il nominativo di un referente per i necessari contatti, indicando i dati di riferimento descritti nell'Allegato 3I;
- c) pubblica sul proprio sito internet la denominazione dello SDIR utilizzato;

d) deve essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate, i dettagli di qualsiasi embargo posto da lui medesimo sulle informazioni regolamentate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un nuovo SDIR in sostituzione di quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 2 per la comunicazione della scelta del nuovo SDIR.

Art. 65-sexies

(Diffusione in proprio delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti valori mobiliari che non si avvalgono di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, inviano alla Consob:

a) non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano dei propri valori mobiliari, ovvero entro congruo anticipo rispetto alla cessazione del servizio prestato da uno SDIR precedentemente incaricato, un documento idoneo ad attestare che le modalità da utilizzare per la diffusione delle informazioni regolamentate sono conformi a quanto stabilito nell'Allegato 3I;

b) un rapporto informativo annuale sul rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato 3I. Il rapporto, elaborato secondo l'Allegato 3O, è trasmesso entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.

2. La Consob, ove ritenga che le modalità di diffusione delle informazioni regolamentate non siano idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato 3I, può proibire la negoziazione ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 9, lettera b), del Testo unico dandone informazione all'emittente e alla società di gestione del mercato regolamentato almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle negoziazioni.

3. I soggetti indicati al comma 1 devono essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate:

a) il nome della persona che ha comunicato le informazioni ai media;

b) i dettagli di convalida della sicurezza;

c) l'ora e la data in cui le informazioni sono state comunicate ai media;

d) il supporto sul quale le informazioni sono state comunicate;

e) se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.

4. I soggetti indicati al comma 1 pubblicano sul proprio sito internet l'informazione relativa alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Art. 65-septies

(Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti valori mobiliari, non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione:

a) individuano un meccanismo di stoccaggio autorizzato, quale sistema dedicato al mantenimento di tutte le informazioni regolamentate e ne danno contestuale comunicazione al proprio soggetto controllante e alla Consob, inviando a quest'ultima copia del contratto concluso con il gestore del

meccanismo;

b) pubblicano sul proprio sito internet la denominazione e l'indirizzo internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato.

2. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio.

3. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

4. Ove le informazioni regolamentate previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, esse sono trasmesse alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della loro diffusione, con le modalità indicate negli Allegati 3I e 3M, da parte dei soggetti indicati al comma 1 e, con le modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, da parte dei soggetti controllanti che non siano anche emittenti valori mobiliari.

5. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano nel proprio sito internet le informazioni regolamentate entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione. Le informazioni rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni.

6. I soggetti indicati al comma 1 si considerano aver adempiuto:

- a) l'obbligo previsto nel comma 4 qualora utilizzino uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate;
- b) gli obblighi previsti nei commi 2 e 3 qualora utilizzino, per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, uno SDIR che svolga per loro conto il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

7. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un meccanismo di stoccaggio autorizzato diverso da quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 1 per la comunicazione della scelta del nuovo meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Art. 65-octies

(Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte di soggetti diversi dagli emittenti valori mobiliari)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani possono diffondere le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel presente Capo o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa e le pubblicano sul proprio sito internet. Si applica l'articolo 65-septies, comma 5.

2. I soggetti non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari diffondono le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 65-ter.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65-*septies*, comma 4, i soggetti indicati al comma 2 pubblicano le informazioni regolamentate:

- a) inviandole al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato, ai sensi dell'articolo 65-*septies*, dall'emittente valori mobiliari controllato secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio;
- b) pubblicandole sul sito internet degli emittenti indicati al comma 1 da essi controllati.

4. I soggetti indicati al comma 1 e i loro controllanti depositano le informazioni presso la Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all'indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 2 diffondono le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Art. 65-novies

(Comunicazioni nel periodo precedente l'ammissione alle negoziazioni)

1. I soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati in Italia, se non rispettano le disposizioni del presente Capo nel periodo antecedente l'inizio delle negoziazioni, adempiono gli obblighi informativi:

- a) inviando le informazioni ad almeno due agenzie di stampa;
- b) pubblicando le informazioni nel proprio sito internet.

2. Le informazioni diffuse secondo quanto previsto nelle lettere a) e b) del comma 1 sono contestualmente trasmesse alla Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all'indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob e alla società di gestione del mercato secondo le modalità dalla stessa stabilite.

Art. 65-decies

(Procedura per la scelta dello Stato membro di origine)

1. Gli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 3 e 4, del Testo unico, che hanno scelto l'Italia quale Stato membro di origine, comunicano tale scelta inviando, senza indugio, un comunicato:

- a) con le modalità previste all'articolo 65-*novies*, nei casi di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- b) con le modalità di cui all'articolo 65-*bis*, comma 1, nei casi di scelta dell'Italia quale Stato membro di origine dopo almeno tre anni dalla precedente scelta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numero 4, del Testo unico, che hanno la sede legale in Italia e i cui titoli di debito sono ammessi alle negoziazioni esclusivamente in mercati regolamentati italiani.

3. Il comunicato previsto al comma 1 è contestualmente trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e alla Consob ai sensi dell'articolo 65-*septies*, con le modalità previste negli Allegati 3L e 3M.

Art. 65-undecies

(Ammissione alle negoziazioni senza il consenso dell'emittente)

1. Per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'articolo 113-ter, comma 6, del Testo unico, le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai soggetti che hanno chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia di valori mobiliari o quote di fondi chiusi diversi da quelli già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea.”;

- 6) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, l'articolo 65-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 65-duodecies

(Ambito di applicazione)

1. Gli articoli 66, 66-bis, 67 e 68 nonché le disposizioni che a tali articoli fanno rinvio non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea con il consenso dell'emittente.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 66, 66-bis, 67, 68, 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-septies, 69-octies, 69-novies e 69-decies nonché delle disposizioni che a tali articoli fanno rinvio, per emittenti strumenti finanziari si intendono anche i soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.”;

- 7) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

“Art. 66

(Eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel Capo I.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano assicurano che:

a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;

b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalità indicate nel Capo I;

c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il *marketing* delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;

d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

3. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste nel Capo I:

a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili qualora siano destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;

b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico, allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità indicate nel Capo I, un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.”;

- 8) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, nel comma 2 dell'articolo 66-*bis*, la parola “Sono” è sostituita dalla parola “Le”; dopo le parole “ai sensi del comma 1” è aggiunta la parola “includono”;
- 9) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, l'articolo 67 è modificato come segue:
 - il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico, il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti.”;

- i commi 3 e 4 sono abrogati;
- 10) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, nel comma 1 dell'articolo 68 le parole “previste dall'articolo 66” sono sostituite dalle parole “indicate nel Capo I”;
 - 11) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione II, l'articolo 69-*novies* è modificato come segue:
 - nel comma 5, le parole “dall'articolo 66, commi 2 e 3” sono sostituite dalle parole “nel Capo I”;
 - nel comma 6, le parole “i soggetti indicati al comma 1” sono sostituite dalle parole “i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi”;
 - 12) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'articolo 70 è modificato come segue:

- nei commi 1, 3, 4 e 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le parole “la società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “con le modalità indicate nel Capo I”;
- dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

“5-*bis*. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l’articolo 65-*bis*, comma 2.”;

13) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l’articolo 70-*bis* è modificato come segue:

- nei commi 1, 2, 3 e 4, le parole “la società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “con le modalità indicate nel Capo I”;
- dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

“4-*bis*. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l’articolo 65-*bis*, comma 2.”;

14) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l’articolo 71 è modificato come segue:

- nel comma 1, le parole “la società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “con le modalità indicate nel Capo I”;
- nel comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Si applica l’articolo 65-*bis*, comma 2.”;

15) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, nel comma 1 dell’articolo 71-*bis*, le parole “ai sensi dell’articolo 66” sono sostituite dalle parole “secondo le modalità indicate nel Capo I”;

16) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l’articolo 72 è modificato come segue:

- nella rubrica dell’articolo, le parole “dell’atto costitutivo” sono sostituite dalle parole “dello statuto”;
- nel comma 1, le parole “dell’atto costitutivo” sono sostituite dalle parole “dello statuto”; le parole “la società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “con le modalità indicate nel Capo I”;
- nel comma 2, le parole “la società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “con le modalità indicate nel Capo I”;
- nel comma 3, le parole “presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e presso i depositari” sono sostituite dalle parole “presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, nonché presso i depositari”;

- nel comma 3, è soppresso il seguente periodo: “Dell’avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.”;
- nel comma 3, terzo periodo, le parole “rende pubblici” sono sostituite dalle parole “pubblica sul proprio sito internet”;
- nell’ultimo periodo del comma 3, le parole “pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale” sono sostituite dalle parole “diffuso con le modalità indicate nel Capo I”;
- nel comma 4, le parole “mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale” sono sostituite dalle parole “con le modalità indicate nel Capo I”;
- nel comma 5, nelle lettere *a)* e *b)*, le parole “la società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “con le modalità indicate nel Capo I”;
- dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

“5-*bis* Alla diffusione delle informazioni previste nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 si applica l’articolo 65-*bis*, comma 2.”;

17) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l’articolo 73 è modificato come segue:

- nel comma 1, le parole “la società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “con le modalità indicate nel Capo I”;
- alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Si applica l’articolo 65-*bis*, comma 2.”;

18) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l’articolo 74 è modificato come segue:

- nei commi 1 e 2, le parole “la società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “con le modalità indicate nel Capo I”;
- dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-*bis*. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l’articolo 65-*bis*, comma 2.”;

19) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l’articolo 75 è modificato come segue:

- nella rubrica dell’articolo, la parola “obbligazioni” è sostituita dalle parole “valori mobiliari diversi dalle azioni”;

- nel comma 1, la parola “obbligazioni” è sostituita dalle parole “valori mobiliari diversi dalle azioni”; le parole “dell’atto costitutivo” sono sostituite dalle parole “dello statuto”;
- 20) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l’articolo 76 è modificato come segue:
- nel comma 1, la parola “depositata” è sostituita dalla parola “pubblicata”;
 - il comma 2 è abrogato;
- 21) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione V, l’articolo 77 è sostituito dal seguente:

“Art. 77
(Relazione finanziaria annuale)

1. Gli emittenti valori mobiliari, entro il giorno successivo all’approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I:

a) i documenti previsti dall’articolo 154-ter, comma 1, del Testo unico;

b) la relazione del collegio sindacale prevista dall’articolo 153 del Testo unico e il verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell’assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza, è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni.

2. Gli stessi emittenti, entro il giorno successivo all’approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale:

a) copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall’articolo 2429 del codice civile;

b) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate.

3. Nel caso in cui l’assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I entro tre giorni dall’assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.

4. Entro quindici giorni dall’assemblea di bilancio e con le modalità previste dal comma 1 è messo a disposizione del pubblico il verbale dell’assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza che non ha approvato il bilancio.”;

- 22) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione V, l’articolo 81 è sostituito dal seguente:

“Art. 81
(Relazione finanziaria semestrale)

1. Gli emittenti azioni, ai sensi dell’articolo 154-ter, comma 4, del Testo unico, forniscono nella relazione intermedia sulla gestione un’informazione analitica:

- a) sulle singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati dell'emittente; e
b) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nelle precedenti relazioni che potrebbe avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale o i risultati dell'impresa.

2. Gli emittenti valori mobiliari mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, i documenti previsti nell'articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico.”;

23) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione V, l'articolo 81-ter è modificato come segue:

- nella rubrica dell'articolo, le parole “alla relazione semestrale” sono sostituite dalle parole “al bilancio semestrale abbreviato”;
- nel comma 1, le parole “il modello indicato” sono sostituite dalle parole “i modelli indicati”;

24) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione V, l'articolo 82 è modificato come segue:

- la rubrica dell'articolo è modificata come segue: “Resoconto intermedio di gestione”;
- il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, i documenti previsti nell'articolo 154-ter, comma 5, del Testo unico.”;

- il comma 2 è abrogato;

25) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione V, l'articolo 83 è sostituito dal seguente

“Art. 83
(Esenzioni)”

1. Le disposizioni della presente Sezione non si applicano a:

- a) Stato, Regioni e Enti locali, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro dell'Unione Europea, Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali degli Stati membri, a prescindere dai valori mobiliari emessi;
b) emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, o di valore equivalente in caso di valuta diversa dall'euro.”;

26) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, prima dell'articolo 84 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 83-bis
(Informazioni sulla modifica dei diritti)

1. Gli emittenti azioni pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, qualsiasi modifica nei diritti inerenti alle varie categorie di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, compresi i cambiamenti nei diritti inerenti a derivati emessi dall'emittente stesso e che danno diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le azioni di tale emittente ovvero il cui rendimento è collegato a tali azioni.
2. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, qualsiasi modifica nei diritti dei possessori di tali valori mobiliari diversi dalle azioni, compresi i cambiamenti delle condizioni ad essi relative che possano indirettamente pregiudicare detti diritti, in particolare a seguito di una modifica delle condizioni relative al prestito o dei tassi di interesse.
3. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, le nuove emissioni di prestiti e, in particolare, le garanzie personali e reali da cui sono assistiti.
4. Fatto salvo quanto previsto in attuazione della direttiva n. 2003/6/CE, il comma 3 non si applica agli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro.”;

27) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

“Art. 84
(Informazioni sull'esercizio dei diritti)

1. I soggetti indicati nell'articolo 92, comma 2, del Testo unico forniscono al pubblico, con le modalità indicate nel Capo I, le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, garantendo che le stesse siano disponibili nello Stato membro d'origine o nello Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato e preservandone l'integrità.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del presente Regolamento e dall'articolo 2366 del codice civile, gli emittenti azioni pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità indicate nel Capo I e riportano nello stesso anche le disposizioni dello statuto rilevanti ai fini della partecipazione in assemblea e le informazioni sul numero complessivo di azioni e di diritti di voto e sulle condizioni previste per la partecipazione all'assemblea, ivi incluse le indicazioni riguardo alle modalità con cui ciascuna persona avente diritto di voto nell'assemblea degli azionisti può reperire un modulo di delega.
3. Gli emittenti azioni, con delibera assembleare, possono prevedere che, per la trasmissione delle informazioni agli azionisti, anche per il tramite degli intermediari depositari, siano utilizzati mezzi elettronici, purché tale modalità di comunicazione sia disciplinata nel rispetto almeno delle condizioni seguenti:
 - a) l'uso dei mezzi elettronici non dipende in alcun modo dall'ubicazione della sede, del domicilio o della residenza dell'azionista o delle persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto;
 - b) vengono posti in atto sistemi di identificazione in modo tale che gli azionisti o le persone

fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto o di dare istruzioni in merito siano effettivamente informati;

c) gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche aventi il diritto di acquisire, cedere o esercitare i diritti di voto sono contattati per iscritto per richiedere il loro consenso sull'uso dei mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni; se questi non esprimono obiezioni entro un ragionevole periodo di tempo, il loro consenso può considerarsi acquisito. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento;

d) qualsiasi imputazione dei costi connessi alla trasmissione di tali informazioni con mezzi elettronici è stabilita dall'emittente conformemente al principio di parità di trattamento di cui all'articolo 92 del Testo unico.

4. Gli adempimenti di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, sono curati dall'emittente anche tramite gli intermediari depositari.

5. Nel caso in cui abbiano prestato il proprio consenso all'utilizzo dei mezzi elettronici di comunicazione soltanto alcuni dei soggetti indicati al comma 3, lettera *c)* o tale consenso sia stato successivamente revocato, le informazioni di cui al comma 2 sono riportate anche nell'avviso di convocazione pubblicato ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile.

6. Per la trasmissione delle informazioni ai possessori di titoli di debito, gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro di origine possono utilizzare mezzi elettronici, purché la decisione sia presa nell'assemblea speciale dei possessori di tali titoli, nel rispetto almeno delle condizioni indicate nei commi 3 e 4.

7. Qualora i titoli di debito abbiano un valore nominale unitario di almeno 50.000 euro, o nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, un valore unitario almeno equivalente a 50.000 euro, per l'assemblea speciale dei possessori di tali titoli l'emittente può scegliere come luogo di convocazione qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, purché tutti gli strumenti e le informazioni necessari per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato.”;

28) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, l'articolo 84-*bis* è modificato come segue:

- nel comma 1, dopo le parole “emittenti strumenti finanziari” sono aggiunte le parole “aventi sede legale in Italia”;
- nel comma 1, lettera *b)*, le parole “nell'articolo 66, commi 2 e 3” sono sostituite dalle parole “nel Capo I; si applica l'articolo 65-*bis*, comma 2”;
- nel comma 3, dopo le parole “emittenti strumenti finanziari” sono aggiunte le parole “aventi sede legale in Italia”;
- nel comma 3, le parole “lettere *b)* e *c)*” sono sostituite dalle parole “lettera *b)* e dal Capo I,”;
- nel comma 4, le parole “nel comma 1, lettere *b)* e *c)*” sono sostituite dalle parole “dal comma 1, lettera *b)* e nel Capo I”;

- nel comma 5, dopo le parole “emittenti strumenti finanziari” sono aggiunte le parole “aventi sede legale in Italia”; le parole “nel comma 1, lettere b) e c)” sono sostituite dalle parole “nel Capo I e nel comma 1, lettera b)”;
 - alla fine del comma 5, è aggiunto il seguente periodo: “Si applica l’articolo 65-bis, comma 2.”;
- 29) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, nel comma 1 dell’articolo 85, le parole “strumenti finanziari” sono sostituite dalle parole “valori mobiliari”;
- 30) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, l’articolo 86 è modificato come segue:
- nel comma 1, le parole “la società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “con le modalità previste dal Capo I”;
 - alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Si applica l’articolo 65-bis, comma 2.”;
- 31) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, nel comma 1 dell’articolo 87, le parole “Gli emittenti strumenti finanziari” sono sostituite dalle parole “I soggetti indicati all’articolo 114, comma 5, del Testo unico”; dopo le parole “informano il pubblico” sono aggiunte le parole “e la Consob”;
- 32) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, nel comma 1 dell’articolo 87-bis, le parole “nell’articolo 66” sono sostituite dalle parole “nel Capo I”;
- 33) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, l’articolo 88 è abrogato;
- 34) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, nel comma 1 dell’articolo 89 le parole “su almeno un quotidiano a diffusione nazionale” sono sostituite dalle parole “con le modalità indicate nel Capo I”; le parole “almeno il giorno prima dell’inizio” sono sostituite dalle parole “in tempo utile rispetto all’inizio”; la parola “avviso” è sostituita dalla parola “comunicato”;
- 35) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, l’articolo 89-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 89-bis

(Informazioni sull’adesione ai codici di comportamento)

1. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano annualmente le informazioni relative all’adesione a codici di comportamento indicate nell’articolo 123-bis, comma 2, lettera a), del Testo unico.

2. Le informazioni indicate nel comma 1 sono riportate integralmente nella sezione della relazione sulla gestione indicata nell’articolo 123-bis, comma 1, del Testo unico, ovvero in una relazione distinta approvata dall’organo di amministrazione e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società.

3. Gli emittenti indicati nel comma 1 comunicano le informazioni indicate nella medesima disposizione alla società di gestione o all'associazione di categoria degli operatori che promuove il codice di comportamento al quale la relazione si riferisce entro il quinto giorno lavorativo dalla loro pubblicazione.

4. Gli emittenti indicati al comma 1 che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell'adesione a codici di comportamento ne danno notizia con le modalità indicate nel comma 2.”;

36) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI-*bis*, l'articolo 89-*quater* è modificato come segue:

- nella rubrica dell'articolo, la parola “quotati” è sostituita dalle parole “strumenti finanziari”;
- nel comma 1, le parole “da emittenti quotati” sono sostituite dalle parole “dagli emittenti indicati nell'articolo 118-*bis* del Testo unico”; dopo le parole “in materia dal CESR” sono aggiunte le parole “(*Committee of European Securities Regulators*)”;

37) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione I, l'articolo 90 è modificato come segue:

- nel comma 1, lettera *a*), le parole “e sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura” sono soppresse; le parole “di tale organo” sono sostituite dalle parole “di tale organo, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3”;
- nel comma 1, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente lettera:

“*a-bis*) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare tale operazione, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;”;

- nel comma 1, nelle lettere *b*) e *c*), le parole “fissato per l'assemblea” sono sostituite dalle parole “fissato per l'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3”;
- nel comma 1, lettera *d*), le parole “l'assemblea ha deliberato” sono sostituite dalle parole “l'assemblea ha deliberato, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione”;
- nel comma 1, lettera *d-bis*), le parole “diffusione al pubblico” sono sostituite dalle parole “diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3”;
- nel comma 1, lettera *e*), dopo le parole “codice civile” sono aggiunte le parole

“attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione”;

- nel comma 1, lettera *f*), le parole “l’atto costitutivo” sono sostituite dalle parole “lo statuto”; dopo le parole “registro delle imprese” sono aggiunte le parole “attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione”;
- nel comma 2, le parole “contestualmente alla diffusione al pubblico” sono sostituite dalle parole “mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-*septies*, comma 3”;

38) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione I, l’articolo 90-*bis* è modificato come segue:

- nel comma 1, nelle lettere *a*), *c*) e *d*), le parole “contestualmente alla diffusione al pubblico” sono sostituite dalle parole “mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-*septies*, comma 3”;
- nel comma 1, lettera *b*), dopo le parole “fissato per l’assemblea” sono aggiunte le parole “attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione”;

39) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione I, l’articolo 91 è sostituito dal seguente:

“Art. 91
(Acquisizioni e cessioni)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell’articolo 71 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-*septies*, comma 3.”;

40) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione I, l’articolo 92 è modificato come segue:

- nella rubrica dell’articolo, le parole “dell’atto costitutivo” sono sostituite dalle parole “dello statuto”;
- nel comma 1, lettera *a*), le parole “dell’atto costitutivo” sono sostituite dalle parole “dello statuto”; dopo le parole “viene decisa la convocazione” sono aggiunte le parole “attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione”;
- nel comma 1, lettera *b*), le parole “almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea” sono sostituite dalle parole “mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-*septies*, comma 3”;
- nel comma 1, lettera *c*), dopo le parole “l’assemblea ha deliberato” sono aggiunte le parole “attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità

indicate dalla Consob con propria comunicazione”;

- nel comma 1, lettera *d*), le parole “l’atto costitutivo” sono sostituite dalle parole “lo statuto”; dopo le parole “nel registro delle imprese” sono aggiunte le parole “attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione”;
- nel comma 1, lettera *e*), le parole “contestualmente alla diffusione al pubblico” sono sostituite dalle parole “mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-*septies*, comma 3”;
- nel comma 1, lettera *f*), dopo le parole “riunione consiliare” sono aggiunte le parole “attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione”;

41) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione I, l’articolo 93 è modificato come segue:

- nel comma 1, lettera *a*), le parole “contestualmente alla diffusione al pubblico” sono sostituite dalle parole “mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-*septies*, comma 3”;
- nel comma 1, lettera *b*), dopo le parole “trenta giorni dall’assemblea” sono aggiunte le parole “attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione”;

42) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione I, l’articolo 94 è modificato come segue:

- nei commi 1, lettera *a*), e 2, le parole “contestualmente alla diffusione al pubblico” sono sostituite dalle parole “mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-*septies*, comma 3”;
- nel comma 1, lettera *b*), dopo le parole “trenta giorni dall’assemblea” sono aggiunte le parole “attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione”;

43) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione I, l’articolo 95 è modificato come segue:

- nella rubrica dell’articolo, la parola “obbligazioni” è sostituita dalle parole “valori mobiliari diversi dalle azioni”;
- nel comma 1, la parola “obbligazioni” è sostituita dalle parole “valori mobiliari diversi dalle azioni”; le parole “si applica l’articolo 90, comma 1, 90-*bis*, e l’articolo 92” sono sostituite dalle parole “si applicano gli articoli 90, comma 1, 90-*bis* e 92”;
- nel comma 2, le parole “alla quotazione ufficiale di borsa” sono sostituite dalle

parole “alle negoziazioni nei mercati regolamentati”;

- 44) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione II, l’articolo 96 è sostituito dal seguente:

“Art. 96
(Comunicazioni periodiche)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-*septies*, comma 3:

- a)* la documentazione prevista dall’articolo 77, comma 1, lettere *a)* e *b)*;
b) la documentazione prevista dall’articolo 154-*ter*, commi 2 e 5, del Testo unico.”;

- 45) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione II, l’articolo 97 è sostituito dal seguente:

“Art. 97
(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni)

1. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-*septies*, comma 3, la documentazione richiamata dall’articolo 96, lettera *a)* e quella prevista dall’articolo 154-*ter*, comma 2, del Testo unico.

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-*septies*, comma 3.”;

- 46) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione III, l’articolo 98 è modificato come segue:

- il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

“1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano l’ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso

- a)* al pubblico, con le modalità di cui al Capo I, e
b) alla Consob, mediante il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla stessa con propria comunicazione.

1-*bis*. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro il giorno successivo:

- a)* al deposito presso il registro delle imprese dell’attestazione dell’aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-*bis*, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;
b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell’articolo 2445, comma 3, del codice civile;
c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2506-*quater* del codice civile.”;

- nel comma 3, le parole “dell’atto costitutivo” sono sostituite dalle parole “dello

statuto”;

- 47) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione III, il comma 1 dell'articolo 98-*bis* è modificato come segue: dopo la parola “comunicano” sono aggiunte le parole “al pubblico e”; le parole “e alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo” sono sostituite dalle parole “con le modalità di cui al Capo I”;
- 48) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione III, l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

“Art. 99
(Partecipazioni reciproche)”

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob la documentazione prevista dall'articolo 86 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3.”;

- 49) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione III, l'articolo 100 è sostituito dal seguente:

“Art. 100
(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale)”

1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, mediante il modello compilato secondo le istruzioni previste nell'Allegato 3H e trasmesso tramite il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.”;

- 50) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione III, l'articolo 101 è abrogato;
- 51) nella Parte III, Titolo II, il Capo IV è sostituito dal seguente:

“Capo IV
OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato”

“Art. 102
(Informazioni su eventi e circostanze rilevanti relative a OICR chiusi)”

1. Le società di gestione del risparmio, con riferimento a ciascun fondo chiuso ammesso con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, e i soggetti che le controllano, osservano le disposizioni del Capo I e del Capo II, Sezione I, del presente Titolo, ad eccezione dell'articolo 68, nonché le disposizioni del Titolo VII.

2. Agli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, le cui quote o azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, e non nello Stato membro d'origine, ed ai soggetti che li controllano si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 113 ad eccezione dell'articolo 68.

3. Gli articoli 66, 66-*bis* e 67 si applicano anche con riferimento agli OICR chiusi per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 danno notizia delle informazioni, atti o documenti di cui all'articolo 26, comma 1 e delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza, mediante diffusione di un annuncio con le modalità indicate nel Capo I del presente Titolo. Si applica l'articolo 84 con riferimento alle informazioni sull'esercizio dei diritti dei partecipanti agli OICR chiusi.

Art. 103

(Informazione periodica e altre informazioni relative a OICR chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, il rendiconto annuale, corredato della relazione degli amministratori, e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito, le cui quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.

2. Gli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 3 e 4, del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico, secondo le modalità e nei termini indicati dal comma precedente, la relazione finanziaria annuale e quella semestrale previste dai rispettivi ordinamenti nazionali, fermo restando quanto previsto dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 42, comma 6, del Testo unico.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, il documento previsto dall'articolo 154-*ter*, comma 5, del Testo unico, descrivendo gli eventi di particolare importanza per gli OICR verificatisi nel periodo di riferimento e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico.

4. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi 1 e 3, si applica l'articolo 65-*bis*, comma 2.

5. I soggetti di cui ai commi precedenti osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati:

- a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;
- b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR chiusi.

6. I soggetti di cui ai commi precedenti informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote o azioni degli OICR chiusi gestiti, effettuate dagli stessi soggetti o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti appositamente incaricati.

Art. 103-bis

(Informazioni relative agli OICR aperti)

1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, le società di gestione del risparmio e le Sicav, nonché gli emittenti esteri osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi.

2. Le informazioni previste dall'articolo 19, commi 2 e 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e la banca depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.

3. Le società di gestione armonizzate, con riferimento a ciascun OICR ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti:

- a) il prospetto di quotazione;
- b) il documento per la quotazione.

4. Le informazioni previste dall'articolo 22, comma 5, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.”;

52) nella Parte III, Titolo II, il Capo V è abrogato;

53) nella Parte III, Titolo II, Capo VI, l'articolo 109 è sostituito dal seguente:

“Art. 109

(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico:

- a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, commi 1, 2, lettere a), b) e c), e 3, lettera b), e 66-bis;
- b) con le modalità indicate nel Capo I oppure inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa.

2. Il comunicato è trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 2, oppure, entro il giorno successivo, pubblicato nel sito internet dell'emittente strumenti finanziari diffusi.”;

54) nella Parte III, Titolo II, Capo VI, nel comma 1 dell'articolo 110, le parole “pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale” sono sostituite dalle parole “diffuso con le modalità di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b)”;

55) nella Parte III, Titolo II, Capo VI, nell'articolo 111, dopo il comma 2, è aggiunto

il seguente comma:

“2-bis. Gli emittenti azioni diffuse trasmettono alla Consob, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio o dal pagamento del dividendo, informazioni in merito al nominativo degli azionisti che, sulla base degli aggiornamenti del libro soci, partecipano in misura superiore al 2% del proprio capitale sociale rappresentato da titoli che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto, indicando il numero di azioni da loro posseduto.”;

- 56) nella Parte III, Titolo II, Capo VI, dopo l’articolo 111 sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 111-bis

(Emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione)

1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 109, gli emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo diffondono al pubblico le informazioni indicate al presente Capo con le modalità indicate nel Capo I.

Art. 111-ter

(Deposito delle informazioni)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi trasmettono alla Consob le informazioni indicate nel presente Capo contestualmente alla loro diffusione al pubblico attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.”;

- 57) nella Parte III, Titolo II, l’instestazione del Capo VII è modificata come segue: “Emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani”;

- 58) nella Parte III, Titolo II, all’inizio del Capo VII è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 112-bis

(Modalità di diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Agli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d’origine si applicano le disposizioni previste dagli articoli 65-bis, 65-ter, 65-quater, 65-quinquies, 65-sexies, 65-octies e 65-novies.

2. Per gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell’Unione Europea, e non nello Stato membro di origine, la Consob, all'atto dell’ammissione alla negoziazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente negli altri Stati membri ospitanti, le modalità di diffusione al pubblico delle informazioni.”;

- 59) nella Parte III, Titolo II, Capo VII, l’articolo 113 è abrogato;

- 60) nella Parte III, Titolo II, Capo VII, l’articolo 114 è sostituito dal seguente:

“Art. 114

(Operazioni straordinarie e altre informazioni)

1. Gli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni soltanto in mercati regolamentati italiani forniscono informazioni equivalenti a quelle previste nel Capo II, Sezioni IV e VI, e nel Capo III, Sezioni I e III, del presente Titolo, avendo riguardo all’ordinamento societario vigente nel paese della propria sede legale.”;

61) nella Parte III, Titolo II, Capo VII, l’articolo 115 è sostituito dal seguente:

“Art. 115

(Informazioni diffuse all’estero)

1. Gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni anche nei mercati regolamentati di altri Paesi dell’Unione Europea mettono a disposizione del pubblico con le modalità previste nel Capo I le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel medesimo comma 1 le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.

3. Le informazioni indicate nei commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico.”;

62) nella Parte III, Titolo II, Capo VII, gli articoli 116 e 116-*bis* sono sostituiti dal seguente articolo:

“Art. 116

(Equivalenza delle informazioni)

1. La Consob, all’atto dell’ammissione alle negoziazioni, può consentire agli emittenti indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, n. 3, del Testo unico, di non adempiere agli obblighi di pubblicazione e di deposito presso la stessa delle informazioni regolamentate previsti nel Capo II, Sezioni V e VI, e nel Capo III, Sezioni II e III, del presente Titolo qualora ritenga gli obblighi previsti dalla disciplina vigente nel paese in cui i predetti emittenti hanno la propria sede equivalenti a quelli previsti dalla legge italiana e dal presente regolamento.

2. Restano ferme, per gli emittenti indicati al comma 1, le modalità di diffusione, stoccaggio, deposito e la disciplina del regime linguistico stabilite per la pubblicazione delle informazioni regolamentate nel Capo I.

3. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 115 e 116-*ter*, i soggetti indicati nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Capo I, le informazioni diverse da quelle regolamentate fornite ai sensi di legge nel paese d’origine, se le stesse possono essere rilevanti per il pubblico della Comunità.

4. La Consob effettua le valutazioni di cui al comma 1 nel rispetto dei principi previsti dalla

direttiva 2004/109/CE, dalla direttiva 2007/14/CE, nonché di ogni altra misura di esecuzione adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 7, della direttiva 2004/109/CE.”;

63) nella Parte III, Titolo II, dopo il Capo VII è aggiunto il seguente Capo:

“Capo VII-*bis*

Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea

Art. 116-*bis*

(Adempimenti relativi alle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, in occasione dell'ammissione dei propri valori mobiliari alla negoziazione nei mercati regolamentati di altri Stati membri dell'Unione Europea e non in Italia, ne danno informazione alla Consob secondo le modalità dalla stessa indicate con propria comunicazione.
2. Gli emittenti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio autorizzato.
3. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.
4. I soggetti che emettono valori mobiliari per i quali sia stata presentata la prima richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati di un altro Stato membro, e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, fino al giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni pubblicano le informazioni regolamentate nel proprio sito internet.
5. Ai soggetti indicati al comma 1 si applicano il Capo II, Sezione V, del presente Titolo e gli articoli 83-*bis* e 84.
6. Agli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati di altri Stati membri e non in Italia, si applicano gli articoli 98, 98-*bis* e 100.

Art. 116-*ter*

(Informazioni diffuse all'estero)

1. Gli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni nei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea e non in Italia, depositano presso la Consob con le modalità previste nel Capo I le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, gli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni nei mercati di paesi extra-

comunitari e non in Italia, depositano presso la Consob con le modalità indicate nel medesimo comma 1 le ulteriori informazioni fornite in tali paesi.

3. Le informazioni indicate nei commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico.”;

64) nella Parte III, Titolo II, il Capo VIII è sostituito dal seguente:

“Capo VIII

Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni senza il consenso degli emittenti

Art. 116-quater

(Compiti della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni)

1. La società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni senza il consenso degli emittenti:

a) entro il giorno antecedente l’inizio delle negoziazioni ne dà notizia all’emittente e alla società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono stati ammessi con il consenso degli emittenti;

b) al fine dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 64, comma 1, lettere b), b-bis), c) e f) del Testo unico, acquisisce le informazioni trasmesse dagli emittenti ai sensi del presente Titolo.”;

65) nella Parte III, Titolo II, dopo il Capo VIII sono aggiunti i seguenti Capi:

“Capo VIII-bis

Sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate

Art. 116-quinquies

(Requisiti dello SDIR)

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di diffusione, da parte della Consob, lo SDIR garantisce:

a) il rispetto delle previsioni indicate nel Capo I e dei requisiti organizzativi e operativi indicati nell’Allegato 3I;

b) alla Consob e alla società di gestione del mercato ove è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari l’accesso senza oneri alle informazioni regolamentate ricevute, contestualmente alla loro diffusione al pubblico;

c) nel caso di informazioni regolamentate, previste dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico, diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato ove è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari, l’accesso, indicato alla lettera b), alla Consob e alla società di gestione del mercato quindici minuti prima della diffusione al pubblico delle informazioni.

2. Lo SDIR può svolgere il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato per conto dei propri utilizzatori.

3. I soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività dei sistemi di diffusione delle informazioni

regolamentate consentono, per almeno tre anni, la consultazione e il trasferimento gratuito alla Consob delle informazioni regolamentate diffuse nei tre anni precedenti la data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio autorizzati, stabilita con apposito provvedimento della Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico.

Art. 116-sexies

(Domanda di autorizzazione di uno SDIR)

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dello SDIR è presentata alla Consob.
2. La domanda contiene:
 - a) una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti contenuti nell'Allegato 3I redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 3O;
 - b) i dettagli di tutte le connessioni stabilite con i media in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) i dettagli delle tariffe previste per ogni servizio prestato.

Art. 116-septies

(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, riscontra i requisiti indicati nell'Allegato 3I per il rilascio dell'autorizzazione e delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.
2. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione al soggetto richiedente indicando il termine entro il quale le predette informazioni devono essere trasmesse. Per le stesse finalità, la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci del richiedente ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio. In tali casi il termine previsto al comma 1 è sospeso fino alla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni supplementari richieste.
3. L'autorizzazione ha efficacia dal giorno di iscrizione del soggetto richiedente nell'elenco, tenuto dalla Consob, dei soggetti che esercitano uno SDIR.

Art. 116-octies

(Controllo della Consob e revoca dell'autorizzazione)

1. La Consob vigila sul mantenimento da parte dello SDIR dei requisiti necessari per l'autorizzazione. A tal fine la Consob può richiedere, in qualunque momento, informazioni e documenti al soggetto che esercita uno SDIR e a coloro che vi svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai suoi direttori generali e ai suoi soci ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio.
2. Qualora la Consob, sulla base delle modalità di funzionamento dei mercati e dell'innovazione tecnologica, modifichi i requisiti indicati nell'Allegato 3I, il soggetto che gestisce lo SDIR precedentemente autorizzato adegua la struttura del servizio nel termine stabilito dalla Consob con apposito provvedimento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita lo SDIR dall'elenco di cui all'articolo 116-septies, comma 3.

3. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti necessari per l'autorizzazione, che intervenga successivamente all'iscrizione del soggetto autorizzato nell'elenco di cui all'articolo 116-*septies*, comma 3, è immediatamente comunicata alla Consob da parte del soggetto che gestisce lo SDIR.
4. Qualora sia accertata la perdita dei predetti requisiti, la Consob richiede al soggetto autorizzato che esercita lo SDIR di ripristinare la prevista funzionalità indicando il termine di adeguamento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita lo SDIR dall'elenco di cui all'articolo 116-*septies*, comma 3.
5. Il soggetto autorizzato alla gestione dello SDIR che intende terminare la prestazione del servizio deve darne tempestiva comunicazione alla Consob e agli emittenti utilizzatori del sistema, ove possibile deliberando in tempi tali da non pregiudicare la funzionalità a livello di sistema delle funzioni di diffusione delle informazioni regolamentate.
6. Il soggetto cancellato dall'elenco trasmette alla Consob, con le modalità specificate nella delibera di revoca dell'autorizzazione, la documentazione relativa al processo di elaborazione delle informazioni regolamentate svolto negli ultimi cinque anni.

Capo VIII-*ter*
Meccanismi di stoccaggio autorizzati

Art. 116-*novies*
(*Caratteristiche del meccanismo di stoccaggio autorizzato*)

1. Il meccanismo di stoccaggio autorizzato garantisce, secondo quanto indicato nell'Allegato 3L:
 - a) la ricezione e la conservazione delle informazioni regolamentate inviate dagli emittenti strumenti finanziari, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dai rispettivi soggetti controllanti, ovvero dagli SDIR, per conto dei predetti soggetti, dalla società di gestione del mercato in cui sono ammessi alla negoziazione i relativi strumenti finanziari e dalla Consob;
 - b) sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;
 - c) la disponibilità alla Consob e alla società di gestione del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alle negoziazioni dei propri valori mobiliari, senza oneri, delle informazioni regolamentate stoccate;
 - d) accesso al pubblico alle informazioni stoccate entro un'ora dalla loro ricezione a tariffe accessibili.

Art. 116-*decies*
(*Domanda di autorizzazione*)

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio del meccanismo di stoccaggio è presentata alla Consob.
2. La domanda contiene:
 - a) una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti contenuti nell'Allegato 3L redatta

- secondo il modulo contenuto nell'Allegato 3P;
b) i dettagli delle tariffe previste per il servizio prestato.

Art. 116-undecies
(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, riscontra i requisiti indicati nell'articolo 116-novies e nell'Allegato 3L per il rilascio dell'autorizzazione e delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.
2. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione al soggetto richiedente indicando il termine entro il quale le predette informazioni devono essere trasmesse. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci del richiedente ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio. In tali casi il termine previsto al comma 1 è sospeso fino alla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni supplementari richieste.
3. L'autorizzazione ha efficacia dal giorno di iscrizione del soggetto richiedente nell'elenco, tenuto dalla Consob, dei soggetti che esercitano il meccanismo di stoccaggio.

Art. 116-duodecies
(Controllo della Consob e revoca dell'autorizzazione)

1. La Consob vigila sul mantenimento da parte del meccanismo di stoccaggio dei requisiti necessari per l'autorizzazione. A tal fine la Consob può richiedere, in qualunque momento, informazioni e documenti al soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio e a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci dello stesso ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio.
2. Qualora la Consob, sulla base delle modalità di funzionamento dei mercati e dell'innovazione tecnologica, modifichi i requisiti indicati nell'Allegato 3L, il soggetto che gestisce il meccanismo di stoccaggio, precedentemente autorizzato, deve adeguare la struttura del servizio nel termine stabilito dalla Consob con apposito provvedimento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio dall'elenco di cui all'articolo 116-undecies, comma 3.
3. Qualsiasi modificazione, concernente i requisiti necessari per l'autorizzazione, che intervenga successivamente all'iscrizione del soggetto autorizzato nell'elenco dei soggetti che esercitano il meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 116-undecies, comma 3, è immediatamente comunicata alla Consob da parte del soggetto che gestisce il meccanismo di stoccaggio.
4. Qualora la Consob accerti la perdita dei predetti requisiti richiede al soggetto autorizzato che esercita il meccanismo di stoccaggio di ripristinare la prevista funzionalità indicando il termine di adeguamento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio dall'elenco di cui all'articolo 116-undecies, comma 3.

5. Il soggetto autorizzato per la gestione del meccanismo di stoccaggio che intende terminare la prestazione del servizio deve darne tempestiva comunicazione alla Consob e agli emittenti utilizzatori del meccanismo, ove possibile deliberando in tempi tali da non pregiudicare la funzionalità a livello di sistema delle funzioni di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

6. Il soggetto cancellato dall'elenco trasmette le informazioni regolamentate oggetto di stoccaggio nel proprio meccanismo al soggetto o ai soggetti indicati con apposito provvedimento della Consob. Lo stesso provvedimento stabilisce le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni.”;

66) nella Parte III, Titolo III, all'inizio del Capo I e prima della Sezione I, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 116-terdecies
(Definizioni)”

1. Ai fini del presente Capo si intendono per:

a) “emittenti azioni quotate”: emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 1 e 3, del Testo unico;

b) “azioni”: azioni emesse e sottoscritte che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto;

c) “capitale sociale”: capitale sottoscritto, quale risulta dallo statuto pubblicato ai sensi della normativa vigente, rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso;

d) “partecipazioni potenziali”: le partecipazioni potenziali in acquisto e le partecipazioni potenziali in vendita;

d1) «partecipazioni potenziali in acquisto»: le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;

d2) «partecipazioni potenziali in vendita»: le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di vendere, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di vendere, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;

e) “società di gestione”: le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE;

f) “soggetti abilitati”: le SIM, le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie autorizzate all'esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell'Allegato I alla direttiva 2004/39/CE, i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria la medesima autorizzazione nonché le SGR e le società di gestione armonizzate autorizzate a prestare il medesimo servizio ai sensi della direttiva 85/611/CEE;

g) “partecipazioni gestite”: le azioni, i cui diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente dalle società di gestione, di pertinenza:

- degli OICR gestiti, anche sulla base di una delega, salvo che l’esercizio del diritto di voto sia attribuito alla società di gestione che ha istituito gli OICR;

- degli OICR istituiti, salvo che l’esercizio del diritto di voto sia attribuito al gestore;

e/o le azioni l’esercizio dei cui diritti di voto sia dal cliente attribuito discrezionalmente ai soggetti abilitati nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli;

h) “istruzione diretta”: qualsiasi istruzione impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata, nella quale siano specificate, con riferimento a casi determinati, le modalità di esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

i) “istruzione indiretta”: qualsiasi istruzione generale o particolare, indipendentemente dalla forma, impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata, volta a limitare la discrezionalità nell’esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite al fine di perseguire gli interessi aziendali specifici del soggetto controllante o di altra società dallo stesso controllata;

l) “giorni di negoziazione”: i giorni di apertura dei mercati regolamentati situati od operanti nel territorio italiano secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet;

m) “controparte centrale”: il soggetto che, senza assumere rapporti contrattuali con i committenti, si interpone tra i partecipanti diretti a un sistema di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

n) “procedure esecutive”: le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l’esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante.”;

67) nella Parte III, Titolo III, Capo I, l’intestazione della Sezione I è modificata come segue: “Partecipazioni in emittenti quotati”;

68) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, l’articolo 117 è sostituito dal seguente:

“Art. 117

(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti)

1. Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il superamento della soglia del 2%;

b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%;

c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

2. Gli obblighi previsti al comma 1 si applicano anche a coloro che raggiungono o superano le soglie di cui al medesimo comma, ovvero riducono la partecipazione al di sotto delle medesime, a seguito di eventi che comportano modifiche del capitale sociale e sulla base delle informazioni pubblicate dall’emittente azioni quotate ai sensi dell’articolo 98.”;

69) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, dopo l’articolo 117 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 117-bis
(Operazioni su azioni proprie)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione si applicano anche agli emittenti azioni quotate relativamente alle azioni proprie detenute direttamente ovvero tramite società controllate.
2. Le azioni proprie degli emittenti azioni quotate e le azioni detenute da società da questi ultimi controllate non sono computate ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni dei soggetti che controllano gli stessi emittenti azioni quotate.
3. Agli obblighi di comunicazione aventi ad oggetto le azioni degli emittenti azioni quotate, detenute dalle società da questi ultimi controllate, si applica quanto previsto dall'articolo 119-bis, commi 1 e 2.”;

70) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, l'articolo 118 è sostituito dal seguente:

“Art. 118
(Criteri di calcolo delle partecipazioni)

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione, sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:
 - a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario;
 - b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente;
 - c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
 - d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo.
2. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto, l'obbligo di comunicazione ricade sia sul prestatore o riportato sia sul prestatario o riportatore. Tale obbligo non sorge in capo al prestatario o riportatore nel caso previsto dall'articolo 119-bis, comma 3, lettera a), purché lo stesso non eserciti il diritto di voto.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.
4. I fiduciari calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni oggetto di intestazione. Tali partecipazioni non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario.
5. Le società di gestione e i soggetti abilitati calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle partecipazioni gestite.

6. Nell'ipotesi di più operazioni realizzate nel medesimo giorno di negoziazione, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.

7. Le partecipazioni delle quali un soggetto è titolare devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sociale.

8. Qualora sussista l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 117, la medesima comunicazione dovrà, altresì, contenere:

a) l'indicazione delle azioni di cui il soggetto tenuto all'obbligo è titolare suddivise per categoria; nonché

b) la percentuale da esse rappresentata sul totale delle azioni della medesima categoria.”;

71) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, l'articolo 119 è sostituito dal seguente:

“Art. 119

(Criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali)

1. Coloro che detengono partecipazioni potenziali in acquisto, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il superamento della soglia del 2%;

b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;

c) la riduzione della partecipazione potenziale in acquisto al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

2. Coloro che detengono una partecipazione effettiva o una partecipazione potenziale in acquisto superiore al 2% comunicano alla società partecipata e alla Consob la detenzione di partecipazioni potenziali in vendita, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, quando le azioni sottostanti:

a) superino la soglia del 2%;

b) raggiungano o superino le soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;

c) si riducano al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 117, comma 2, e 118, commi 6, 7 e 8.

4. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali, le azioni sottostanti agli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquisto sono computate separatamente da quelle sottostanti agli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di vendita.

5. Le azioni che possono essere acquistate tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l'acquisizione può avvenire entro sessanta giorni.

6 Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, non rilevano le partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 117.

7 Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società di gestione e ai soggetti abilitati.”;

72) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, dopo l'articolo 119 sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 119-bis
(Esenzioni)”

1. Una società controllata non è tenuta agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione quando, con riferimento alla partecipazione detenuta dalla stessa, sussistono tali obblighi a carico del soggetto controllante.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 possono essere adempiuti dalla sola società controllata, purché sia garantita la completezza delle informazioni riguardanti l'intera catena di controllo, anche relativamente ad altre partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante.

3. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano:

a) a coloro che acquisiscono le azioni esclusivamente al fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le predette azioni entro il termine massimo di tre giorni di negoziazione successivi all'operazione e alle controparti centrali per le azioni oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure;

b) a coloro che detengono le azioni nell'ambito della prestazione del servizio di custodia di azioni, purché questi ultimi possano soltanto esercitare i diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici dagli azionisti cui spetta il diritto di voto;

c) all'acquisizione o alla cessione di azioni o partecipazioni potenziali al di sotto della soglia del 10%, da parte di un *market maker* che agisce in quanto tale in relazione agli strumenti finanziari oggetto della propria attività, purché il medesimo *market maker*:

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE;

- non intervenga nella gestione dell'emittente azioni quotate né eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell'acquisizione di tali azioni o partecipazioni potenziali o del sostegno del prezzo delle stesse;

- sia in grado di identificare le azioni o le partecipazioni potenziali detenute ai fini della attività di *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

- fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;

- notifichi alla Consob, al più tardi entro cinque giorni di negoziazione dalla data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia, che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni o sulle partecipazioni potenziali di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4E. Il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni o partecipazioni potenziali.

4. I diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, non sono conteggiati ai fini degli obblighi di cui alla presente Sezione purché:

- i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non superino il 5%;
- e
- l'ente creditizio o l'impresa di investimento assicurino che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.

5. Gli articoli 117 e 118, comma 1, lettera *a*), non si applicano alle azioni acquisite o cedute dalla Banca Centrale Europea e dalle Banche centrali nazionali degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni date o ricevute in pegno, le azioni oggetto di operazioni pronti contro termine o di analoghi contratti di liquidità, a fini di politica monetaria o nell'ambito di un sistema di pagamento.

6. L'esenzione di cui al comma precedente si applica alle operazioni di breve durata e a condizione che i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati.

7. Le SGR, le Sicav e le società di gestione armonizzate che, esclusivamente nell'ambito della gestione di OICR armonizzati, hanno acquisito partecipazioni gestite, anche potenziali, in misura superiore al 2% e inferiore al 5%, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione.

8. L'esenzione di cui al comma 7 si applica alle società di gestione extracomunitarie a condizione che gli schemi di funzionamento degli OICR gestiti siano compatibili con quelli previsti per gli OICR armonizzati.

Art. 119-ter

(Criteri di aggregazione delle partecipazioni gestite)

1. Il soggetto controllante una o più società di gestione non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, purché la società di gestione eserciti il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata.

2. Il soggetto controllante uno o più soggetti abilitati non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata, con le partecipazioni gestite, anche potenziali, purché i soggetti abilitati:

a) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite esclusivamente dietro istruzioni impartite dal cliente per iscritto o con mezzi elettronici, ovvero assicurino che il servizio di gestione di portafogli sia prestato indipendentemente da qualsiasi altra attività o servizio di investimento a condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE, mediante la creazione di opportuni meccanismi; e

b) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante o da altra società da esso controllata.

3. Il soggetto controllante è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, nel caso in cui la società di gestione o i soggetti abilitati controllati non abbiano discrezionalità nell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite e ricevano istruzioni dirette o indirette per l'esercizio degli stessi da parte del soggetto controllante o altra società da esso controllata.

4. Al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2, il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette senza indugio alla Consob:

a) un elenco costantemente aggiornato delle società di gestione o dei soggetti abilitati controllati, con indicazione delle relative Autorità di vigilanza competenti o, se del caso, menzione dell'assenza di Autorità che esercitano funzioni di vigilanza;

b) con riferimento a ciascuna società di gestione o soggetto abilitato controllato, un attestato certificante che:

- il soggetto controllante non interferisce in alcun modo, neppure impartendo istruzioni dirette o indirette, nell'esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

- la società di gestione o i soggetti abilitati esercitano i diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante.

5. È fatta salva per il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati la possibilità di avvalersi dei criteri previsti dai commi 1 e 2 soltanto in relazione alle partecipazioni potenziali. In tal caso, alla Consob è trasmesso esclusivamente l'elenco di cui al comma 4, lettera a).

6. Il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette alla Consob, su richiesta della stessa, informazioni idonee a comprovare che:

a) la propria struttura organizzativa e quella delle società di gestione o dei soggetti abilitati consentono l'esercizio indipendente dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite. A tal fine, il soggetto controllante e la società di gestione o i soggetti abilitati adottano apposite procedure scritte volte a prevenire la circolazione di informazioni tra di essi in relazione all'esercizio dei diritti di voto;

b) le persone alle quali competono le decisioni sulle modalità di esercizio dei diritti di voto agiscono in modo indipendente;

c) l'attività di gestione a proprio favore è svolta dalla società di gestione o dai soggetti abilitati controllati sulla base di una relazione contrattuale che preveda un normale rapporto di clientela.

7. Limitatamente alle società di gestione extracomunitarie ed ai soggetti abilitati extracomunitari, i commi da 1 a 6 si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda le seguenti condizioni:

a) esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite in modo indipendente e discrezionale;

b) obbligo, nel caso di conflitto di interessi, di non tenere in considerazione gli interessi del soggetto controllante o di altra società dallo stesso controllata.

8. Il soggetto controllante uno o più soggetti di cui al comma 7 è tenuto ad attestare i requisiti previsti nel medesimo comma con riferimento a ciascun soggetto controllato.”;

73) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, l'articolo 120 è sostituito dal seguente:

“Art. 120

(Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali)

1. Coloro che detengono una partecipazione inferiore alla soglia del 2% e aderiscono ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo unico, computano, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 117, relativi alle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%, anche le azioni conferite nel patto dagli altri

aderenti, indicando:

- a) le azioni complessivamente conferite nel patto;
- b) le proprie azioni conferite nel patto;
- c) le proprie ulteriori azioni non conferite nel patto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è dovuta anche da chi aderisce al patto parasociale tramite interposte persone o fiduciari e da chi controlla l'aderente al patto.

3. La comunicazione è effettuata secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 4B nei termini di cui all'articolo 121, comma 1.

4. La comunicazione non è dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l'estratto di cui all'articolo 122 del Testo unico nei termini di cui all'articolo 121, comma 1.”;

74) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

“Art. 121

(Termini e modalità di comunicazione)

1. La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali, è effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è informato degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all'articolo 117, comma 2.

2. La comunicazione è effettuata mediante l'utilizzo dei modelli previsti nell'Allegato 4A e secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4B.

3. Qualora più soggetti non legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati anche in relazione ad eventuali ulteriori partecipazioni detenute da ciascuno di essi e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione.”;

75) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, l'articolo 122 è sostituito dal seguente:

“Art. 122

(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

1. La Consob pubblica, in luogo degli emittenti azioni quotate, le informazioni acquisite entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.”;

76) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, l'articolo 122-*bis* è modificato come segue:

- nel comma 1, le parole “società emittente” sono sostituite dalle parole “emittente azioni quotate”;

- nel comma 2, ultimo periodo, le parole “comma 3” sono sostituite dalle parole “commi 4 e 5”;
 - nel comma 3, le parole “mercato aperto” sono sostituite dalla parola “negoziazione”; nell’ultimo periodo, le parole “commi 2 e 3” sono sostituite dalle parole “comma 3”;
 - nel comma 4, le parole “mercato aperto” sono sostituite dalla parola “negoziazione”; le parole “tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni” sono sostituite dalle parole “secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I”;
- 77) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione II, l’articolo 123 è modificato come segue:
- nel comma 1, lettera *a*), le parole “la società con” sono sostituite dalle parole “l’emittente”;
 - nel comma 1, lettera *b*), le parole “alla medesima società” sono sostituite dalle parole “al medesimo emittente”;
 - nel comma 2, le parole “comma 2” sono sostituite dalle parole “comma 3”;
- 78) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione II, l’articolo 124 è modificato come segue:
- nel comma 1, le parole “Le società con azioni quotate” sono sostituite dalle parole “Gli emittenti azioni quotate”;
 - nel comma 3, le parole “comma 2” sono sostituite dalle parole “comma 3”;
- 79) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione II, l’articolo 125 è sostituito dal seguente:

“Art. 125

(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob)

1. Gli emittenti azioni quotate comunicano alla Consob le partecipazioni superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in una società con azioni non quotate o da quote in società a responsabilità limitata ad esse imputabili alla data di chiusura dell’esercizio.
2. La comunicazione alla Consob è effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto di bilancio, utilizzando il modello 120A in Allegato 4A.
3. Qualora più emittenti azioni quotate legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti gli emittenti azioni quotate e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione.

4. Si applica l'articolo 121, comma 3.”;

- 80) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione II, l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

“Art. 126
(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

1. Gli emittenti azioni quotate rendono pubbliche le informazioni indicate negli articoli precedenti contestualmente alla diffusione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio di esercizio.”;

- 81) nella Parte III, Titolo III, Capo II, Sezione II, nell'articolo 130, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Qualora con la pubblicazione dell'estratto si intenda assolvere anche agli obblighi di cui all'articolo 120, il medesimo dovrà altresì contenere:

- l'indicazione dei soggetti che controllano gli aderenti al patto;
- il numero delle azioni detenute dagli aderenti e non conferite al patto.”;

- 82) nella Parte III, Titolo V, nel comma 5 dell'articolo 144-bis, le parole “all'articolo 66” sono sostituite dalle parole “nel Titolo II, Capo I”;

- 83) nella Parte III, Titolo V-bis, Capo I, Sezione IV, nel comma 2 dell'articolo 144-octies, le parole “nell'articolo 66” sono sostituite dalle parole “nel Titolo II, Capo I”;

- 84) nella Parte III, Titolo V-bis, Capo I, Sezione IV, nel comma 1 dell'articolo 144-novies, le parole “previste dall'articolo 66” sono sostituite dalle parole “indicate nel Titolo II, Capo I”;

- 85) nella Parte III, Titolo VII, Capo I, il comma 5 dell'articolo 152-bis è sostituito dal seguente:

“5. Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno rinvio a tali articoli non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea con il consenso dell'emittente.”;

- 86) nella Parte III, Titolo VII, Capo II, l'articolo 152-octies è modificato come segue:

- il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'emittente quotato pubblica le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.”;

- il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I soggetti rilevanti indicati nell’articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.”;

- il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall’emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all’emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l’emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.”;

- 87) nella Parte IV, l’articolo 153 è abrogato;
- 88) nell’Allegato 3, il testo dell’Allegato 3C-*ter* è sostituito dal testo in allegato (Allegato n. 1);
- 89) nell’Allegato 3, l’Allegato 3D è abrogato;
- 90) nell’Allegato 3, il testo dell’Allegato 3F è modificato come segue:
 - le Istruzioni sono sostituite dal testo in allegato (Allegato n. 2);
 - nello Schema di comunicazione delle operazioni sui titoli dell’emittente, alla fine della Sezione I, le parole “inviare via fax al numero 06-8477612” e la parole “in caso di difficoltà contattare i numeri: 06-8477462, 06-8477610” sono sostituite dalle seguenti parole: “in caso di difficoltà tecniche, inviare via fax al numero 06-8477757”;
- 91) nell’Allegato 3, nelle Istruzioni dell’Allegato 3H, il paragrafo B è modificato come segue:
 - la rubrica del paragrafo B è sostituita dalla seguente: “Disciplina transitoria delle modalità di invio”;
 - il punto 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sino all’emanazione di apposita comunicazione della Consob, con la quale verrà reso operativo il sistema di Teleraccolta, la comunicazione si intende effettuata nel giorno in cui è stata:

- a) consegnata direttamente;
- b) spedita per lettera raccomandata A/R.

Nei casi *sub a)* e *b)* sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione “*Contiene modello di comunicazione ex art. 100 del Regolamento n. 11971/99*”.”;

- il punto 3 è abrogato;

- 92) nell'Allegato 3, dopo l'Allegato 3H sono aggiunti gli Allegati 3I, 3L, 3M, 3N, 3O e 3P (Allegato n. 3, Allegato n. 4, Allegato n. 5, Allegato n. 6, Allegato n. 7 e Allegato n. 8);
- 93) l'Allegato 4 è sostituito dal testo in allegato (Allegato n. 9);
- 94) nell'Allegato 6, le "Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi" sono sostituite dalle seguenti:

"1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

- a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;
- b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
- c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico;
- d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero e-mail all'indirizzo internaldealing@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet; ovvero

b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-*septies* per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove concordato con lo stesso emittente.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate:

a) da parte degli emittenti quotati tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato Pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I;

b) da parte dei soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera c.4), tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato ovvero, se effettuate dall'emittente per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

6. Gli obblighi di comunicazione indicati ai paragrafi 4, lettere a) e b), e 5 possono, in alternativa a quanto ivi previsto, essere adempiuti mediante utilizzo dello SDIR rispettando le modalità tecniche e il formato eventualmente previsti dallo stesso SDIR."

III. Nella delibera n. 16840 del 24 marzo 2009, il punto 10) è abrogato.

IV. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto per le disposizioni del regolamento emittenti indicate nei punti seguenti:

IV.1 Fino alla data di inizio dell'attività dei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-*ter*, comma 4, lettera *a*), del Testo unico, ovvero, in assenza di richieste di autorizzazione da parte dei soggetti interessati, fino alla data stabilita dalla Consob con apposito provvedimento, non si applicano gli articoli 65-*ter*, 65-*quinquies* e 65-*sexies* del Regolamento Emittenti. In tale periodo gli emittenti valori mobiliari rispettano l'articolo 65-*bis* del medesimo Regolamento:

a) in relazione alle informazioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico tramite invio di un comunicato:

a.1) ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione del mercato ove sono ammessi alla negoziazione i relativi valori mobiliari, che ne assicura la diffusione al pubblico; ovvero

a.2) tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni predisposti dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob;

b) in relazione alle informazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico tramite invio dell'Allegato 6 secondo le modalità indicate alla lettera a), in deroga alle modalità previste nel medesimo Allegato;

c) in relazione alle informazioni regolamentate diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b) e al punto IV.2, salvo diversa richiesta della Consob, tramite invio dei relativi documenti alla società di gestione del mercato ove sono ammessi alla negoziazione i relativi valori mobiliari, che ne assicura la diffusione al pubblico, e invio di un comunicato, secondo le modalità indicate alla lettera a), contenente l'annuncio della pubblicazione dei predetti documenti e l'indicazione del sito internet dove sono disponibili.

IV.2 Fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-*ter*, comma 4, lettera *b*), del Testo unico:

a) per la diffusione delle informazioni previste dall'articolo 87 del Regolamento Emittenti non si applicano gli articoli 65-*ter*, 65-*quinquies* e 65-*sexies* del medesimo Regolamento e gli emittenti valori mobiliari rispettano l'articolo 65-*bis* tramite invio dell'Allegato 3F, secondo le modalità ed i termini ivi indicati, alla Consob, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni contenute nel predetto Allegato;

- b) fermo restando quanto previsto nel punto IV.1, lettera c), le informazioni regolamentate previste dagli articoli 84 e 89 del Regolamento Emittenti sono pubblicate anche su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
- IV.3 Fino alla data indicata nel punto IV.1, i soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera c.4) del Regolamento Emittenti pubblicano le informazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico tramite invio dell'Allegato 6 secondo le modalità indicate nel punto IV.1, lettera a.1, ovvero nel punto IV.1, lettera a.2, nel caso di apposito accordo con l'emittente.
- IV.4 Fino alla data indicata nel punto IV.1:
- a) la società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico, modalità di comunicazione al mercato e di informazione del pubblico diverse da quelle indicate nel punto IV.1, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione e immediatezza delle informazioni, nonché l'accesso ad esse da parte di società di gestione dei mercati in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti; resta fermo, fino alla medesima data, quanto allo stato previsto dalle società di gestione dei mercati in tema di sistemi telematici di trasmissione delle informazioni;
- b) gli emittenti valori mobiliari osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi della lettera a).
- IV.5 Fino alla data indicata nel punto IV.2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 65-*septies*, commi 1 e 2, del Regolamento Emittenti le informazioni regolamentate si considerano transitoriamente stoccate in forma centralizzata per effetto della loro pubblicazione sul sito internet delle società di gestione dei mercati regolamentati italiani, anche mediante rinvio ai siti internet dei relativi emittenti valori mobiliari.
- IV.6 Fino alla data indicata nel punto IV.2, ove la Consob riscontri il venir meno delle modalità di pubblicazione previste dal punto IV.5, che garantiscono di fatto un agevole accesso al pubblico delle informazioni regolamentate, la stessa può richiedere alle società di gestione del mercato di adottare misure necessarie:
- a) per l'acquisizione e la conservazione dei comunicati, dei dati e dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico dagli emittenti valori mobiliari, ammessi alla negoziazione nel proprio mercato, ai sensi del presente punto;
- b) per assicurare la diffusione al pubblico di comunicati, dati e documenti indicati alla lettera a).
- IV.7 Fino alla data indicata nel punto IV.2, i controllanti emittenti valori mobiliari, in deroga all'articolo 65-*octies*, comma 3, lettera a), del Regolamento Emittenti pubblicano le informazioni regolamentate tramite invio del comunicato anche alla società di gestione del mercato ove sono ammessi alla negoziazione i relativi strumenti finanziari, che ne assicura la diffusione al pubblico.

- IV.8 Fino alla data indicata nel punto IV.2:
- a) l'obbligo di contestuale deposito delle informazioni regolamentate presso la Consob si considera adempiuto mediante inserimento: (i) nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni predisposti dalla società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob, ovvero (ii) nei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate, autorizzati ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, lettera a), del Testo unico;
 - b) le informazioni non depositate presso la Consob con le modalità indicate alla lettera a), sono depositate mediante trasmissione attraverso il sistema di Teleraccolta, nei casi indicati dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/7029641 del 1° maggio 2007, ovvero via posta all'indirizzo indicato sul sito internet della Consob.
- IV.9 Sino all'emanazione di apposita comunicazione della Consob, l'obbligo di deposito delle informazioni regolamentate attraverso il sistema di Teleraccolta, previsto rispettivamente negli articoli 90, comma 1, lettere a-bis), d), e) e f), 90-bis, comma 1, lettera b), 92, comma 1, lettere a), c), d) e f), 93, comma 1, lettera b), 94, comma 1, lettera b), 98, comma 1, lettera b), 100, comma 1, e 111-ter del Regolamento Emittenti è sostituito dall'invio delle stesse informazioni per posta all'indirizzo indicato sul sito internet della Consob.
- IV.10 Gli emittenti valori mobiliari che possono scegliere l'Italia come Stato membro di origine, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3 e 4, del Testo unico, provvedono ad effettuare tale scelta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente delibera ovvero entro l'eventuale termine, se successivo, stabilito, per la predetta scelta, nello Stato membro dell'Unione Europea ove abbiano richiesto l'ammissione alle negoziazioni dei propri valori mobiliari.
- IV.11 Fino alla data indicata nel punto IV.1, gli emittenti strumenti finanziari diffusi negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 111-bis del Regolamento Emittenti, diffondono:
- a) le informazioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico tramite invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa;
 - b) le informazioni regolamentate diverse da quelle indicate alla lettera a) tramite invio, ad almeno due agenzie di stampa, di un comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione dei relativi documenti e l'indicazione del sito internet dove sono disponibili.
- IV.12 Gli emittenti strumenti finanziari e gli emittenti strumenti finanziari diffusi predispongono il sito internet per la pubblicazione delle informazioni, previsto, nel Titolo II, rispettivamente Capo I e Capo VI, del Regolamento Emittenti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.
- IV.13 Le società di gestione del mercato che hanno predisposto, ai sensi della previgente

disciplina, un sistema telematico di trasmissione delle informazioni, al quale ha accesso la Consob, rendono disponibili per almeno tre anni ovvero trasferiscono alla Consob, su apposita richiesta ai sensi dell'articolo 74 del Testo unico, le informazioni, in formato elettronico, diffuse dal predetto sistema nei tre anni che precedono:

- a) la data indicata nel punto IV.1; ovvero
- b) la data di cessazione dell'attività di gestione del predetto sistema telematico di trasmissione delle informazioni, nel caso in cui tale data sia anteriore rispetto a quella indicata alla lettera a).

IV.14 Le disposizioni contenute nel Capo VIII-*ter* del Regolamento Emittenti relative ai meccanismi di stoccaggio autorizzati, sono sospese fino all'emanazione di apposito provvedimento con il quale la Consob darà avvio alla procedura di autorizzazione dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 4, lettera *b*), del Testo unico. Al fine di una preliminare ricognizione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti interessati a prestare il servizio relativo al meccanismo di stoccaggio autorizzato presentano alla Consob una manifestazione di interesse non vincolante, indicando se dispongono di un'apposita organizzazione, che presenti le caratteristiche richieste nell'Allegato 3P, ovvero i tempi necessari per la realizzazione della predetta organizzazione.

IV.15 Fino alla data del 1° luglio 2009, i richiami alle norme della Parte II, Titolo I, Capo III, del Regolamento Emittenti previsti rispettivamente negli articoli 102, comma 4; 103, comma 5; 103-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, del medesimo Regolamento non sono efficaci e continuano a trovare applicazione i richiami alle predette norme previsti nelle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente delibera.

Roma, 1° aprile 2009

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

ALLEGATO 3C-ter

SCHEMA N. 1

Attestazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti (*nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*) della (*nome della società*) attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (*anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell'esercizio*) e
- l'effettiva applicazione

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato nel corso del periodo (*indicare il periodo di riferimento*).

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (*indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti*).

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato:

- a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

3.2 La relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Data:

Firma organi amministrativi delegati

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

.....

.....

SCHEMA N. 2

Attestazione del bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti (*nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*) della (*nome della società*) attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (*anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso del semestre*) e
- l'effettiva applicazione

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale abbreviato, nel corso del periodo (*indicare il periodo di riferimento*).

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (*indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti*).

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio semestrale abbreviato:

- a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella

Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

3.2 La relazione intermedia sulla gestione comprende un'analisi attendibile dei riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. La relazione intermedia sulla gestione comprende, altresì, un'analisi attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

Data:

Firma organi amministrativi delegati

.....

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

.....

ALLEGATO 3F

Istruzioni per la comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati

1. Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati comunicano le operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali azioni o quote, nonché strumenti finanziari, anche derivati collegati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni o quote, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti:

a) effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo al quale appartengono gli stessi emittenti;

b) effettuate per conto dei soggetti di cui alla lettera *a)* da soggetti da essi appositamente incaricati, con esclusione delle operazioni eseguite da intermediari autorizzati, al fine di sostenere la liquidità degli strumenti quotati in adempimento di specifiche disposizioni previste dalla disciplina dei mercati regolamentati.

2. Non sono comunicate, a norma del presente regolamento, le operazioni effettuate tra le società direttamente o indirettamente controllate dall'emittente.

3. I soggetti indicati al paragrafo 1, con riferimento alle operazioni previste dallo stesso paragrafo, inviano al pubblico comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema allegato alle presenti istruzioni. Per ciascuna azione, quota di fondo chiuso o strumento finanziario ad esse collegato deve essere inviata separata comunicazione. Per le operazioni effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati da società appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine sulle azioni o su strumenti finanziari collegati alle azioni od indici sulle azioni, è data separata indicazione secondo il citato schema.

4. La comunicazione contenente le operazioni effettuate in ciascun mese è trasmessa al pubblico entro i primi sette giorni lavorativi del mese successivo.

5. Le comunicazioni sono inviate al pubblico mediante trasmissione:

a) del citato schema nel formato Pdf testo, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I; e

b) del citato schema nel formato XML disponibile sul sito internet della Consob al meccanismo di stoccaggio autorizzato, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

6. Gli obblighi di comunicazione indicati al paragrafo 5, lettere a) e b) possono, in alternativa a quanto ivi previsto, essere adempiuti mediante utilizzo dello SDIR rispettando le modalità tecniche e il formato eventualmente previsti dallo stesso SDIR.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico, per la diffusione delle informazioni previste dall'articolo 87 non si applicano le modalità indicate nel paragrafo 5 e gli emittenti valori mobiliari rispettano l'articolo 65-bis mediante invio dell'Allegato 3F alla Consob, entro i primi tre giorni lavorativi del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, per mezzo del sistema di trasmissione basato su internet, le cui specifiche tecniche e i relativi codici di accesso sono consegnati dalla Consob agli emittenti azioni ovvero alle società di gestione di fondi chiusi le cui quote sono ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, secondo modalità indicate dalla stessa Consob.

Le informazioni contenute nelle comunicazioni sono rese note al pubblico dalla Consob mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi comunicano alla Consob, entro quindici giorni dall'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ovvero delle quote dei fondi da esse gestiti, il nominativo del referente per le comunicazioni a cui saranno attribuiti codici di accesso al sistema di trasmissione delle comunicazioni basato su internet. In tale caso la prima comunicazione alla Consob deve avvenire entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati consegnati le specifiche tecniche e i codici di accesso da parte della Consob e deve riferirsi all'operatività effettuata a partire dal giorno in cui è stata disposta l'ammissione alla negoziazione delle azioni o quote.

ALLEGATO 3I

Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Diffusione dell'Informazione

1. DEFINIZIONI

Nella presente comunicazione si intendono per:

- 1) “informazioni regolamentate”: le informazioni indicate nell’articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;
- 2) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato da una società di capitale in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 113-ter del Testo unico, del Regolamento Emittenti di relativa attuazione e del presente Allegato;
- 3) “utilizzatori” dello SDIR: gli emittenti valori mobiliari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell’emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, nonché altri soggetti che utilizzano lo SDIR in modo facoltativo;
- 4) “meccanismo di stoccaggio autorizzato”: meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall’articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato, da una società di capitale, in aderenza ai requisiti previsti nel Capo VIII-ter e nell’Allegato 3L;
- 5) “media”: agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni regolamentate ricevute dallo SDIR a cui sono connessi;
- 6) “organi di controllo”: Consob e società di gestione del mercato per il quale è stata richiesta o autorizzata l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari;
- 7) “referente per i necessari contatti”: persona indicata dall’utente dello SDIR al gestore dello SDIR, per fornire al gestore stesso e agli organi di controllo dati e informazioni in merito al processo di diffusione delle informazioni.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nei paragrafi successivi si applicano a:

- 1) soggetto che richiede l’autorizzazione per la gestione di uno SDIR;
- 2) SDIR.

3. REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE

3.1 Struttura organizzativa del gestore dello SDIR

L'attività di gestione di uno SDIR deve avere carattere autonomo rispetto ad altre attività svolte dal relativo gestore. Nel caso in cui il soggetto che gestisce uno SDIR presti altri servizi o esegua altre funzioni (come ad esempio: media, società di gestione del mercato, etc.), tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati, anche sotto il profilo contabile, dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.

Il gestore dello SDIR deve:

1. indicare in modo chiaro i servizi che fornisce nonché le tariffe che applica ai servizi stessi;
2. fornire alla Consob, senza alcun onere, ogni altra informazione pertinente lo SDIR da essa richiesta ai fini della vigilanza.

3.1.1 Certificazioni

Uno SDIR deve possedere le seguenti certificazioni:

1. ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità in ambiente di produzione) o equivalente;
2. ISO 27001:2005 (sicurezza informatica) o equivalente.

3.1.2 Governo dell'organizzazione e delle risorse umane

Il gestore dello SDIR deve:

- 1) adottare politiche e processi di *recruiting* e di ingaggio di risorse e fornitori esterni tali da minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante;
- 2) prevedere ed adottare processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche;
- 3) formalizzare piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.

3.1.3 Sicurezza fisica e ambientale

Il gestore dello SDIR deve adottare soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).

3.1.4 Protezione dagli attacchi eventuali

Il gestore dello SDIR deve adottare infrastrutture e soluzioni che garantiscano:

1. la rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da *malware* e la protezione dagli stessi;
2. la rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e la protezione dagli stessi.

3.1.5 Verifiche periodiche

Il gestore dello SDIR deve prevedere annualmente sessioni di audit e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, a valle delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.

3.1.6 Orario di operatività di uno SDIR

Uno SDIR deve:

1. essere in grado di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
2. essere in grado di diffondere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
3. disporre di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.

3.2 Utilizzatori dello SDIR

Il gestore dello SDIR deve possedere la lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.

La lista degli utenti deve essere costantemente e tempestivamente aggiornata e automaticamente sincronizzata con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al sistema SDIR.

In particolare la lista aggiornata degli utenti abilitati ad accedere al sistema deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

La lista dei referenti per i necessari contatti, deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

3.3 Connessioni ai media

Ai fini della realizzazione della tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, uno SDIR:

1. deve stabilire e mantenere un adeguato numero di connessioni con i media, caratterizzati da significativa esperienza e quota di mercato nel settore in cui operano, in Italia e negli altri Stati membri UE;
2. non può rifiutare, in assenza di idonee motivazioni, la connessione da parte dei media che ne facciano richiesta.

3.4 Ricezione e validazione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve essere in grado di ricevere e inviare elettronicamente ai media ai quali è connesso le informazioni regolamentate comunicate dagli utilizzatori. La ricezione da parte dello SDIR dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:

1. HTTPS;
2. SFTP.

Uno SDIR deve stabilire che l'invio delle informazioni regolamentate da parte degli utilizzatori avvenga nei seguenti formati standard:

1. PDF testo per i comunicati e documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL, a scelta dell'emittente¹;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Gli schemi che descrivono il formato dei file XML relativi all'informazione strutturata saranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:

- a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;
- b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;
- c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema deve erogare il servizio SDIR da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel sistema SDIR. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).

¹ Il formato XBRL può essere utilizzato per la trasmissione di documenti per i quali è prevista una tassonomia sul sito dell' "Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di tassonomie e di standard tecnologici in campo economico-finanziario" (XBRL Italia) (<http://www.xbrl.org/it/>).

Deve inoltre dotarsi di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).

Uno SDIR deve assicurare un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.

3.5 Elaborazione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve:

1. possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro; al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, “verticalmente ed orizzontalmente”, una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di “sconfinamento” da parte degli operatori;
2. avere la possibilità di effettuare registrazioni delle telefonate ricevute dagli utilizzatori aventi ad oggetto le informazioni regolamentate;
3. realizzare le funzionalità che consentano agli utilizzatori del sistema e agli organi di controllo di inviare informazioni strutturate;
4. registrare le informazioni regolamentate come “ricevute” appena l’informazione entra nello SDIR;
5. produrre la ricevuta di ritorno da inviare agli utilizzatori dello SDIR.

3.6 Blocco alla diffusione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve:

1. possedere sistemi automatici di blocco che trattengano per 15 minuti le informazioni regolamentate trasmesse a mercato aperto prima della diffusione ai media;
2. possedere sistemi che rimuovano il blocco di 15 minuti posto alle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse se richiesto dagli organi di controllo;
3. possedere sistemi che blocchino la diffusione di una informazione regolamentata se richiesto dagli organi di controllo, anche oltre i 15 minuti, fino a richiesta in senso opposto dello stesso organo di controllo;
4. possedere sistemi di blocco delle informazioni regolamentate, nel caso queste ultime debbano essere diffuse alla data e ora specificate dal soggetto che ha trasmesso l’informazione;
5. possedere sistemi che rimuovano il blocco posto sulle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse se richiesto dagli utilizzatori o dagli organi di controllo.

Le informazioni la cui diffusione è oggetto di blocco dovranno risiedere in un’ area del sistema a massimo livello di protezione.

3.7 Diffusione delle informazioni regolamentate ai media

Uno SDIR deve:

1. diffondere tempestivamente tutte le informazioni regolamentate ricevute, trascorsi i 15 minuti di blocco automatico nei casi previsti o nel momento in cui viene meno il blocco ai sensi del paragrafo 3.6.4;
2. dare priorità alle informazioni regolamentate trasmesse dalla Consob, se così richiesto dalla stessa autorità di vigilanza;
3. diffondere le informazioni regolamentate in accordo alle priorità definite, per ciascuna categoria di informazione, nell'Allegato 3N;
4. monitorare i propri sistemi per assicurare, con ragionevole certezza, che ogni informazione regolamentata elaborata sia diffusa con successo ai media ai quali lo stesso è connesso. Il fornitore deve in questo caso dotarsi di strumenti SIEM (Security Information and Event Management) per la rilevazione di comportamenti anomali, potenziali sintomi di attività volte a degradare, rallentare o interrompere il servizio in momenti critici.

Uno SDIR deve:

1. riattivare le trasmissioni non andate a buon fine appena possibile da quando lo stesso ha conoscenza della mancata ricezione;
2. registrare le informazioni regolamentate come “rilasciate” quando l'informazione è diffusa dallo SDIR;
3. rilasciare agli utilizzatori ricevuta dell'avvenuta diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse. Gli utilizzatori possono ritenere avvenuta la diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse ad uno SDIR quando abbiano ottenuto la citata ricevuta da almeno due media, di cui almeno uno a carattere europeo.

3.8 Formato delle informazioni regolamentate diffuse

Uno SDIR deve diffondere le informazioni regolamentate ad ogni media a cui è connesso nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso allo SDIR dagli utilizzatori in formato PDF testo.

3.9 Contenuto delle informazioni regolamentate diffuse

Uno SDIR deve garantire che tutte le informazioni regolamentate siano oggetto di automatica protocollazione e che vengano attribuiti ai documenti le seguenti informazioni di profilo:

- 1) identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
- 2) un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
- 3) la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
- 4) l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
- 5) il nome dell'utilizzatore;
- 6) uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
- 7) la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
- 8) la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR.

Le informazioni di profilo e una chiara indicazione della fine del documento, devono essere incluse nel comunicato diffuso.

Al fine di facilitare l'invio dell'informazione, lo SDIR dovrà proporre la lista dei codici identificativi delle informazioni regolamentate dalla quale l'utilizzatore selezionerà i codici opportuni.

3.10 Presidi in caso di disfunzioni operative e back-up dei dati

Uno SDIR deve possedere adeguati presidi operativi in caso di possibili disfunzioni della propria operatività. Tali presidi devono assicurare che vi sia la minima disfunzione nella continuità delle operazioni dello SDIR.

In caso di interruzione del servizio deve essere garantita la tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del sistema sia agli organi di controllo.

Uno SDIR deve garantire l'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati ed il back-up completo dei dischi di sistema.

Uno SDIR deve garantire la presenza di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.

3.11 Accesso riservato agli organi di controllo

Uno SDIR deve diffondere sul proprio circuito, senza oneri, tutte le informazioni inviate dagli organi di controllo.

Deve inoltre garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di:

1. visualizzare le informazioni regolamentate secondo l'ordine di ricezione da parte dello SDIR;
2. visualizzare le informazioni regolamentate soggette a embargo o a ritardo di diffusione (15 minuti) prima della diffusione;
3. consultare l'elenco dei riferimenti delle informazioni regolamentate diffuse con le relative informazioni di profilo con una profondità storica "*on line*" di almeno ventiquattro mesi e "*off line*", su richiesta, relative ai tre anni precedenti; l'elenco dei riferimenti deve comprendere le seguenti informazioni:
 - a. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
 - b. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
 - c. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
 - d. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
 - e. il nome dell'utilizzatore;
 - f. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
 - g. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
 - h. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
 - i. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
 - j. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.

4. mettere a disposizione le funzionalità di blocco delle informazioni, come previsto par.3.6;
5. visualizzare la lista dei “referenti per i necessari contatti” e delle apposite informazioni di profilo.

Inoltre uno SDIR deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di acquisire nei propri sistemi il seguente insieme di informazioni, in formato elettronico:

1. identificazione dell’informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l’informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l’identificativo univoco dell’utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell’utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l’ora di ricezione dell’informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l’ora di diffusione dell’informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l’ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall’utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall’emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell’utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;
15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l’elaborazione;
18. il testo integrale dell’informazione diffusa.

La profondità storica delle informazioni disponibili per la Consob deve essere pari ad almeno tre anni.

Tali informazioni saranno acquisite nei sistemi dell’Istituto come file XML mediante l’utilizzo di protocolli SFTP o HTTPS su rete Internet. Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

Le informazioni relative all’accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

Uno SDIR deve comunicare alla Consob i dettagli di indirizzamento di un server per l’eventuale invio di informazione regolamentata da pubblicare. Si dovrà poter comunicare utilizzando il protocollo SFTP o HTTPS. L’informazione regolamentata sarà inviata dalla Consob per la

diffusione in uno dei formati previsti. Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

3.12 Servizi di assistenza

Uno SDIR deve fornire servizi di assistenza agli utilizzatori, agli organi di controllo e ai media ai quali lo stesso è connesso almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

Uno SDIR deve attivare un indirizzo e-mail che consenta agli organi di controllo di comunicare con tutti i referenti degli utilizzatori dello SDIR.

Uno SDIR deve garantire la disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

3.13 Obblighi successivi alla concessione dell'autorizzazione

3.13.1 Report Annuale

Uno SDIR deve trasmettere alla Consob un report annuale che attesti la sussistenza nei 12 mesi precedenti di tutti i requisiti da parte dello SDIR stesso nonché il suo corretto funzionamento.

Il report annuale, da redigere secondo l'Allegato 3O, deve essere trasmesso alla Consob entro i 3 mesi successivi al termine di ciascun anno decorrente dall'ottenimento della autorizzazione.

3.13.2 Politiche di sicurezza dell'informazione

Uno SDIR deve produrre ed aggiornare con cadenza annuale un documento di politica di sicurezza.

Tale documento deve essere condiviso con Consob, che ha titolo a richiedere integrazioni e correzioni in merito.

3.14 Obblighi di informativa

Il gestore dello SDIR deve:

1. informare immediatamente la Consob nel caso di sospensione o termine della connessione con un media;
2. informare senza indugio gli utilizzatori e la Consob nel caso di disfunzioni nelle operazioni;
3. trasmettere tempestivamente alla Consob qualunque informazione la stessa richieda ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
4. informare senza indugio la Consob di ogni variazione nelle tariffe applicate agli utilizzatori;
5. trasmettere senza indugio alla Consob il report di ogni intervento significativo effettuato sul processo di elaborazione o di diffusione di un documento;
6. mantenere l'elenco dei media ad esso connessi nonché delle richieste di connessione non attivate con l'indicazione delle motivazioni della mancata connessione.

Uno SDIR a cui è stata revocata l'autorizzazione deve tempestivamente darne notizia agli utilizzatori nonché ad ogni media a cui lo stesso sia connesso.

In caso di malfunzionamento di una qualunque misura di sicurezza approntata, uno SDIR deve:

- 1) dare immediata comunicazione alla Consob del malfunzionamento;
- 2) appena possibile fornire alla Consob un dettagliato report del malfunzionamento e di ogni intervento intrapreso per correggerlo.

3.15 Tenuta delle registrazioni

Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate. Per ogni informazione regolamentata diffusa dallo SDIR, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;
15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione.

Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle informazioni regolamentate diffuse.

Uno SDIR a cui è stata revocata l'autorizzazione deve continuare a rispettare gli obblighi relativi alla tenuta delle registrazioni.

4. SERVIZI FACOLTATIVI

Lo SDIR può svolgere il servizio di trasmissione, in formato strutturato, ai media e al meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni indicate nell'Allegato 3F, paragrafo 5, lettere a) e b), e nell'Allegato 6, paragrafi 4, lettere a) e b), e 5, purché assicurati che le informazioni siano trasmesse sulla base dell'apposito formato XML disponibile sul sito internet della Consob.

ALLEGATO 3L
Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio

1. DEFINIZIONI

Nella presente comunicazione si intendono per:

- 1) “informazioni regolamentate”: le informazioni indicate nell’articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;
- 2) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato da una società di capitale in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 113-ter del Testo unico, del Regolamento Emittenti di relativa attuazione e dell’Allegato n. 3I;
- 3) “utilizzatori” del meccanismo di stoccaggio autorizzato: gli emittenti valori mobiliari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell’emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, nonché altri soggetti che utilizzano tale meccanismo in modo facoltativo;
- 4) “meccanismo di stoccaggio autorizzato”: meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall’articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato, da una società di capitale, in aderenza ai requisiti previsti nel Capo VIII-ter e nel presente allegato;
- 5) “media”: agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni regolamentate;
- 6) “organi di controllo”: Consob e società di gestione del mercato per il quale è stata richiesta o autorizzata l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari;
- 7) “referente per i necessari contatti”: persona indicata dall’utilizzatore dello SDIR al gestore dello SDIR, per fornire al gestore stesso e agli organi di controllo dati e informazioni in merito al processo di diffusione delle informazioni.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nei paragrafi successivi si applicano al:

1. soggetto che ha richiesto l’autorizzazione per la gestione di un meccanismo di stoccaggio;
2. meccanismo di stoccaggio.

3. REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE

3.1 Struttura organizzativa del gestore del meccanismo di stoccaggio

L’attività di un meccanismo di stoccaggio deve avere carattere autonomo rispetto ad altre attività poste in essere dal gestore. Nel caso in cui il soggetto che gestisce un meccanismo di stoccaggio

presti altri servizi o esegua altre funzioni (come ad esempio: media, società di gestione del mercato, etc.), tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati, anche sotto il profilo contabile, dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve:

1. indicare in modo chiaro i servizi che fornisce nonché le tariffe che applica ai servizi stessi;
2. garantire l'accesso gratuito alle informazioni stoccate da parte degli organi di controllo;
3. fornire alla Consob, senza alcun onere, ogni altra informazione pertinente il meccanismo di stoccaggio da essa richiesta ai fini della vigilanza.

3.1.1 Certificazioni

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere le seguenti certificazioni:

1. ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità in ambiente di produzione) o equivalente;
2. ISO 27001:2005 (sicurezza informatica) o equivalente.

3.1.2 Governo dell'organizzazione e delle risorse umane

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve:

1. adottare politiche e processi di *recruiting* e di ingaggio di risorse e fornitori esterni tali da minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante;
2. prevedere ed adottare processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche;
3. formalizzare piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.

3.1.3 Sicurezza fisica e ambientale

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve adottare soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).

3.1.4 Protezione dagli attacchi eventuali

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve adottare infrastrutture e soluzioni che garantiscano:

1. la rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da *malware* e la protezione dagli stessi;
2. la rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e la protezione dagli stessi.

3.1.5 Verifiche periodiche

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve prevedere annualmente sessioni di *audit* e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, ad esito delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.

3.1.6 Orario di operatività di un meccanismo di stoccaggio

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. essere in grado di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
2. essere in grado di fornire l'accesso alle informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
3. disporre di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e accesso alle informazioni non inferiore al 99% su base annua.

3.2 Utilizzatori del meccanismo di stoccaggio

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve possedere la lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.

La lista degli utenti deve essere costantemente e tempestivamente aggiornata e automaticamente sincronizzata con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al meccanismo di stoccaggio.

In particolare la lista aggiornata degli utenti abilitati ad accedere al sistema deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

La lista dei referenti del processo per i necessari contatti deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

3.3 Ricezione e validazione delle informazioni regolamentate

Il meccanismo di stoccaggio deve garantire l'interoperabilità tecnica con altri meccanismi di stoccaggio nello stesso Stato membro o in altri Stati membri UE.

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di ricevere elettronicamente le informazioni regolamentate dai suoi utilizzatori.

La ricezione dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano per loro conto deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:

1. HTTPS;
2. SFTP.

Un meccanismo di stoccaggio deve assicurare l'uso da parte degli utilizzatori e degli SDIR che comunicano per loro conto, dei seguenti formati standard:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL, a scelta dell'emittente;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso in di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Gli schemi che descrivono il formato dei file XML relativi all'informazione strutturata saranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto.

Un meccanismo di stoccaggio deve disporre di solidi sistemi volti a garantire la sicurezza dei mezzi di comunicazione adoperati dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano con il meccanismo per loro conto e deve fornire certezza per quanto riguarda la fonte dell'informazione registrata.

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:

- a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;
- b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica, al sistema di stoccaggio, le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;
- c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore.

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. A tal fine, i documenti devono essere resi non modificabili attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.

Nel caso in cui sia prevista una funzione di embargo delle informazioni regolamentate non ancora pubblicate, tali informazioni devono viaggiare, dall'utilizzatore al meccanismo di stoccaggio, in forma cifrata.

In quest'ultimo caso il meccanismo di stoccaggio deve possedere, inoltre, adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema di stoccaggio deve erogare il servizio da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel meccanismo di stoccaggio. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata non pubblicata deve essere soggetto a vincoli di

riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. dotarsi di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service-);
2. imporre ai soggetti che comunicano le informazioni regolamentate di indicare la data e l'ora di pubblicazione di tali informazioni che devono essere memorizzate nel meccanismo di stoccaggio;
3. memorizzare la data e l'ora di immissione nel meccanismo di stoccaggio, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano controllate dall'autorità competente prima dell'immissione (controllo ex ante) o dopo l'immissione (controllo ex post);
4. assicurare un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori;
5. disporre di una procedura di valutazione che consenta di esaminare e accettare o rifiutare deroghe per registrazioni tardive a causa di problemi tecnici inerenti al meccanismo di stoccaggio e inoltri non conformi;
6. offrire strumenti di ripristino che consentano agli utilizzatori di ricorrere ad altri meccanismi di registrazione anziché a quello prescritto quando quest'ultimo non funziona.

L'utilizzatore deve tuttavia essere obbligato a registrare nuovamente le informazioni tramite il meccanismo principale quando quest'ultimo sia di nuovo in funzione.

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di fornire la ricevuta di ritorno elettronica a fronte della ricezione dei documenti. Il meccanismo di stoccaggio deve o confermare la convalida della registrazione o respingere una registrazione adducendone le motivazioni e deve avere una funzione di non ripudio.

3.4 Elaborazione delle informazioni regolamentate

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro.

Al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate non pubbliche, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, “verticalmente ed orizzontalmente”, una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di “sconfinamento” da parte degli operatori.

3.5 Integrità delle informazioni regolamentate stoccate

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire che le informazioni regolamentate che esso detiene nella forma ricevuta dall'utilizzatore siano complete e che il contenuto delle informazioni regolamentate non possa essere modificato mentre esse sono stoccate. Qualora il meccanismo di stoccaggio accetti che le informazioni vengano registrate tramite mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, esso deve garantire, al momento della conversione dei documenti in documenti elettronici, che il contenuto delle informazioni sia completo e non abbia subito

modifiche rispetto a quello inviato in origine dal soggetto tenuto alla pubblicazione delle informazioni regolamentate.

Le informazioni che sono state inviate al meccanismo di stoccaggio e visualizzate non devono essere rimosse dal meccanismo di stoccaggio. Se è necessaria un'aggiunta o una correzione, l'informazione corretta o aggiuntiva deve segnalare l'elemento modificato ed essere identificata come correzione o aggiunta; in particolare, ogni rettifica deve generare una nuova versione della documentazione già inviata.

3.6 Convalida

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di convalidare le informazioni registrate, in altri termini deve attivare un esame automatico dei documenti registrati che ne verifichi l'aderenza tecnica alle norme previste, la completezza e l'accuratezza dei formati.

Un meccanismo di stoccaggio deve prevedere gli opportuni meccanismi di controllo atti a verificare almeno le seguenti caratteristiche:

- la correttezza sintattica delle informazioni strutturate;
- la correttezza del formato dei documenti inviati, che deve essere conforme ai formati previsti;
- la correttezza del nome del file che deve essere conforme alla convenzione prevista all'interno del meccanismo per la specifica categoria di documento.

Un meccanismo di stoccaggio deve disporre di sistemi atti a rilevare le interruzioni del collegamento elettronico e a richiedere la ritrasmissione dei dati la cui ricezione non sia andata a buon fine.

3.7 Formato delle informazioni accessibili per gli utenti finali

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. memorizzare tutte le informazioni regolamentate relative ad un particolare utilizzatore e renderle disponibili in formato *machine readable*¹ attraverso un sito Internet;
2. pubblicare le informazioni regolamentate agli utenti nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso al meccanismo di stoccaggio dagli utilizzatori, in formato PDF testo;
3. garantire l'accesso al pubblico delle informazioni stoccate entro un'ora dalla ricezione delle stesse, a tariffe accessibili;
4. nella presentazione dei propri servizi agli utenti finali distinguere tra l'offerta relativa alle informazioni regolamentate stoccate e quella relativa ai servizi supplementari a valore aggiunto;
5. offrire agli utenti finali la possibilità di ricercare, ordinare e consultare le informazioni regolamentate stoccate;
6. organizzare e classificare le informazioni regolamentate in categorie, tenendo conto almeno degli elementi di profilo da 1. a 12. di seguito enumerati;

¹ Il criterio relativo alla caratteristica "*machine readable*" fa riferimento alla possibilità di leggere i dati da un computer e al fatto di essere "conservati in luogo" e formato conosciuto anticipatamente da coloro che vogliono accedervi.

7. prevedere i seguenti meccanismi di ricerca delle informazioni:
 - a) testuali;
 - b) basati sugli elementi di profilo;
 - c) basati su combinazioni di elementi di profilo.
8. imporre agli utilizzatori di fornire gli elementi di profilo necessari quando procedono alla registrazione delle informazioni regolamentate;
9. modificare questi elementi di profilo nell'eventualità che sia richiesto dalla Consob.

Le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio devono essere conservate in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale delle informazioni regolamentate in qualunque posto si trovi l'utente. Garantire l'accesso alle informazioni regolamentate non significa tuttavia che copie stampate di tali informazioni debbano essere messe a disposizione dal meccanismo di stoccaggio.

Un meccanismo di stoccaggio deve registrare almeno i seguenti elementi di profilo relativamente alle informazioni regolamentate ricevute:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la lingua in cui il testo è redatto;
8. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR
9. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'utilizzatore sulle informazioni regolamentate;
12. la provenienza dell'informazione (SDIR, Consob, emittente.....).

3.8 Regime linguistico

Le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio devono essere conservate in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale delle informazioni regolamentate in qualunque posto si trovi l'utente. Garantire l'accesso alle informazioni regolamentate non significa tuttavia che copie stampate di tali informazioni debbano essere messe a disposizione dal meccanismo di stoccaggio.

Un meccanismo di stoccaggio deve stoccare tutte le versioni linguistiche disponibili delle informazioni regolamentate trasmesse dagli utilizzatori e facilitarvi l'accesso. Consentire l'accesso a tutte le versioni linguistiche non significa tuttavia che le informazioni debbano essere tradotte dal meccanismo di stoccaggio in lingue diverse da quelle in cui l'emittente le ha presentate.

I sistemi di ricerca del meccanismo di stoccaggio devono essere disponibili nella lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine ed almeno in una lingua di uso comune

nel settore della finanza internazionale.

3.9 Mantenimento delle informazioni pubblicate

Il meccanismo di stoccaggio deve consentire l'accesso al pubblico ai documenti stoccati "on line", con una profondità storica di almeno tre anni, e "off line", su richiesta, per ulteriori due anni precedenti la disponibilità on line.

3.10 Presidi in caso di disfunzioni operative e back-up dei dati

Un meccanismo di stoccaggio deve essere disponibile 24 ore al giorno 7 giorni a settimana. In caso di interruzione del servizio deve essere garantita la tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del meccanismo sia alla Consob.

Ogni operazione di manutenzione che richieda l'interruzione del servizio deve essere comunicata agli utilizzatori e alla Consob almeno 24 ore prima dell'interruzione del servizio.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire l'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati ed il back-up completo dei dischi di sistema.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la presenza di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.

3.11 Accesso riservato agli organi di controllo

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la disponibilità alla Consob, senza oneri, delle informazioni regolamentate stoccate.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di inviare al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate.

Tale collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

I file inviati dalla Consob avranno i seguenti formati:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

Le informazioni relative all'accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

A fronte del predetto invio, il meccanismo di stoccaggio deve trasmettere alla Consob una ricevuta di ritorno all'indirizzo i cui dettagli saranno comunicati successivamente.

Un meccanismo di stoccaggio deve inoltre garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di trasferire nei propri sistemi le informazioni regolamentate e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.

Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

Le informazioni relative all'accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

3.12 Servizi di assistenza

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

3.13 Obblighi successivi alla concessione dell'autorizzazione

3.13.1 Report Annuale

Un meccanismo di stoccaggio deve trasmettere alla Consob un report annuale che attesti l'esistenza nei 12 mesi precedenti di tutti i requisiti da parte del meccanismo di stoccaggio nonché il suo corretto funzionamento.

Il report annuale, da redigere secondo l'Allegato 3P, deve essere trasmesso alla Consob entro i 3 mesi successivi al termine di ciascun anno decorrente dall'ottenimento della autorizzazione.

3.13.2 Politiche di sicurezza dell'informazione

Un meccanismo di stoccaggio deve produrre ed aggiornare con cadenza annuale un documento di politica di sicurezza.

Tale documento deve essere condiviso con Consob, che può chiedere integrazioni e correzioni in merito.

3.14 Obblighi di informativa

Un meccanismo di stoccaggio deve:

- a) informare senza indugio gli utilizzatori e la Consob nel caso di disfunzioni nelle operazioni;
- b) fornire alla Consob i nominativi e i contatti del proprio personale disponibile durante l'orario di apertura dei mercati al fine di assistere la Consob nella propria attività di vigilanza;
- c) trasmettere tempestivamente alla Consob qualunque informazione la stessa richieda ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- d) in caso di malfunzionamento di una qualunque misura di sicurezza approntata:
 1. dare immediata comunicazione alla Consob del malfunzionamento;
 2. appena possibile fornire alla Consob un dettagliato report del malfunzionamento e di ogni intervento intrapreso per correggerlo;
- e) informare senza indugio la Consob di ogni variazione nelle tariffe applicate agli utilizzatori;
- f) trasmettere senza indugio alla Consob il report di ogni intervento significativo effettuato sul processo di elaborazione e di pubblicazione dei documenti;
- g) mantenere l'elenco degli utilizzatori ad esso connessi nonché delle richieste di connessione non attivate con l'indicazione delle motivazioni della mancata connessione;
- h) dare tempestivamente notizia della revoca dell'autorizzazione agli utilizzatori.

3.15 Tenuta delle registrazioni

Un meccanismo di stoccaggio deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 5 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.

Per ogni informazione regolamentata stoccata dal meccanismo, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte del meccanismo di stoccaggio;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto del quale le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;

15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dal meccanismo di stoccaggio ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dal meccanismo di stoccaggio a un documento durante l'elaborazione.

Un meccanismo di stoccaggio a cui è stata revocata l'autorizzazione deve continuare a rispettare gli obblighi relativi alla tenuta delle registrazioni.

ALLEGATO 3M
Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Filing

REQUISITI DI UN SISTEMA DI *FILING*

1. Adempimenti per il meccanismo di stoccaggio

Il fornitore del sistema di stoccaggio deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa, ai fini del *filing*, di trasferire nei sistemi dell'Istituto l'informazione regolamentata e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, (cfr. par. 3.11 dell'Allegato 3L).

Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

Devono, a tal fine, essere comunicati alla Consob i seguenti dettagli:

- a. Indirizzo del server e porta di comunicazione
- b. Username da utilizzare
- c. Password
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail)

I file da trasferire in Istituto devono essere nei seguenti formati:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

ALLEGATO 3N
Codici per la diffusione delle informazioni regolamentate¹

CODICI	CATEGORIE	INFORMAZIONI RILEVANTI - Descrizione	
IRAG	Andamento della gestione	Relazione annuale	finanziaria Comunicati concernenti l'approvazione dei dati contabili di esercizio;
IRAG	Andamento della gestione	Relazione semestrale	finanziaria Comunicati concernenti l'approvazione dei dati contabili del semestre
IRAG	Andamento della gestione	Resoconti intermedi sulla gestione	Comunicati concernenti l'approvazione dell'andamento intermedio della gestione
IRAG	Andamento della gestione	Giudizi della società di revisione	Comunicati concernenti il giudizio della società di revisione
IRAG	Andamento della gestione	Altre situazioni contabili infrannuali	Comunicati mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF
IRAG	Andamento della gestione	Budget / Piani industriali	Comunicati concernenti dati previsionali o obiettivi quantitativi
IRAG	Andamento della gestione	Profit warning / Earning surprise	Comunicati concernenti dati di conferma o revisione di dati previsionali già diffusi
IRAG	Andamento della gestione	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative all'andamento della gestione
IRAG	Andamento della gestione	Calendario eventi societari	Comunicati concernenti il programma delle riunioni degli organi sociali ed eventuali variazioni del programma
IRAG	Andamento della gestione	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative all'andamento della gestione

¹ **Note:**

1. Le informazioni regolamentate devono essere diffuse con le seguenti priorità:
 - informazioni rilevanti: priorità 1;
 - altre informazioni regolamentate: priorità 2;
 - avvisi: priorità 3.
2. I comunicati contenenti più categorie di informazioni riportano tutti i diversi codici relativi a dette categorie;
3. I comunicati contenenti informazioni ad integrazione di comunicati già diffusi riportano il medesimo codice dei comunicati precedenti.

IRED	Esercizio diritti	Dividendi	Approvazione distribuzione dividendi
IRED	Esercizio diritti	Assemblee	Convocazione assemblee
IRED	Esercizio diritti	Conversione strumenti finanziari	Informazioni sulla conversione degli strumenti finanziari
IRED	Esercizio diritti	Esercizio altri diritti	Informazioni sull'esercizio di altri diritti
IROS	Operazioni straordinarie	Acquisizione / Cessione	Comunicati concernenti operazioni e programmi relativi ad acquisizioni e/o cessioni di una società o di un'attività
IROS	Operazioni straordinarie	Fusione / Scissione	Comunicati concernenti operazioni e programmi relativi a fusioni e/o scissioni
IROS	Operazioni straordinarie	Partecipazioni rilevanti	Comunicati relativi a variazioni di partecipazioni rilevanti
IROS	Operazioni straordinarie	Aumento di capitale sociale	Comunicati concernenti decisioni e programmi relativi a aumenti di capitale sociale
IROS	Operazioni straordinarie	Riduzione di capitale sociale	Comunicati concernenti riduzioni di capitale sociale
IROS	Operazioni straordinarie	Emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili	Comunicati relativi all'emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili
IROS	Operazioni straordinarie	Modifiche dell'atto costitutivo	Comunicati concernenti modifiche dell'atto costitutivo
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Stock options</i>	Comunicati relativi: i) all'attribuzione da parte degli organi competenti di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori e ii) all'attuazione dei piani
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> - Decisioni su acquisto e/o alienazione di azioni proprie	Comunicati concernenti decisioni e programmi relativi a operazioni su azioni proprie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> - Inizio del programma di acquisto di azioni proprie	Comunicati concernenti i dettagli del programma di acquisto di azioni proprie previsti dal Regolamento Emittenti
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> - Esito del programma di acquisto di azioni proprie	Comunicati concernenti le informazioni e il commento sull'esito del programma previsti dal Regolamento Emittenti
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> - Operatività relativa a <i>safe harbour buy back</i>	Comunicati concernenti le informazioni previste dal Capo II del Regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003
IROS	Operazioni straordinarie	Sottoscrizione di un accordo / contratto	Comunicati concernenti la sottoscrizione di un accordo / contratto commerciale

IROS	Operazioni straordinarie	Lancio di un nuovo prodotto / servizio	Comunicati concernenti il lancio di un nuovo prodotto / servizio
IROS	Operazioni straordinarie	Attività di ricerca e sviluppo	Comunicati concernenti i risultati di un'attività di ricerca e sviluppo, le eventuali autorizzazioni, etc.
IROS	Operazioni straordinarie	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative a operazioni straordinarie
IROS	Operazioni straordinarie	Esclusione su richiesta dalle negoziazioni	Comunicati concernenti la delibera dell'Assemblea di richiesta di esclusione dalle negoziazioni
IROS	Operazioni straordinarie	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni straordinarie
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Promozione di un'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati, concernenti dettagli su un'offerta, effettuati da parte della società offerente
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Ricezione di un'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati, concernenti dettagli su un'offerta, effettuati da parte della società oggetto di offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Decadenza di un'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati concernenti la decadenza di un'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati concernenti le valutazioni in merito all'offerta effettuate dall'emittente gli strumenti finanziari oggetto di offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Offerta pubblica di acquisto / scambio - Aggiornamenti	Comunicati concernenti aggiornamenti su l'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Offerta pubblica di acquisto / scambio - Informazioni in corso di offerta	Comunicati di tutti i soggetti rilevanti nell'offerta durante il periodo di offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Offerta pubblica di acquisto / scambio - Risultati	Comunicati concernenti i risultati di un'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative ad un'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a un'offerta
IRCG	Corporate Governance	Presentazione liste	Comunicati relativi alla presentazione delle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali
IRCG	Corporate Governance	Nomine	Comunicati relativi alla nomina di componenti di organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave

IRCG	<i>Corporate Governance</i>	Dimissioni	Comunicati relativi alle dimissioni di componenti di organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave
IRCG	<i>Corporate Governance</i>	Adesione a codici di comportamento	Comunicati inerenti ai documenti relativi all'adesione a codici di comportamento
IRCG	<i>Corporate Governance</i>	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative alla <i>corporate governance</i>
IRCG	<i>Corporate Governance</i>	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative alla <i>corporate governance</i>
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Piani di ristrutturazione aziendale	Comunicati concernenti operazioni di ristrutturazione aziendali
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Piani di ristrutturazione finanziari	Comunicati concernenti operazioni di ristrutturazione finanziarie
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative a operazioni di riorganizzazione aziendale
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni di riorganizzazione aziendale

CODICI	CATEGORIE	ALTRE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE - Descrizione	
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Partecipazioni rilevanti	Comunicati relativi a variazioni di partecipazioni rilevanti
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Allegato 6 (Internal dealing)	Comunicazioni di operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate da soggetti rilevanti o persone ad essi strettamente legate
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Allegato 3F (Buy back)	Comunicazioni concernenti le informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Variazione capitale sociale	Comunicazioni relative alle variazioni del capitale sociale
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Patti parasociali	Comunicazioni contenenti estratti dei patti parasociali
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni inerenti agli strumenti finanziari

CODICI	CATEGORIE	AVVISI - Descrizione
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della relazione finanziaria annuale nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della relazione finanziaria semestrale nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità dei resoconti intermedi sulla gestione nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi ad acquisizioni e/o cessioni nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi a fusioni e/o scissioni nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi ad aumenti di capitale sociale nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della documentazione relativa all'emissione di obbligazioni nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della documentazione relativa a modifiche dell'atto costitutivo nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo relativo ai piani di <i>stock options</i> nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti informativi relativi a operazioni con parti correlate nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità dei documenti relativi alle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi a patrimoni destinati ad uno specifico affare nel sito <i>internet</i> della società e nel

		meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi ai provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi all'adesione a codici di comportamento nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità dei documenti relativi alle informazioni pubblicate nei precedenti 12 mesi nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Altri annunci

CODICI	CATEGORIE	DOCUMENTI - Descrizione
DOAG	Relazione finanziaria	Documenti relativi alla relazione finanziaria annuale
DOAG	Relazione finanziaria	Documenti relativi alla relazione finanziaria semestrale
DOAG	Relazione finanziaria	Documenti relativi ai resoconti intermedi sulla gestione
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi ad acquisizioni/cessioni
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi a fusioni/scissioni
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi ad aumenti di capitale
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi all'emissione di obbligazioni
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi a modifiche dell'atto costitutivo
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti informativi sui piani di <i>stock options</i>
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi all'acquisto e alienazione di azioni proprie
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi ad operazioni con parti correlate
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi alle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali

CONSOB

DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi a patrimoni destinati ad uno specifico affare
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi ai provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c.
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi all'adesione a codici di comportamento
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi alle informazioni pubblicate nei precedenti 12 mesi
DOAL	Documenti diversi	Altri documenti

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLO SDIR		
STRUTTURA ORGANIZZATIVA		
Denominazione società		
Attività svolte		
Servizi Forniti	Tariffe applicate	
Certificazioni		
Certificazioni	Possesso del requisito (SI/NO)	
ISO 9000 o equivalente		
ISO 27001 o equivalente		
Aspetto da valutare		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLO SDIR		
Separazione, anche sotto il profilo contabile, di eventuali altri servizi o funzioni svolti dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.		
Governo dell'organizzazione e delle risorse umane		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Politiche e processi di recruiting e di ingaggio di risorse e fornitori esterni mirate a minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante.		
Disponibilità di processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche.		
Disponibilità dei piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.		
Sicurezza fisica e ambientale		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLO SDIR		
Protezione dagli attacchi eventuali		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da malware e protezione dagli stessi.		
Disponibilità di sistemi di rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e di sistemi di protezione dagli stessi.		
Verifiche periodiche		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Programmazione di sessioni di audit annuali e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, a valle delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.		
Orario di operatività		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLO SDIR		
Capacità di diffondere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.		
Disponibilità di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLO SDIR		
UTILIZZATORI DELLO SDIR		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità della lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.		
Disponibilità di sistemi che consentano l'aggiornamento costante e tempestivo della lista di utenti e la sincronizzazione automatica con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al sistema SDIR.		
CONNESSIONE AI MEDIA		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di un adeguato numero di connessioni con i media, caratterizzati da significativa esperienza e quota di mercato nel settore in cui operano, in Italia e negli altri Stati membri UE.		
RICEZIONE E VALIDAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di ricezione e invio elettronico ai media ai quali lo SDIR è connesso delle informazioni regolamentate comunicate dagli utilizzatori e dagli organi di controllo. La ricezione da parte dello SDIR dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet: 1. HTTPS; 2. SFTP.		
Capacità di invio delle informazioni regolamentate da parte degli utilizzatori nei seguenti formati standard: 1. PDF testo per i comunicati e documenti; 2. XML per le informazioni strutturate; 3. XBRL, a scelta dell'emittente. 4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:</p> <p>a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;</p> <p>b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;</p> <p>c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore.</p>		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.</p>		
<p>Disponibilità di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Erogazione del servizio SDIR da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; disponibilità di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel sistema SDIR. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).</p>		
<p>Disponibilità di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).</p>		
<p>Disponibilità di un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.</p>		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro; al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, "verticalmente ed orizzontalmente", una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di "sconfinamento" da parte degli operatori.		
Possibilità di effettuare registrazioni delle telefonate ricevute dagli utilizzatori aventi ad oggetto le informazioni regolamentate.		
Disponibilità di funzionalità che consentano agli utilizzatori del sistema e agli organi di controllo di inviare informazioni strutturate.		
Disponibilità di sistemi che consentano la registrazione delle informazioni regolamentate come "ricevute" appena l'informazione entra nello SDIR.		
Disponibilità di sistemi in grado di produrre la ricevuta di ritorno da inviare agli utilizzatori dello SDIR.		
BLOCCO ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di sistemi automatici di blocco che trattengano per 15 minuti le informazioni regolamentate trasmesse a mercato aperto prima della diffusione ai media.		
Disponibilità di sistemi che rimuovano il blocco di 15 minuti posto alle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse, se richiesto dagli organi di controllo.		
Disponibilità di sistemi di blocco delle informazioni regolamentate, nel caso in cui queste ultime debbano essere diffuse alla data e ora specificate dal soggetto che ha trasmesso l'informazione.		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

Disponibilità di sistemi che rimuovano il blocco posto sulle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse se richiesto dagli utilizzatori o dagli organi di controllo		
Memorizzazione in un' area del sistema a massimo livello di protezione delle informazioni la cui diffusione è oggetto di blocco.		
DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE AI MEDIA		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di diffusione tempestiva, trascorsi i 15 minuti di blocco automatico nei casi previsti, di tutte le informazioni regolamentate ricevute.		
Capacità di dare priorità alle informazioni regolamentate trasmesse dalla Consob, se così richiesto dalla stessa autorità di vigilanza.		
Capacità di diffondere le informazioni regolamentate in accordo alle priorità definite, per ciascuna categoria di informazione, nell'Allegato 3N.		
Capacità di dare priorità alle informazioni regolamentate trasmesse dalla Consob, se così richiesto dalla stessa autorità di vigilanza.		
Capacità di monitorare i propri sistemi per assicurare, con ragionevole certezza, che ogni informazione regolamentata elaborata sia diffusa con successo ai media ai quali lo stesso è connesso. Il fornitore deve in questo caso dotarsi di strumenti SIEM (Security Information and Event Management) per la rilevazione di comportamenti anomali, potenziali sintomi di attività volte a degradare, rallentare o interrompere il servizio in momenti critici.		
Capacità di riattivare le trasmissioni non andate a buon fine appena possibile da quando lo stesso ha conoscenza della mancata ricezione.		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

Capacità di registrare le informazioni regolamentate come "rilasciate" quando l'informazione è diffusa dallo SDIR.		
Capacità di rilasciare agli utilizzatori ricevuta dell'avvenuta diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse. Gli utilizzatori possono ritenere avvenuta la diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse ad uno SDIR quando abbiano ottenuto la citata ricevuta da almeno due media, di cui almeno uno a carattere europeo.		
FORMATO DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE DIFFUSE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di diffondere le informazioni regolamentate ad ogni media a cui è connesso nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso allo SDIR dagli utilizzatori in formato PDF testo.		
CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE DIFFUSE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

<p>Capacità di garantire che tutte le informazioni regolamentate siano oggetto di automatica protocollazione e che vengano attribuite ai documenti le seguenti informazioni di profilo: 1) identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2) un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3) la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4) l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); 5) il nome dell'utilizzatore; 6) uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7) la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 8) la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;</p> <p>Le informazioni di profilo e una chiara indicazione della fine del documento, devono essere incluse nel comunicato diffuso.</p>		
<p>Capacità di proporre la lista dei codici identificativi delle informazioni regolamentate dalla quale l'utilizzatore selezionerà i codici opportuni.</p>		
PRESIDI IN CASO DI DISFUNZIONI OPERATIVE E BACK-UP DEI DATI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Disponibilità di adeguati presidi operativi in caso di possibili disfunzioni della propria operatività. Tali presidi devono assicurare che vi sia la minima disfunzione nella continuità delle operazioni dello SDIR.</p>		
<p>Garanzia di tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del sistema sia agli organi di controllo.</p>		
<p>Garanzia dell'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati e del back-up completo dei dischi di sistema.</p>		
<p>Disponibilità di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.</p>		
ACCESSO RISERVATO AGLI ORGANI DI CONTROLLO		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità a diffondere sul proprio circuito, senza oneri, tutte le informazioni inviate dagli organi di controllo.		
Disponibilità a garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di visualizzare le informazioni regolamentate secondo l'ordine di ricezione da parte dello SDIR		
Disponibilità a garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di visualizzare le informazioni regolamentate soggette a embargo o a ritardo di diffusione (15 minuti) prima della diffusione.		
<p>Disponibilità a garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di consultare l'elenco dei riferimenti delle informazioni regolamentate diffuse con le relative informazioni di profilo con una profondità storica "on line" di almeno ventiquattro mesi e "off line", su richiesta, relative ai tre anni precedenti; l'elenco dei riferimenti deve comprendere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; b. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; c. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; d. l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); e. il nome dell'utilizzatore; f. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; g. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; h. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; i. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; j. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate. 		
Disponibilità delle funzionalità di blocco delle informazioni, come previsto nel paragrafo 3.6 dell'allegato 3I.		
Disponibilità di meccanismi atti a visualizzare la lista dei "referenti per i necessari contatti" e delle apposite informazioni di profilo.		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

<p>Garanzia di un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di acquisire nei propri sistemi il seguente insieme di informazioni in formato elettronico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); 5. il nome dell'utilizzatore; 6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media; 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate; 12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore; 13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate; 14. i dettagli di convalida della sicurezza; 15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR; 16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate; 17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione; 18. il testo integrale dell'informazione diffusa. 		
<p>Disponibilità delle informazioni per la Consob con una profondità storica di almeno tre anni.</p>		
<p>Disponibilità di un server per l'eventuale invio da parte di Consob di informazione regolamentata da pubblicare. Si dovrà poter comunicare utilizzando il protocollo SFTP o HTTPS. L'informazione regolamentata sarà inviata dalla Consob per la diffusione in uno dei formati previsti.L'eventuale descrizione del formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.</p>		
SERVIZI DI ASSISTENZA		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

Disponibilità a fornire servizi di assistenza agli utilizzatori, agli organi di controllo e ai media ai quali lo SDIR è connesso almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.		
Disponibilità di un indirizzo e-mail che consenta agli organi di controllo di comunicare con tutti i referenti degli utilizzatori dello SDIR		
Reperibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.</p> <p>Per ogni informazione regolamentata diffusa dallo SDIR, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); 5. il nome dell'utilizzatore; 6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media. 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate; 12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore; 13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate; 14. i dettagli di convalida della sicurezza; 15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR; 16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate; 17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione. 		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO				
STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
Denominazione società				
Attività svolte				
Servizi Forniti		Tariffe applicate		
Certificazioni		Possesso del requisito (SI/NO)		
ISO 9000 o equivalente				
ISO 27001 o equivalente				

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Separazione, anche sotto il profilo contabile, di eventuali altri servizi o funzioni svolti dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.		
Governo dell'organizzazione e delle risorse umane		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Politiche e processi di recruiting e di ingaggio di risorse e fornitori esterni mirate a minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante.		
Disponibilità di processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche.		
Disponibilità dei piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Sicurezza fisica e ambientale		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).		
Protezione dagli attacchi eventuali		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di sistemi di rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da malware e protezione dagli stessi.		
Disponibilità di sistemi di rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e di sistemi di protezione dagli stessi.		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Verifiche periodiche		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Programmazione di sessioni di audit annuali e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, a valle delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.		
Orario di operatività		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.		
Capacità di fornire l'accesso alle informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana		
Disponibilità di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO		
UTILIZZATORI DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità della lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.		
Disponibilità di sistemi che consentano l'aggiornamento costante e tempestivo della lista di utenti e la sincronizzazione automatica con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al sistema di stoccaggio.		
RICEZIONE E VALIDAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Garanzia dell'interoperabilità tecnica con altri meccanismi di stoccaggio nello stesso Stato membro o in altri Stati membri UE.		
Capacità di ricevere elettronicamente le informazioni regolamentate dai suoi utilizzatori.		
Capacità di ricezione dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano per loro conto anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet: 1. HTTPS; 2. SFTP.		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<p>Capacità di assicurare l'uso da parte degli utilizzatori e degli SDIR che comunicano per loro conto, dei seguenti formati standard:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDF testo per i comunicati e documenti; 2. XML per le informazioni strutturate; 3. XBRL, a scelta dell'emittente; 4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati. 		
<p>Disponibilità di solidi sistemi volti a garantire la sicurezza dei mezzi di comunicazione adoperati dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano con il meccanismo per loro conto e forniscono certezza per quanto riguarda la fonte dell'informazione registrata.</p>		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale; b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica, al sistema di stoccaggio, le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore; c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore. 		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.</p>		
<p>Disponibilità di adeguati sistemi che consentano, nel caso in cui sia prevista una funzione di embargo delle informazioni regolamentate non ancora pubblicate, di far viaggiare tali informazioni, dall'utilizzatore al meccanismo di stoccaggio, in forma cifrata.</p>		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Disponibilità di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema di stoccaggio deve erogare il servizio da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel meccanismo di stoccaggio. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata non pubblicata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).		
Disponibilità di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).		
Disponibilità di sistemi e soluzioni adeguati ad imporre ai soggetti che comunicano le informazioni regolamentate l'obbligo di indicare la data e l'ora di pubblicazione di tali informazioni, da memorizzare nel meccanismo di stoccaggio.		
Disponibilità di sistemi adeguati a garantire la memorizzazione della data e dell'ora di immissione nel meccanismo di stoccaggio, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano controllate dall'autorità competente prima dell'immissione (controllo ex ante) o dopo l'immissione (controllo ex post).		
Disponibilità di un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.		
Disponibilità di un'adeguata procedura di valutazione che consenta di esaminare e accettare o rifiutare deroghe per registrazioni tardive a causa di problemi tecnici inerenti al meccanismo di stoccaggio e inoltri non conformi.		
Disponibilità di strumenti di ripristino che consentano agli utilizzatori di ricorrere ad altri meccanismi di registrazione anziché a quello prescritto quando quest'ultimo non funzioni.		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Disponibilità di sistemi in grado di fornire la ricevuta di ritorno elettronica a fronte della ricezione dei documenti. Il meccanismo di stoccaggio deve o confermare la convalida della registrazione o respingere una registrazione adducendone le motivazioni e deve avere una funzione di non ripudio.		
--	--	--

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro; al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, "verticalmente ed orizzontalmente", una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di "sconfinamento" da parte degli operatori.		
INTEGRITA' DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE STOCCATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di un sistema che garantisca che le informazioni regolamentate che il sistema di stoccaggio detiene nella forma ricevuta dall'utilizzatore siano complete e che il contenuto delle informazioni regolamentate non possa essere modificato mentre esse sono stoccate. Qualora il meccanismo di stoccaggio accetti che le informazioni vengano registrate tramite mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, esso deve garantire, al momento della conversione dei documenti in documenti elettronici, che il contenuto delle informazioni sia completo e non abbia subito modifiche rispetto a quello inviato in origine.		
Disponibilità di adeguati sistemi che garantiscano che le informazioni che sono state inviate al meccanismo di stoccaggio e visualizzate non siano rimosse dal meccanismo di stoccaggio. Se è necessaria un'aggiunta o una correzione, l'informazione corretta o aggiuntiva deve segnalare l'elemento modificato ed essere identificata come correzione o aggiunta; in particolare, ogni rettifica deve generare una nuova versione della documentazione già inviata.		
CONVALIDA		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di convalidare le informazioni registrate, ovvero di attivare un esame automatico dei documenti registrati che ne verifichi l'aderenza tecnica alle norme previste, la completezza e l'accuratezza dei formati		
Disponibilità di opportuni meccanismi di controllo atti a verificare almeno le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">• la correttezza sintattica delle informazioni strutturate;• la correttezza del formato dei documenti inviati, che deve essere conforme ai formati previsti;• la correttezza del nome del file che deve essere conforme alla convenzione prevista all'interno del meccanismo per la specifica categoria di documento.		
Disponibilità di sistemi atti a rilevare le interruzioni del collegamento elettronico e a richiedere la ritrasmissione dei dati la cui ricezione non sia andata a buon fine.		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

FORMATO DELLE INFORMAZIONI ACCESSIBILI PER GLI UTENTI FINALI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di sistemi adeguati a memorizzare tutte le informazioni regolamentate relative ad un particolare utilizzatore e renderle disponibili in formato machine readable attraverso un sito Internet.		
Disponibilità di sistemi adeguati a pubblicare le informazioni regolamentate agli utenti nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso al meccanismo di stoccaggio dagli utilizzatori, in formato PDF testo.		
Disponibilità di sistemi adeguati a garantire l'accesso al pubblico delle informazioni stoccate entro un'ora dalla ricezione delle stesse, a tariffe accessibili.		
Capacità di distinguere, nella presentazione dei propri servizi agli utenti finali, tra l'offerta relativa alle informazioni regolamentate stoccate e quella relativa ai servizi supplementari a valore aggiunto.		
Disponibilità di sistemi adeguati ad offrire agli utenti finali la possibilità di ricercare, ordinare e consultare le informazioni regolamentate stoccate.		
Disponibilità di sistemi adeguati a organizzare e classificare le informazioni regolamentate in categorie, tenendo conto almeno degli elementi di profilo da 1. a 12. enumerati nell'Allegato 3L par.3.7.		
Disponibilità di sistemi che prevedano i seguenti meccanismi di ricerca delle informazioni: a) testuali; b) basati sugli elementi di profilo; c) basati su combinazioni di elementi di profilo.		
Disponibilità di sistemi che impongano agli utilizzatori di fornire gli elementi di profilo necessari, quando procedono alla registrazione delle informazioni regolamentate.		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Disponibilità di sistemi che consentano di modificare questi elementi di profilo nell'eventualità che sia richiesto dalla Consob.		
Disponibilità di sistemi che consentano di conservare le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale di tali informazioni in qualunque posto si trovi l'utente.		
<p>Disponibilità di sistemi che consentano di registrare almeno i seguenti elementi di profilo relativamente alle informazioni regolamentate ricevute:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); 5. il nome dell'utilizzatore; 6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7. la lingua in cui il testo è redatto; 8. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR 9. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'utilizzatore sulle informazioni regolamentate; 12. la provenienza dell'informazione (SDIR, Consob, emittente.....). 		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

REGIME LINGUISTICO		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di stoccare tutte le versioni linguistiche disponibili delle informazioni regolamentate trasmesse dagli utilizzatori e facilitarvi l'accesso. Consentire l'accesso a tutte le versioni linguistiche non significa tuttavia che le informazioni debbano essere tradotte dal meccanismo di stoccaggio in lingue diverse da quelle in cui l'emittente le ha presentate.		
Disponibilità di sistemi di ricerca nella lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine ed almeno in una lingua di uso comune nel settore della finanza internazionale.		
MANTENIMENTO DELLE INFORMAZIONI PUBBLICATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di consentire l'accesso al pubblico ai documenti stoccati "on line", con una profondità storica di almeno tre anni, e "off line", su richiesta, per ulteriori due anni precedenti la disponibilità on line		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

PRESIDI IN CASO DI DISFUNZIONI OPERATIVE E BACK-UP DEI DATI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di garantire la disponibilità del meccanismo di stoccaggio 24 ore al giorno 7 giorni a settimana.		
Garanzia di tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del sistema sia agli organi di controllo.		
Garanzia dell'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati e del back-up completo dei dischi di sistema.		
Disponibilità di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

ACCESSO RISERVATO AGLI ORGANI DI CONTROLLO		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Disponibilità a garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di inviare al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate. Tale collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SFTP; 2. HTTPS. <p>I file inviati dalla Consob avranno i seguenti formati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDF testo per i documenti; 2. XML per le informazioni strutturate; 3. XBRL; 4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati. 		
<p>Disponibilità a trasmettere alla Consob, a fronte di invio di documentazione regolamentata, una ricevuta di ritorno all'indirizzo i cui dettagli saranno comunicati successivamente.</p>		
<p>Disponibilità a garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di trasferire nei propri sistemi le informazioni regolamentate e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.</p> <p>Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SFTP; 2. HTTPS. 		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

SERVIZI DI ASSISTENZA		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.		
TENUTA DELLE REGISTRAZIONI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<p>Possesso di efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 5 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.</p> <p>Per ogni informazione regolamentata stoccata dal meccanismo, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); 5. il nome dell'utilizzatore; 6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte del meccanismo di stoccaggio; 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate; 12. il nome del soggetto che comunica al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore; 13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto del quale le informazioni regolamentate sono comunicate; 14. i dettagli di convalida della sicurezza; 15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR; 16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dal meccanismo di stoccaggio ad avere accesso alle informazioni regolamentate; 17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dal meccanismo di stoccaggio a un documento durante l'elaborazione. 		
--	--	--

ALLEGATO 4
ASSETTI PROPRIETARI

QUADRO 1.3							
SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE							
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA							
comune sede legale		via		cap	sigla provincia	stato	telefono
AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE E INDIRECTAMENTE DAL DICHIARANTE							
numero totale azioni o quote possedute					in % capitale sociale con diritto di voto		
di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria					in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria		
numero azioni con diritto di voto possedute					in % capitale sociale con diritto di voto		
di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria					in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria		
valore nominale		valuta		causale dichiarazione		codice operazione	
SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE							
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA							
comune sede legale		via		cap	sigla provincia	stato	telefono
AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE E INDIRECTAMENTE DAL DICHIARANTE							
numero totale azioni o quote possedute					in % capitale sociale con diritto di voto		
di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria					in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria		
numero azioni con diritto di voto possedute					in % capitale sociale con diritto di voto		
di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria					in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria		
valore nominale		valuta		causale dichiarazione		codice operazione	

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

QUADRO 2.1 PARTECIPANTE					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

QUADRO 2.2 PARTECIPATA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante	A	B	C	D	E

QUADRO 2.3 AZIONI O QUOTE POSSEDUTE				
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO ¹	
TITOLO POSSESSO	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie
Proprietà ² Riportato o Prestatore Riportatore o Prestatario Intestazione per conto terzi ³ Gestione del risparmio ³				
Pegno ⁴ Usufrutto ⁴ Deposito ⁴ Diritto di voto per vincoli contrattuali ⁴				
<i>Totale</i> <i>In % capitale corrispondente</i>				

N. fogli Allegato A ... N. fogli Allegato B ... N. fogli Allegato C ... N. fogli Allegato D ...

¹ Riempire Allegato A.

² Se le azioni sono possedute almeno in parte per il tramite di una società fiduciaria, riempire Allegato B.

³ Riempire Allegato C.

⁴ Riempire Allegato D.

SEZIONE 3: ALLEGATI

Allegato A

Soggetti che esercitano il diritto di voto su azioni o quote possedute dal partecipante.

QUADRO 3.1						
SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO						
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale	Via	cap	sigla provincia	stato	telefono	
TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO			Numero Azioni o Quote Votanti		Numero Azioni o Quote Ordinarie	
Pegno Usufrutto Riportatore Riportato Deposito Diritto di voto per vincoli contrattuali <i style="text-align: right;">Totale In % capitale corrispondente</i>						
SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO						
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale	Via	cap	sigla provincia	stato	telefono	
TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO			Numero Azioni o Quote Votanti		Numero Azioni o Quote Ordinarie	
Pegno Usufrutto Riportatore Riportato Deposito Diritto di voto per vincoli contrattuali <i style="text-align: right;">Totale In % capitale corrispondente</i>						

Fiduciario o interposta persona titolare delle azioni o quote

QUADRO 3.2					
SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA					
Se interposta persona cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se società fiduciaria ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale		via	cap	sigla provincia	stato telefono
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO		
	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	
<i>Totale</i> <i>In % capitale corrispondente</i>					
SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA					
Se interposta persona cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se società fiduciaria ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale		via	cap	sigla provincia	stato telefono
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO		
	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	
<i>Totale</i> <i>In % capitale corrispondente</i>					

Effettivi proprietari delle azioni o quote possedute da un fiduciario o da una interposta persona a titolo di "intestazione per conto terzi".

QUADRO 3.3					
Numero soggetti che hanno ceduto l'intestazione					
QUADRO 3.4					
SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI INTESATE A FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA					
Se persona fisica			Se persona giuridica		
cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO		
	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	
<i>N. azioni o quote In % capitale corrispondente</i>					
SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI INTESATE A FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA					
Se persona fisica			Se persona giuridica		
cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO		
	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	
<i>N. azioni o quote In % capitale corrispondente</i>					

Proprietari delle azioni o quote il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce

QUADRO 3.5					
Numero soggetti proprietari					
QUADRO 3.6					
SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI DELLE QUALI E' PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
			Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	
<i>Totale</i> <i>In % capitale corrispondente</i>					
SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI DELLE QUALI E' PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
			Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	
<i>Totale</i> <i>In % capitale corrispondente</i>					

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONE DI PERDITA DEL CONTROLLO

QUADRO 4.1 OPERAZIONI DI FUSIONE					
SOCIETA' INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

**QUADRO 4.2
DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO**

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
--------------------	-----	-----	--------------------	-------	----------

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
--------------------	-----	-----	--------------------	-------	----------

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
--------------------	-----	-----	--------------------	-------	----------

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
--------------------	-----	-----	--------------------	-------	----------

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
--------------------	-----	-----	--------------------	-------	----------

MODELLO 120 B

**COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POTENZIALI
EX ARTICOLO 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99**

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

QUADRO 1.1 DICHIARANTE			
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale num.iscriz.CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale num.iscriz.CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	
comune sede legale		via	
cap	sigla provincia	stato	telefono..... fax

DATA DELL'OPERAZIONE _____

DATA DELLA DICHIARAZIONE _____

N. FOGLI COMPLESSIVI _____

Firma del dichiarante o del legale rappresentante

EVENTUALI OSSERVAZIONI

QUADRO 1.2
SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
num. iscriz. CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale	Via
--------------------------	-----------

cap	sigla provincia	stato	Telefono
-----------	-----------------------	-------------	----------------

**QUADRO 1.3
PARTECIPAZIONE POTENZIALE IN ACQUISTO**

	AZIONI VOTANTI		AZIONI ORDINARIE	
	NUMERO	IN % CAPITALE VOTANTE (4)	NUMERO	IN % CAPITALE ORDINARIO
Azioni che si possono acquistare di propria iniziativa - per esercizio facoltà contrattuali (1) - per conversione strumenti finanziari (2) - per esercizio warrant (3)				
TOTALE				

(1) Specificare la tipologia contrattuale e la data/periodo di esercizio o di regolamento

(2) Specificare il tipo di strumento e il periodo di conversione

(3) Specificare il periodo di esercizio

(4) Di tale percentuale si deve tenere conto ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo

EVENTUALI OSSERVAZIONI

QUADRO 1.4 PARTECIPAZIONE POTENZIALE IN VENDITA				
	AZIONI VOTANTI		AZIONI ORDINARIE	
	NUMERO	IN % CAPITALE VOTANTE (2)	NUMERO	IN % CAPITALE ORDINARIO
azioni che si possono vendere di propria iniziativa (1)				
TOTALE				

(1) Specificare la tipologia contrattuale e la data/periodo di esercizio o di regolamento

(2) Di tale percentuale si deve tenere conto ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo

EVENTUALI OSSERVAZIONI

SEZIONE 2: SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE

QUADRO 2.1 SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE			
Se persona fisica		Se persona giuridica	
cognome		ragione sociale	
nome		eventuale sigla sociale	
sesso		forma giuridica	
luogo di nascita		data di costituzione	
data di nascita		codice fiscale	
codice fiscale		num.iscriz.CCIAA	
num.iscriz.CCIAA		sigla provincia iscrizione CCIAA	
sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale		via	
cap	sigla provincia	stato	telefono

Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante	A	B	C	D	E
---	---	---	---	---	---

QUADRO 2.2 PARTECIPAZIONE POTENZIALE IN ACQUISTO				
	AZIONI VOTANTI		AZIONI ORDINARIE	
	NUMERO	IN % CAPITALE VOTANTE (4)	NUMERO	IN % CAPITALE ORDINARIO
Azioni che si possono acquistare di propria iniziativa - per esercizio facoltà contrattuali (1) - per conversione strumenti finanziari (2) - per esercizio warrant (3)				
TOTALE				

(1) Specificare la tipologia contrattuale e la data/periodo di esercizio o di regolamento

(2) Specificare il tipo di strumento e il periodo di conversione

(3) Specificare il periodo di esercizio

(3) Di tale percentuale si deve tenere conto ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo

OSSERVAZIONI

QUADRO 2.3 PARTECIPAZIONE POTENZIALE IN VENDITA				
	AZIONI VOTANTI		AZIONI ORDINARIE	
	NUMERO	IN % CAPITALE VOTANTE (2)	NUMERO	IN % CAPITALE ORDINARIO
azioni che si possono vendere di propria iniziativa (1)				
TOTALE				

(1) Specificare la tipologia contrattuale e la data/periodo di esercizio o di regolamento

(2) Di tale percentuale si deve tenere conto ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo

OSSERVAZIONI

MODELLO 120 C

**COMUNICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
EX ARTICOLO 120 D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998**

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

QUADRO 1.1 TIPO DICHIARAZIONE			
Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. a) Regolamento n. 11971/99		Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. b) Regolamento n. 11971/99	

QUADRO 1.2 DICHIARANTE					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	Via	cap	sigla provincia	stato	telefono
Data dell'operazione GG/MM/AAAA					

Data della dichiarazione GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante o del legale rappresentante

N. fogli complessivi ...

Eventuali osservazioni

QUADRO 1.3							
SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE							
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA							
comune sede legale		via		cap	sigla provincia	stato	telefono
STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE							
numero totale strumenti posseduti				in % sul totale degli strumenti della medesima categoria			
numero strumenti con diritto di voto posseduti				in % sul totale degli strumenti della medesima categoria			
valore nominale				causale dichiarazione		codice operazione	

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

QUADRO 2.1 PARTECIPANTE					
Se persona fisica			Se persona giuridica		
cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	via	Cap	sigla provincia	stato	telefono

QUADRO 2.2 PARTECIPATA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	Via	Cap	sigla provincia	stato	telefono
Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante	A	B	C	D	E

QUADRO 2.3 STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI				
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO ⁵	
TITOLO POSSESSO	Numero Strumenti Finanziari Votanti		Numero Strumenti Finanziari Votanti	
Proprietà ⁶ Riportato o Prestatore Riportatore o Prestatario Intestazione per conto terzi ⁷ Gestione del risparmio Pegno ⁸ Usufrutto ⁴ Deposito ⁴ Diritto di voto per vincoli contrattuali ⁴				
<i>Totale</i> In % sul totale strumenti finanziari della medesima categoria				

N. fogli Allegato A ...

N. fogli Allegato B ...

N. fogli Allegato C ...

N. fogli Allegato D ...

⁵ Riempire Allegato A..

⁶ Se le azioni sono possedute almeno in parte per il tramite di una società fiduciaria, riempire Allegato B.

⁷ Riempire Allegato C.

⁸ Riempire Allegato D.

SEZIONE 3: ALLEGATI

Allegato A

Soggetti che esercitano il diritto di voto sugli strumenti finanziari posseduti

QUADRO 3.1						
SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO						
Se persona fisica Cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale	Via	cap	sigla provincia	stato	telefono	
TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO			Numero Strumenti Votanti			
Pegno Usufrutto Riportatore Riportato Deposito Diritto di voto per vincoli contrattuali <div style="text-align: right;"><i>Totale</i></div> In % su totale strumenti della medesima categoria						
SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO						
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale	Via	cap	sigla provincia	stato	telefono	
TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO			Numero Strumenti Votanti			
Pegno Usufrutto Riportatore Riportato Deposito Diritto di voto per vincoli contrattuali <div style="text-align: right;"><i>Totale</i></div> In % su totale strumenti della medesima categoria						

Fiduciario o interposta persona titolare degli strumenti finanziari

QUADRO 3.2						
SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA						
Se interposta persona			Se società fiduciaria			
cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale		via	cap	sigla provincia	Stato	telefono
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO			
	Numero Strumenti Votanti		Numero Strumenti Votanti			
<i>Totale</i> In % su totale strumenti della medesima categoria						

Effettivi proprietari degli strumenti finanziari posseduti da un fiduciario o da una interposta persona a titolo di "intestazione per conto terzi".

QUADRO 3.3						
Numero soggetti che hanno ceduto l'intestazione						
QUADRO 3.4						
SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI INTESTATI A FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA						
Se persona fisica Cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale		via	cap	sigla provincia	stato	telefono
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO			
	Numero Strumenti Votanti		Numero Strumenti Votanti			
<i>N. strumenti</i> In % su totale strumenti della medesima categoria						

Proprietari degli strumenti finanziari il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce

QUADRO 3.5					
Numero soggetti proprietari					
QUADRO 3.6					
SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI DEI QUALI E' PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	Via	cap	sigla provincia	stato	telefono
			Numero Strumenti Votanti		
Totale					
<i>In %su totale strumenti della medesima categoria</i>					

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONE DI PERDITA DEL CONTROLLO

QUADRO 4.1 OPERAZIONI DI FUSIONE					
SOCIETA' INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

**QUADRO 4.2
DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO**

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
--------------------	-----	-----	--------------------	-------	----------

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
--------------------	-----	-----	--------------------	-------	----------

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
--------------------	-----	-----	--------------------	-------	----------

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
--------------------	-----	-----	--------------------	-------	----------

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	Stato	telefono
--------------------	-----	-----	--------------------	-------	----------

ALLEGATO 4B

***Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'articolo 120
del Decreto Legislativo n. 58/1998***

A) - LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE

PARTE I - AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 117, 117-*bis* e 118 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120A.

Qualora il soggetto dichiarante sia una società quotata, la comunicazione deve essere effettuata su supporto informatico, secondo quanto indicato nel successivo punto 5 della presente PARTE I.

L'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 119 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120B.

Gli obblighi di cui all'articolo 120 del presente regolamento devono essere adempiuti mediante apposita nota completa di tutti gli elementi informativi richiesti (cfr. PARTE V).

1.2 Qualora la dichiarazione venga effettuata da intermediari di diritto estero che effettuano l'attività di gestione del risparmio, nello spazio "Eventuali osservazioni" devono essere indicati gli eventuali fondi di diritto estero laddove gli stessi risultino titolari di azioni e, singolarmente, superino o raggiungano le soglie rilevanti ai sensi degli articoli 117 e 119 del presente regolamento ovvero si riducano al di sotto delle stesse.

1.3 In ipotesi di modifiche delle informazioni anagrafiche relative ai soggetti compresi in una precedente dichiarazione non è necessario compilare un nuovo modello ma si devono comunicare tempestivamente tali dati alla Consob ed alla società partecipata con una nota.

1.4 Nel caso in cui ci si avvalga delle facoltà previste dagli articoli 119-*bis*, comma 2 e 121, comma 3 del presente regolamento, la comunicazione può essere effettuata e sottoscritta da uno solo dei soggetti; in tal caso, devono essere indicati anche i soggetti obbligati per i quali il dichiarante rende la comunicazione.

Resta fermo che la disposizione in parola si applica anche nel caso in cui il soggetto che effettua la comunicazione detenga ulteriori azioni rispetto a quelle per le quali anche un altro soggetto è tenuto agli obblighi in esame, ovvero nel caso in cui il soggetto dichiarante comunichi anche le ulteriori partecipazioni detenute dai soggetti per conto dei quali effettua la dichiarazione.

1.5 In occasione dell'ammissione alla quotazione e di operazioni di fusione e/o scissione aventi ad oggetto società quotate, la comunicazione dell'entità delle partecipazioni rilevanti detenute alla data di inizio negoziazione, ovvero alla data di efficacia della fusione/scissione, deve essere effettuata dai soggetti tenuti utilizzando il modello 120A, anche se le stesse informazioni sono contenute nel relativo prospetto o documento informativo.

2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

2.1 Per le società cooperative, il calcolo della partecipazione rilevante viene effettuato tenendo conto del numero totale delle azioni possedute e prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

2.2 Nell'ipotesi prevista dall'articolo 117, comma 2, del presente regolamento, si deve considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione, per la cui individuazione si fa riferimento a quanto indicato nell'articolo 98 del presente regolamento.

2.3 Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1, lettera *a*), del presente regolamento, nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti all'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione deve comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali

osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

2.4 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un *pool* di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata *pro-quota* dai soggetti tenuti.

Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del *pool*, ciascun soggetto tenuto all'obbligo deve dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni" che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in *pool*, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 3, del presente regolamento, a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del *pool* relativa alla partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione è resa anche per conto degli altri soggetti indicando il nominativo di ognuno.

2.5 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118, comma 2, del presente regolamento, il prestatario o riportatore che benefici dell'esenzione "*clearing and settlement*" (di cui all'articolo 119-bis, comma 3, lettera *a*, del presente regolamento) ceda in prestito, a sua volta, i medesimi titoli entro il termine di tre giorni di negoziazione, non è tenuto agli obblighi di comunicazione in qualità di prestatore o riportato.

Qualora società di gestione o soggetti abilitati, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, pongano in essere contratti di prestito relativi alle partecipazioni gestite, le azioni oggetto del contratto devono essere comunque comunicate con il titolo di possesso "gestione del risparmio" e la relativa percentuale deve essere specificata nelle "Eventuali osservazioni".

2.6 Nelle ipotesi di dichiarazioni, di cui all'articolo 118, comma 1, lettere *c*) e *d*), relative a diritti di voto esercitabili tramite delega o per accordi che prevedono il trasferimento provvisorio e retribuito degli stessi, il modello 120A deve essere compilato inserendo le azioni in corrispondenza del titolo di possesso "diritto di voto per vincoli contrattuali" e precisando nello spazio riservato alle "Eventuali osservazioni" la fattispecie di cui trattasi.

Nell'ipotesi di dichiarazioni di cui all'articolo 118, comma 1, lettera *c*), del presente regolamento, l'obbligo di dichiarazione può essere assolto mediante l'invio di un solo modello (sia da parte del delegante sia del delegato) che indichi la situazione dei diritti di voto alla data dell'assemblea, nonché quella risultante in termini di diritti di voto quando il possessore della delega non potrà più esercitare i diritti di voto in modo discrezionale. Nel medesimo caso qualora il detentore della delega riceve una o diverse deleghe in relazione ad un'assemblea degli azionisti, la notifica può essere effettuata tramite una singola comunicazione al momento di ricezione delle deleghe, purché sia specificato in essa il totale dei diritti di voto ricevuti in delega, nonché l'indicazione dei soggetti deleganti e dei relativi quantitativi concessi.

Nell'ipotesi di dichiarazioni di cui all'articolo 118, comma 1, lettera *d*), del presente regolamento, l'obbligo di dichiarazione può essere assolto mediante l'invio di un solo modello (sia da parte del cessionario e sia del cedente) qualora il trasferimento del diritto di voto sia limitato ad una sola assemblea.

2.7 Nell'ipotesi di dichiarazioni relative a partecipazioni in emittenti azioni quotate, il cui capitale sia costituito da diverse tipologie di azioni che conferiscono diritti di voto - fermo restando quanto già previsto nel modello 120A - devono essere indicate, nello spazio riservato alle "Eventuali osservazioni", le informazioni richieste dall'articolo 118, comma 8, del presente regolamento, ed in particolare:

- l'indicazione delle azioni (diverse da quelle ordinarie) di cui il soggetto tenuto all'obbligo è titolare, suddivise per categoria; nonché
- la percentuale da esse rappresentata sul totale delle azioni della medesima categoria.

Tale indicazione deve far riferimento sia alla partecipazione complessivamente detenuta dal dichiarante che alle partecipazioni possedute dalle società dal medesimo controllate contenute all'interno della dichiarazione.

3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

3.1 Nella comunicazione va indicata la data dalla quale decorre il termine di 5 giorni di mercato aperto entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Nel caso di operazioni di compravendita realizzate in un mercato regolamentato, il termine per l'invio della comunicazione decorre dalla data del contratto, indipendentemente dalla data di liquidazione dell'operazione.

3.2 In ipotesi di stipula di contratti di compravendita a termine, i soggetti tenuti devono darne comunicazione alla Consob e alla società partecipata, entro 5 giorni di mercato aperto dalla data di perfezionamento del contratto, mediante una nota contenente gli elementi fondamentali dello stesso. Il relativo modello 120A, del cui invio deve

essere fatta espressa riserva nella suddetta nota, deve essere inoltrato entro 5 giorni di mercato aperto dalla data dell'ordine di trasferimento dei titoli.

3.3 In caso di trasferimento per successione *mortis-causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, deve farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica, indipendentemente dalla data di esecuzione.

3.4 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data in cui la comunicazione della società quotata, effettuata ai sensi dell'articolo 98 del presente regolamento, è resa nota al pubblico, fermo restando che la data dell'operazione da indicare sul modello è quella degli eventi indicati nel medesimo articolo 98.

3.5 In ipotesi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio o vendita, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del pagamento del corrispettivo dovuto.

3.6 In ipotesi di adesione ad offerte pubbliche di sottoscrizione contestuali all'ammissione alla quotazione, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data di inizio delle negoziazioni dei titoli. Da tale data decorre altresì l'eventuale obbligo di comunicazione in capo ad azionisti titolari di partecipazioni antecedentemente all'inizio delle negoziazioni, laddove tali partecipazioni, a conclusione dell'offerta, risultino ancora rilevanti. Tale comunicazione deve essere effettuata tenendo conto del capitale sociale post offerta anche qualora l'attestazione dell'aumento di capitale non sia ancora stata depositata ma l'entità del nuovo capitale sia comunque stata resa nota al pubblico.

4. DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI INVIO

4.1 La comunicazione è inviata alla società partecipata ed alla Consob. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:

- a) consegnate direttamente;
- b) spedite per lettera raccomandata A.R.;
- c) inviate mediante il supporto informatico (solo per la comunicazione alla Consob).

Nei casi a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998".

4.2 Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob al fine della sua immediata comunicazione al mercato, si raccomanda che, nel caso si utilizzi la modalità b) di cui al punto 4.1, la segnalazione alla Consob venga inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519 o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707), entro il termine dei cinque giorni di mercato aperto.

5. INVIO SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE COMUNICAZIONI

5.1 In caso di utilizzo del supporto informatico, obbligatorio nel caso in cui il dichiarante sia una società quotata, il modello 120A deve essere compilato secondo il tracciato record contenuto in "Appendice".

5.2 Per l'invio su supporto informatico delle comunicazioni sono previste due modalità:

- invio tramite sistema di "teleraccolta";
- invio su floppy disk o cd rom.

5.3 All'invio su supporto informatico delle dichiarazioni deve accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della società oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo.

Nel caso di invio su floppy disk o cd rom, la lettera deve essere inviata congiuntamente al supporto informatico, citando, come identificativo della dichiarazione, il nome del file.

Nel caso di invio tramite teleraccolta, la lettera deve essere accompagnata da una copia della ricevuta elettronica

CONSOB

rilasciata dal sistema ed anticipata via fax contestualmente all'inoltro del file della dichiarazione. L'originale deve essere spedito tramite raccomandata entro il termine di tre giorni dall'inoltro telematico. La comunicazione inviata tramite teleraccolta si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verrà considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.

Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale.

PARTE II - IL MODELLO 120A

1) LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti e delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.

Tale sezione è composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione", il soggetto "Dichiarante" e le "Società oggetto di dichiarazione".

Quadro 1.1: "Tipo dichiarazione" - Indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce: Partecipazioni rilevanti in società quotate.

Quadro 1.2: "Dichiarante" - Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.

In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

Quadro 1.3: "Società oggetto di dichiarazione" - Contiene l'indicazione delle società quotate rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche.

Per ogni società oggetto di dichiarazione il dichiarante deve indicare le azioni o quote possedute direttamente e indirettamente. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni o quote votanti possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale deve tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 117 del presente regolamento;
- il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria;
- il numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale deve tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno di taluni obblighi di comunicazione (cfr. causale 4);
- il numero delle azioni o quote ordinarie di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria.

Si deve, inoltre, indicare il valore nominale, ove esistente, della singola azione o quota della società oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.

"Causale dichiarazione" - In tale campo deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione, secondo le seguenti causali:

- 1 dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% (Prima dichiarazione);
- 2 dichiarazione da effettuare per variazioni rilevanti (raggiungimento, superamento o riduzione al di sotto delle ulteriori soglie previste dall'articolo 117 del presente regolamento) di una partecipazione già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 2% (Variazioni successive);
- 3 dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale di possesso entro il 2%;

- 4 dichiarazione da effettuare per variazioni diverse dai precedenti punti, secondo quanto indicato nella successiva PARTE II- Punto 4 dei “Criteri generali per la compilazione del modello”;
- 5 dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non possa più beneficiare dell’esonero prevista dall’articolo 119-*bis*, comma 1, del presente regolamento.

"Codice operazione" - In tale campo deve essere indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

- A: Compravendita in un mercato regolamentato
- B: Compravendita (ad es. transazione ai blocchi)
- C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
- D: Successione *mortis-causa*
- E: Pegno
- F: Usufrutto
- G: Deposito
- H: Riporto o Prestito titoli
- I: Altro

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall'obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le società che risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.

Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione.

La sezione 2 comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il "Partecipante", la società "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute".

Quadro 2.1: “Partecipante” - Contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.

Quadro 2.2: “Partecipata” - Contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1 e il soggetto partecipato, nel campo **"Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante"**. Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

- A: Controllo di diritto
- B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- C: Controllo solitario tramite patto di sindacato
- D: Controllo ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
- E: Non controllo

La descrizione della relazione di controllo deve esprimere il rapporto di controllo tra il soggetto dichiarante e la società partecipata; occorre, quindi, far riferimento al totale dei diritti di voto posseduti direttamente ed indirettamente dal dichiarante nella società partecipata.

Quadro 2.3: “Azioni o quote possedute” - Contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione.

Il campo **“Titolo del possesso”** indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:

- proprietà
- riportato o prestatore
- riportatore o prestatario

- intestazione per conto terzi
- gestione del risparmio
- pegno
- usufrutto
- deposito
- esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali.

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da una società fiduciaria, per intestazione di azioni di una società quotata per conto terzi, o da una interposta persona si deve indicare come "Titolo di possesso: Intestazione per conto terzi".

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un intermediario nell'ambito dell'attività di gestione collettiva del risparmio, si deve indicare come "Titolo di possesso: gestione del risparmio".

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un soggetto che in seguito a particolari clausole contrattuali dispone del diritto di voto inerente azioni la cui titolarità sia invece rimasta in capo ad un altro soggetto, si deve indicare come "Titolo di possesso: esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali".

Nel campo **"Totale"** deve essere indicato il numero di azioni possedute dal soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne è privato.

SEZIONE 3: ALLEGATI

Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato deve essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione.

La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.

"Allegato A" - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui titolo di possesso sia "proprietà", "riportato o prestatore", "riportatore o prestatario", "fiducia", "gestione del risparmio" e tutte o parte di tali azioni detenute risultino prive del diritto di voto.

In tal caso, nel quadro 2.3 della Sezione 2 deve essere riempito il campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'allegato A se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante.

Nell'allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per le società estere, l'ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la relativa percentuale.

"Allegato B" - Tale allegato deve essere compilato quando le azioni o quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di "Proprietà" sono possedute almeno in parte per il tramite di una società fiduciaria o di una interposta persona.

In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della società fiduciaria o dell'interposta persona e l'ammontare delle azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di voto, solo nel caso in cui la società "Partecipata" della coppia cui si riferisce l'allegato coincide con la "società oggetto di dichiarazione".

"Allegato C" - Tale allegato deve essere compilato nel caso di dichiarazione resa da una società fiduciaria o da una interposta persona, in quanto titolare di una partecipazione rilevante in una società quotata, che indica nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE "Intestazione per conto terzi" come titolo del possesso.

In tale allegato deve essere obbligatoriamente indicato nel quadro 3.3 il "Numero di soggetti fiduciari o di interposte persone". Inoltre, nel quadro 3.4 devono essere indicati, ove presenti, i fiduciari o i soggetti che hanno intestato le azioni all'interposta persona in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società quotata, indicando i loro dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote da loro intestate alla

società fiduciaria o alla interposta persona dichiarante.

“Allegato D” - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate azioni il cui titolo di possesso sia “Pegno”, “Usufrutto”, “Deposito” o “Diritti di voto per vincoli contrattuali” e: (i) la società “Partecipata” coincide con la “Società oggetto di dichiarazione” del quadro 1.3 della stessa dichiarazione; (ii) tra i soggetti proprietari delle azioni delle quali sono privati del diritto di voto vi sia almeno un soggetto in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione.

Nel quadro 3.5 deve essere indicato il “Numero complessivo di soggetti proprietari” delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto “Partecipante”.

Nel quadro 3.6 devono essere indicati i dati anagrafici e l'ammontare delle azioni possedute dai soggetti proprietari in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione.

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere due tipologie di operazioni che possono interessare società controllate dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni nel rapporto di partecipazione descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.

Quadro 4.1: "Operazioni di fusione" - Deve essere riempito per descrivere un'operazione riguardante la fusione di società controllate dal dichiarante, sia nel caso che le società interessate siano anche società oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le società interessate siano società interposte tra il dichiarante e una società oggetto di dichiarazione. Tale quadro prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate, nel caso di incorporazione, o della nuova società risultante dalla fusione e delle società fuse, nel caso di costituzione di una nuova società.

Quadro 4.2: "Dichiarazione di perdita di controllo" - Deve essere utilizzato esclusivamente per comunicare la perdita del controllo rispetto ad una società contenuta in una precedente dichiarazione come soggetto interposto tra il dichiarante ed una società oggetto di dichiarazione.

2) CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)

1.1 In occasione del superamento della soglia del 2% il dichiarante deve effettuare una comunicazione contenente:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è acquisita la partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti). Si raccomanda, altresì, di descrivere le relazioni di partecipazione di tutte le società incluse nella dichiarazione rispetto al soggetto dichiarante, comprese le catene minoritarie.

1.2 Nel caso in cui il soggetto dichiarante superi la soglia rilevante per il tramite di società controllate che, al momento dell'operazione, risultano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in altre società oggetto di dichiarazione, nella nuova dichiarazione con causale 1 devono essere descritti solo i rapporti di partecipazione che non fossero già stati inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni, o che risultino variati rispetto alla precedente dichiarazione. In tale ultimo caso si dovranno comunque indicare nelle "Eventuali osservazioni" i soggetti per conto dei quali si effettua la dichiarazione ai sensi degli articoli 121, comma 3, e 119-*bis*, comma 2, del presente regolamento.

1.3 La causale 1 deve essere utilizzata in occasione dell'ammissione a quotazione di una società per le dichiarazioni dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nella società neo-quotata.

1.4 In ipotesi di successione *mortis causa*, di estinzione del soggetto dichiarante di una precedente dichiarazione a seguito di fusione o di liquidazione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione devono effettuare una segnalazione a proprio nome. Inoltre si raccomanda di comunicare la riduzione entro la soglia rilevante della partecipazione in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3. Nel caso di eredità giacente tali obblighi sono da intendersi in capo al curatore. Nel caso di liquidazione della società dichiarante, gli obblighi sono da intendersi in capo al liquidatore.

2. VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)

2.1 In occasione di una variazione rilevante della percentuale complessivamente detenuta in relazione ad una partecipazione già dichiarata, si deve effettuare una comunicazione contenente:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la variazione rilevante della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;
- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle relazioni di partecipazione che risultano variare in termini di percentuale rispetto alla precedente dichiarazione.

2.2 La variazione rilevante può essere dovuta a:

- 1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella società quotata;
- 2) acquisto del controllo di una o più società che direttamente o indirettamente detengono una partecipazione nella società quotata o primo acquisto da parte di una società controllata dal dichiarante che non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;
- 3) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo e, nel quadro 4.2, tutte le altre società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo.

3. RIDUZIONE ENTRO LA SOGLIA RILEVANTE DEL 2% (CAUSALE 3)

3.1 Nel caso di riduzione di una partecipazione rilevante complessivamente detenuta, si deve effettuare una dichiarazione contenente:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società quotata per la quale si è determinata la riduzione entro la soglia del 2%;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione delle sole coppie variate e delle eventuali variazioni nelle relazioni di controllo che hanno determinato la riduzione entro la soglia rilevante.

3.2 In particolare, la riduzione entro la soglia rilevante può essere dovuta a:

- 1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella società quotata oggetto di dichiarazione;
- 2) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel quadro 4.2 tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo.

4. VARIAZIONI NELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE (CAUSALE 4)

4.1 Tale causale deve essere utilizzata nel caso in cui, pur non variando in misura rilevante la partecipazione complessiva detenuta dal dichiarante nella società quotata, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, il titolo del possesso della partecipazione rilevante, l'ammontare totale dei diritti di voto posseduti, i soggetti riportati negli allegati. In tali casi la comunicazione deve contenere:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società quotata per la quale assumono rilevanza le predette variazioni;
- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene e nella modalità di detenzione delle partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione;
- negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti già presenti e/o all'ingresso/estromissione di soggetti.

4.2 La causale 4 può essere obbligatoria ovvero, ai fini di una più compiuta ed aggiornata ricostruzione delle strutture partecipative, solo raccomandata.

La causale 4 è da intendersi obbligatoria nei casi in cui si verificano:

- 1) variazioni dei soggetti indicati negli allegati (A, B, C, e D) o variazioni rilevanti delle loro partecipazioni nella società quotata. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati;
- 2) variazioni rilevanti nell'ammontare dei diritti di voto posseduti relativamente alla partecipazione direttamente e/o indirettamente posseduta dal dichiarante nella società quotata;
- 3) variazioni rilevanti nel titolo di possesso o nella ripartizione dei diversi titoli di possesso della partecipazione;
- 4) operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante o di loro incorporazione nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società quotata. Tale comunicazione è da intendersi obbligatoria per il solo soggetto incorporante, ai sensi della vigente disciplina civilistica.

Nel caso in cui si tratti di una fusione per incorporazione, deve essere compilato il quadro 4.1 con l'indicazione della società incorporante e delle società incorporate.

Nel caso in cui la fusione comporti la costituzione di una nuova società, deve essere compilato il quadro 4.1 considerando il nuovo soggetto come soggetto incorporante e le società che partecipano alla fusione come

società incorporate e si deve indicare in una apposita “Sezione 2” il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la società costituita con la fusione.

Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi sono considerate azzerate, mentre devono essere descritti, utilizzando la Sezione 2 del modello, i nuovi rapporti partecipativi in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione.

La causale 4 è da intendersi raccomandata nei seguenti casi:

1) inserimento di una società controllata in una catena già dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di partecipazione che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata. In tal caso devono essere indicate le eventuali coppie non più esistenti a seguito dell’inserimento della nuova società, le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all’acquisto;

2) estromissione di una società controllata da una catena già dichiarata che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le società precedentemente controllate delle quali si è perso il controllo;

3) operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante o di loro incorporazione, facenti parte di una catena che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata.

4.3 La causale 4 deve essere, altresì, utilizzata quando la comunicazione viene resa volontariamente, nell’ambito di una catena di controllo, da un soggetto diverso da quelli per i quali si è verificata la variazione rilevante. In tal caso la comunicazione è obbligatoria esclusivamente per i soggetti che sarebbero tenuti a norma di legge. Ad esempio:

1) variazioni rilevanti della percentuale detenuta da società controllate ovvero inserimento di società controllate nell’ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione;

2) estromissione di società controllate nell’ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione.

5. DICHIARAZIONE DA EFFETTUARE QUALORA UN SOGGETTO NON USUFRUISCA PIU’ DELL’ESENZIONE EX ARTICOLO 119-BIS, COMMA 1, DEL PRESENTE REGOLAMENTO (CAUSALE 5)

5.1 Qualora un soggetto non possa più beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 119-bis, comma 1, del presente regolamento, deve rendere una nuova dichiarazione con causale 5, pur non essendo variata in misura rilevante la partecipazione.

La dichiarazione con causale 5 deve contenere:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l’indicazione della società quotata e della percentuale di partecipazione;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

5.2 Nel caso di dichiarazioni rese con causale 5, come data dell’operazione da indicare nel quadro 1.2 della sezione 1 deve essere indicata quella in cui si è determinata la cessazione delle condizioni per usufruire dell’esenzione prevista dall’articolo 119-bis, comma 1, del presente regolamento.

PARTE III - IL MODELLO 120B

LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta della partecipazione potenziale, delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni potenziali e l'ammontare complessivo della partecipazione potenziale facente capo al soggetto dichiarante.

Quadro 1.1: "Dichiarante" – Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero di iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.

In tale sezione deve essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione, nonché la "Data della dichiarazione" ed il numero di fogli complessivi dei quali si compone la dichiarazione.

Quadro 1.2: "Società oggetto di dichiarazione" – Contiene l'indicazione della società rispetto alla quale il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuata con le relative informazioni anagrafiche.

Quadro 1.3: "Partecipazione potenziale in acquisto" – Contiene la descrizione analitica della partecipazione potenziale in acquisto detenuta direttamente e/o indirettamente dal dichiarante.

In particolare andranno indicate:

- le azioni con diritto di voto che si possono acquistare di propria iniziativa, specificando se tale facoltà deriva da accordi contrattuali, conversione di strumenti convertibili o esercizio di *warrant*, e le relative percentuali calcolate sul capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del presente regolamento. Di tale percentuale si deve tenere conto ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo;
- le azioni ordinarie che si possono acquistare di propria iniziativa, specificando se tale facoltà deriva da accordi contrattuali, conversione di strumenti convertibili o esercizio di *warrant*, e le relative percentuali calcolate sul capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria;

Quadro 1.4: "Partecipazione potenziale in vendita" – Contiene la descrizione analitica della partecipazione potenziale in vendita detenuta direttamente e/o indirettamente dal dichiarante.

In particolare andranno indicate:

- le azioni con diritto di voto che si possono vendere di propria iniziativa, specificando se tale facoltà deriva da accordi contrattuali, e le relative percentuali calcolate sul capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, ai sensi dell'articolo 98 del presente regolamento. Di tale percentuale si deve tenere conto ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo;
- le azioni ordinarie che si possono vendere di propria iniziativa, specificando le relative percentuali calcolate sul capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria.

SEZIONE 2: SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE

Quadro 2.1: "Soggetti che detengono la partecipazione potenziale" – Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto che detiene direttamente la partecipazione potenziale. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1 e il soggetto che detiene direttamente la partecipazione potenziale, nel campo "Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante". Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

- A: Controllo di diritto
- B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- C: Controllo solitario tramite patto di sindacato
- D: Controllo ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
- E: Non controllo

Qualora il rapporto di controllo tra il dichiarante ed il soggetto che detiene direttamente la partecipazione potenziale sia indiretto, nello spazio riservato alle "Osservazioni" riferito alla Sezione 2 del Modello, deve essere indicata l'identità delle società tramite le quali il dichiarante detiene il controllo.

Quadro 2.2 e Quadro 2.3: Contengono le informazioni di dettaglio relative alle partecipazioni potenziali detenute da soggetti controllati dal dichiarante. Tali quadri devono essere compilati, analogamente a quanto in precedenza descritto per i quadri 1.3 ed 1.4.

* * * *

Nell'ipotesi di dichiarazioni relative a partecipazioni potenziali in emittenti azioni quotate il cui capitale sia costituito da diverse tipologie di azioni che conferiscono diritti di voto - fermo restando quanto già previsto nel modello 120B - devono essere indicate, negli spazi riservati alle "Eventuali osservazioni":

- le azioni, diverse da quelle ordinarie, suddivise per categoria, che costituiscono il sottostante delle partecipazioni potenziali oggetto della dichiarazione; nonché
- la percentuale dalle azioni sottostanti rappresentata sul totale delle azioni della medesima categoria.

Tale indicazione deve far riferimento sia alla partecipazione potenziale complessivamente detenuta dal dichiarante che alle partecipazioni possedute dalle società dal medesimo controllate contenute all'interno della dichiarazione.

PARTE IV - IL MODELLO 120C

Per la compilazione del Modello 120C si fa riferimento, in quanto compatibili, alle istruzioni per la compilazione del Modello 120A.

PARTE V – ISTRUZIONI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ARTICOLO 120 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99

Per l'espletamento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del presente regolamento si precisa che fino all'emanazione di un nuovo modello previsto dall'articolo 120, comma 3 del medesimo regolamento, tali obblighi sono adempiuti mediante apposita nota da inviare alla Consob, nel termine di cui all'articolo 121, comma 1, del regolamento, completa di tutti gli elementi informativi richiesti dallo stesso articolo 120. In particolare, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo in parola, qualora il rapporto di controllo tra il dichiarante e l'aderente sia indiretto, deve essere indicata l'identità delle società tramite le quali il dichiarante detiene il controllo del predetto soggetto.

Qualora siano adempiuti tali obblighi con la pubblicazione dell'estratto del patto parasociale *ex* articolo 130 del presente regolamento, si applica quanto previsto dal comma 2-*bis* del medesimo articolo. In tal caso è necessario che nella comunicazione alla Consob, di cui all'articolo 127 del presente regolamento, venga indicato espressamente che con tale adempimento si intende assolvere anche agli obblighi di cui all'articolo 120 del presente regolamento.

B) - LE PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' QUOTATE IN NON QUOTATE

PARTE I - AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

- 1.1** L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 123 e 125 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120A, compilato secondo il tracciato record contenuto in appendice. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente su supporto informatico secondo quanto indicato nel successivo punto 4.1.
- 1.2** Nel caso in cui alla data di riferimento il soggetto dichiarante non detenga alcuna partecipazione rilevante, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.
- 1.3** Nel caso in cui nel periodo di riferimento non si sia determinata alcuna variazione delle partecipazioni rilevanti rispetto a quanto in precedenza dichiarato, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.

2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

2.1 Ai fini del calcolo della percentuale le azioni possedute devono essere rapportate al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dalla statuto e dalle successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si deve considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione.

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

2.2 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione deve comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

2.3 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un *pool* di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata *pro-quota* dai soggetti tenuti.

Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del *pool*, ciascun soggetto tenuto all'obbligo deve dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in *pool*, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 3, del presente regolamento, a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del *pool* relativa alla partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione è resa anche per conto degli altri soggetti (indicando il nominativo di ognuno).

2.5 Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario deve effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto.

2.6 Nell'ipotesi di operazioni di prestito titoli o di riporto si applicano, ove compatibili, i criteri indicati nella Parte A) I, punto 2.5.

3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITA' PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA

3.1 Nella comunicazione deve essere indicata la data dalla quale decorre il termine di 7 giorni di calendario entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

3.2 In caso di costituzione di società, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di

pegno, di usufrutto o di deposito, deve farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica, indipendentemente dalla data di esecuzione.

In caso di liquidazione della società partecipata, l'obbligo di comunicazione decorre dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di cancellazione.

3.3 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione.

3.4 Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

4. DETERMINAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITA' PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB

4.1 La comunicazione, per il quale è richiesto l'utilizzo esclusivo del modello 120A effettuata su supporto informatico secondo il tracciato record contenuto in appendice, può essere inviata tramite due modalità:

- invio tramite il sistema di "teleraccolta"
- invio su floppy disk o cd rom

4.2 Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 125, comma 3, del presente regolamento, al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi utili che consentano di ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all'obbligo. La comunicazione può essere effettuata, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute:

- a) da una società quotata anche per conto delle società quotate sue controllate;
- b) da una società quotata anche per conto di una o più altre società quotate che la controllano.

Nella comunicazione devono essere indicati, nelle osservazioni, tutti i soggetti tenuti all'obbligo diversi dal dichiarante. In tal caso la dichiarazione potrà essere firmata solo dal dichiarante.

4.3 Nel caso in cui i soggetti contenuti nella precedente dichiarazione abbiano subito una modifica nelle informazioni anagrafiche contenute nei quadri 1.3, 2.1 e 2.2 del modello 120A, comunicate nella dichiarazione precedente, nella nuova comunicazione periodica dovranno essere utilizzati i nuovi dati anagrafici nel modello 120A e dovranno essere indicate le variazioni intervenute (riportando per ogni società interessata sia i vecchi dati che i nuovi) in una nota separata allegata al modello. Nella medesima nota allegata devono essere indicate anche le società di nuova acquisizione e le eventuali società precedentemente dichiarate che siano liquidate o abbiano subito operazioni di fusione e/o incorporazione.

4.4 Il campo "ragione sociale" relativo a tutte le società inserite nel modello deve essere riempito secondo i seguenti criteri:

- la denominazione della società deve essere quella risultante dall'atto costitutivo senza abbreviazioni;
- la ragione sociale deve includere l'acronimo della forma giuridica senza puntini (ad es. SPA, SRL, SA e non S.P.A., S.R.L, S.A.).

4.5 I termini per l'invio sono quelli indicati nell'articolo 125, comma 2, del presente regolamento. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:

- a) consegnate direttamente
- b) spedite per lettera raccomandata A.R.
- c) inviate mediante il sistema di teleraccolta.

Nei casi a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998".

4.6 All'invio su supporto informatico delle dichiarazioni deve accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della società oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo.

- Nel caso di invio su floppy disk o cd rom, la lettera deve essere inviata congiuntamente al supporto informatico, citando, come identificativo della dichiarazione, il nome del file.

- Nel caso di invio tramite "teleraccolta", la lettera deve essere accompagnata da una copia della ricevuta elettronica rilasciata dal sistema ed anticipata via fax contestualmente all'inoltro del file della dichiarazione. L'originale deve essere spedito tramite raccomandata entro il termine di tre giorni dall'inoltro telematico. La comunicazione inviata tramite teleraccolta si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verrà considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.

Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale.

5. CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI DA RENDERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 126 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

5.1 Le società con azioni quotate dovranno inserire all'interno (ovvero in allegato) del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio di esercizio, un elenco delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 125 del presente regolamento che contenga le seguenti informazioni:

- denominazione e forma giuridica della società partecipata, specificando lo Stato di appartenenza;
- percentuale totale della partecipazione e modalità di detenzione della stessa;
- denominazione e forma giuridica delle eventuali società controllate che detengono direttamente la partecipazione nella società non quotata ed ammontare di ogni singola partecipazione detenuta da tali società.

PARTE II - IL MODELLO 120A - CRITERI GENERALI DI COMPILAZIONE

La dichiarazione, che deve essere effettuata con la modalità "a fotografia", deve contenere, in un unico modello, il quadro completo delle partecipazioni superiori al 10% detenute dalla società quotata in società non quotate in essere alla data di riferimento comprensivo quindi anche delle partecipazioni che non sono variate rispetto alla precedente comunicazione.

Il dichiarante deve, quindi, effettuare una comunicazione che contiene:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società non quotate nelle quali si detiene una partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.

Tale sezione è composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione", il soggetto "Dichiarante" e le "Società oggetto di dichiarazione".

Quadro 1.1: “Tipo dichiarazione” - Indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce: Partecipazioni rilevanti di società quotate in società non quotate.

Quadro 1.2: “Dichiarante” - Contiene l’indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell’obbligo di dichiarazione.

In tale quadro deve anche essere indicata la “Data dell’operazione”, che è quella di chiusura dell’esercizio cui la dichiarazione si riferisce.

Quadro 1.3: “Società oggetto di dichiarazione” - Contiene l’indicazione delle società rispetto alle quali il soggetto dichiarante è tenuto all’obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche, con l’eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.

Per ogni società oggetto di dichiarazione devono essere indicate le azioni o quote possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni o quote votanti possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale deve tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 125 del presente regolamento;

- il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria;

- il numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto;

- il numero delle azioni o quote ordinarie di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria.

Si deve inoltre indicare il valore nominale della singola azione o quota della società oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.

Nel caso in cui la società oggetto di dichiarazione sia una società a responsabilità limitata, le cui quote abbiano valore non omogeneo, la descrizione della partecipazione rilevante deve essere effettuata indicando il possesso di un numero di quote pari al valore complessivo della partecipazione, espresso nella valuta di denominazione del capitale sociale, con un valore nominale unitario.

“Causale dichiarazione” - **“Codice operazione”** In tali campi dovranno essere indicati rispettivamente il numero “0”, come causale, ed il codice “I”.

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall’obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le società che risultano “Partecipate” all’interno delle coppie.

Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione.

La sezione 2 include tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il “Partecipante”, la società “Partecipata” e le “Azioni o quote possedute”.

Quadro 2.1: “Partecipante” - Contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.

Quadro 2.2: “Partecipata” - Contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal “Partecipante” di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1 e il soggetto partecipato, nel campo **“Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante”**. Sono previste quattro modalità di controllo e l’assenza di controllo:

- A: Controllo di diritto
- B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- C: Controllo solitario tramite patto di sindacato
- D: Controllo ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
- E: Non controllo

La descrizione della relazione di controllo deve esprimere il rapporto di controllo tra il soggetto dichiarante e la società partecipata; occorre, quindi, far riferimento al totale dei diritti di voto posseduti direttamente ed indirettamente dal dichiarante nella società partecipata.

Quadro 2.3: "Azioni o quote possedute" - Contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione.

Il campo **"Titolo del possesso"** indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:

- proprietà
- riportato o prestatore
- riportatore o prestatario
- intestazione per conto terzi
- gestione del risparmio
- pegno
- usufrutto
- deposito
- esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali.

Nel campo **"Totale"** deve essere indicato il numero di azioni possedute dal soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne è privato.

SEZIONE 3: ALLEGATI

Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato deve essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione.

La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.

"Allegato A" - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui titolo di possesso sia "proprietà", "riportato o prestatore", "riportatore o prestatario", "fiducia", "gestione del risparmio" e tutte o parte di tali azioni detenute risultino prive del diritto di voto.

In tal caso, nel quadro 2.3 della Sezione 2 deve essere riempito il campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'allegato A se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante.

Nell'allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per le società estere, l'ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la relativa percentuale.

"Allegato B" - Tale allegato deve essere compilato quando le azioni o quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di "Proprietà" sono possedute almeno in parte per il tramite di una fiduciaria o di una interposta persona.

In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della società fiduciaria o dell'interposta persona e l'ammontare delle azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di voto, solo nel caso in cui la società "Partecipata" della coppia cui si riferisce l'allegato coincide con la "società oggetto di dichiarazione".

“Allegato C” - Non applicabile.

“Allegato D” - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate azioni o quote il cui titolo di possesso sia “Pegno”, “Usufrutto”, “Deposito” o “Diritti di voto per vincoli contrattuali” e tra i soggetti proprietari delle azioni o quote delle quali sono privati del diritto di voto vi sia almeno una società quotata in possesso di una percentuale rilevante nella società oggetto di dichiarazione.

Nel quadro 3.5 deve essere indicato il “Numero complessivo di soggetti proprietari” delle azioni o quote il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto “Partecipante”.

Nel quadro 3.6 devono essere indicati i dati anagrafici e l’ammontare delle azioni o quote possedute dalle società quotate proprietarie di una percentuale rilevante nella società oggetto di dichiarazione.

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Non applicabile

APPENDICE

APPENDICE

TRACCIATO RECORD PER LE DICHIARAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO

In questo paragrafo viene descritto il tracciato record per la comunicazione delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 121 in formato elettronico, dettagliando i vari tipi record, il loro contenuto informativo e la sequenza attesa per il trattamento.

PECULIARITA'

Ogni comunicazione viene inviata con un file contenente caratteri ASCII.

Il tracciato record utilizzato per le dichiarazioni in formato elettronico ricalca nelle linee generali il modello cartaceo predisposto per la comunicazione delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 121.

Sono pertanto definiti i tipi record:

- DICHIARAZIONE
- OGGETTO DI DICHIARAZIONE
- PARTECIPAZIONE
- AZIONI PARTECIPAZIONE
- TITOLARE DIRITTO DI VOTO
- AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO
- FIDUCIARIA INTERPOSTA
- NUMERO FIDUCIANTI
- FIDUCIANTE
- NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI
- EFFETTIVO PROPRIETARIO
- FUSIONE
- PERDITA DI CONTROLLO

L'unica eccezione rispetto al modello cartaceo è costituita dalla presenza nei record precedenti dei soli identificativi dei soggetti fisici e giuridici e non dei dati corrispondenti. Questi ultimi vengono comunicati tramite i tipi record:

- SOGGETTO FISICO
- SOGGETTO GIURIDICO

L'identificativo del soggetto è un campo alfanumerico di max 6 cifre, che individua univocamente il soggetto all'interno della comunicazione.

I tipi record definiti sono descritti di seguito in termini di:

- Campo: nome del campo
- Tipo: tipo dato (Num=Numerico, Alfa=Alfanumerico)
- Lun.: Lunghezza e precisione
(N.B. 6,3 = 6 byte di cui 3 decimali; esempio: 45,2% deve essere reso 045200)
- Valore: eventuale valore che il campo può assumere
- Null: indica se il campo può assumere valore nullo (Y) o meno (N)

N.B. I dati di tipo Alfa vanno allineati a sinistra del campo e riempiti a destra con spazi.

I dati di tipo Num vanno allineati a destra del campo e riempiti a sinistra con zeri.

In caso di valore nullo (Null) i campi di tipo Alfa devono essere riempiti con spazi, mentre i campi di tipo Num devono essere riempiti con zeri.

TIPO RECORD 01

DICHIARAZIONE

Contiene le informazioni relative alla dichiarazione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	01	N
In Quotata	Alfa	1	X	Y
In Non Quotata	Alfa	1	X	Y
ID Dichiarante	Alfa	6		N
Data Operazione	Num	8	(*)	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

(*) in formato DDMMYYYY

TIPO RECORD 02

OGGETTO DI DICHIARAZIONE

Contiene le informazioni relative alla società oggetto di dichiarazione

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	02	N
ID Oggetto	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti CV	Num	11		N
Totale Ordinarie CV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti CV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie CV	Num	6,3		N
Valore Nominale	Num	14,2		N
Valuta	Alfa	30		N
Causale Dichiarazione	Num	1	1-5 (*)	N
Codice Operazione	Alfa	1	A-I (**)	N

(*) Le causali previste sono:

- 0 Fotografia
- 1 Prima dichiarazione
- 2 Variazione di % rilevante
- 3 Discesa entro la soglia rilevante
- 4 Variazione della catena partecipativa o della modalità di possesso
- 5 Comunicazione effettuata quando un soggetto non può più usufruire della facoltà *ex* articolo 121, comma 3, del presente regolamento

(**) I titoli di possesso previsti sono:

- A Compravendita in un mercato regolamentato
- B Compravendita
- C Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi

- D Successione *mortis-causa*
- E Pegno
- F Usufrutto
- G Deposito
- H Riporto o prestito titoli
- I Altro

TIPO RECORD 03

PARTECIPAZIONE

Contiene le informazioni relative alla partecipazione

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	03	N
ID Partecipante	Alfa	6		N
ID Partecipata	Alfa	6		N
Rapporto di Controllo	Alfa	1	A-E (*)	N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti SV	Num	11		N
Totale Ordinarie SV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N

(*) I rapporti di controllo previsti sono:

- A Controllo di diritto
- B Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea
- C Controllo solitario tramite patto di sindacato
- D Controllo ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
- E Non controllo

TIPO RECORD 04

AZIONI PARTECIPAZIONE

Contiene le informazioni relative al numero di azioni possedute suddivise per titolo di possesso

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	04	N
Titolo di Possesso	Num	1	1-9 (*)	N
Azioni o Quote Votanti	Num	11		N
Azioni o Quote Ordinarie	Num	11		N
Azioni o Quote Votanti SV	Num	11		N
Azioni o Quote Ordinarie SV	Num	11		N

(*) I titoli di possesso previsti sono:

- 1 Proprietà
- 2 Riportato
- 3 Riportatore
- 4 Intestazione per conto terzi
- 5 Gestione del risparmio
- 6 Pegno
- 7 Usufrutto
- 8 Deposito
- 9 Diritto di voto per vincoli contrattuali

TIPO RECORD 05

TITOLARE DIRITTO DI VOTO

Contiene le informazioni relative al soggetto titolare diritto di voto.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	05	N
ID Titolare diritto di voto	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

TIPO RECORD 06

AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO

Contiene le informazioni relative al numero di azioni di cui si dispone del diritto di voto suddivise per titolo di possesso

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	06	N
Titolo di Possesso	Num	1	2,3,6,7,8,9 (*)	N
Azioni o Quote Votanti	Num	11		N
Azioni o Quote Ordinarie	Num	11		N

(*) I titoli di possesso previsti sono:

- 2 Riportato
- 3 Riportatore
- 6 Pegno
- 7 Usufrutto
- 8 Deposito
- 9 Diritto di voto per vincoli contrattuali

TIPO RECORD 07**FIDUCIARIA INTERPOSTA**

Contiene le informazioni relative alla società fiduciaria interposta.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	07	N
ID Fiduciaria	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti SV	Num	11		N
Totale Ordinarie SV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N

TIPO RECORD 08**NUMERO FIDUCIANTI**

Contiene le informazioni relative al numero di soggetti che hanno ceduto l'intestazione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	08	N
Numero Fiducianti	Num	3		N

TIPO RECORD 09**SOGGETTO FIDUCIANTE**

Contiene le informazioni relative al Soggetto fiduciante.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	09	N
ID Fiduciante	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti SV	Num	11		N
Totale Ordinarie SV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N

TIPO RECORD 10

NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI

Contiene le informazioni relative al numero di effettivi proprietari.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	10	N
Numero Effettivi Proprietari	Num	3		N

TIPO RECORD 11

EFFETTIVO PROPRIETARIO

Contiene le informazioni relative all'effettivo proprietario delle azioni delle quali è privato del diritto di voto.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	11	N
ID Effettivo Proprietario	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

TIPO RECORD 12

FUSIONE

Contiene le informazioni relative alla operazione di fusione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	12	N
ID Incorporante	Alfa	6		N
ID Incorporata 1	Alfa	6		N
ID Incorporata ...	Alfa	6	(*)	N
ID Incorporata N	Alfa	6	(*)	N

(*) Da compilare solo nel caso in cui siano presenti più società incorporate dalla medesima società incorporante

TIPO RECORD 13

PERDITA DI CONTROLLO

Contiene le informazioni relative alla perdita di controllo da parte del dichiarante.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	13	N
ID Soggetto	Alfa	6		N

TIPO RECORD 14

SOGGETTO FISICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto fisico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	14	N
ID Soggetto	Alfa	6		N
Cognome	Alfa	50		N
Nome	Alfa	30		N
Sesso	Alfa	1	M,F	N
Luogo di Nascita	Alfa	50		N
Data di Nascita	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	16	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10		Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2		Y
Luogo di Residenza	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

(*) in formato DDMMYYYY

(**) obbligatorio per soggetti di cittadinanza italiana

TIPO RECORD 15

SOGGETTO GIURIDICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto giuridico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	15	N
ID Soggetto	Alfa	6		N
Ragione Sociale	Alfa	100		N
Sigla Sociale	Alfa	10		Y
Forma Giuridica	Alfa	6		N
Data di Costituzione	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	11	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10	(**)(***)	Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2	(**)	Y
Luogo della sede legale	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

forma giuridica del soggetto;

(*) in formato DDMMYYYY

(**) obbligatorio per i soggetti italiani

(***) Da compilare solo se diverso dal codice fiscale

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE (01) {1}

OGGETTI DI DICHIARAZIONE (02) {1,n}

PARTECIPAZIONE (03) {1,n}

AZIONI PARTECIPAZIONE (04) {0,n}(*)

TITOLARE DIRITTO DI VOTO (05) {0,n}

AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO (06) {1,n}

FIDUCIARIA INTERPOSTA (07) {0,n}

NUMERO FIDUCIANTI (08) {0,1}

SOGGETTO FIDUCIANTE (09) {0,n}

NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI (10) {0,1}

EFFETTIVO PROPRIETARIO (11) {0,n}

FUSIONI (12) {0,n}
PERDITE DI CONTROLLO (13) {0,n}
SOGGETTO FISICO (14) {0,n}
SOGGETTO GIURIDICO (15) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

(*) Il record 04 deve essere sempre presente; può essere omissso solo nel caso in cui il valore sia 0.

BNF delle comunicazioni *ex* articolo 121

<modello> ::-
 <dichiarazione>
 <oggetto di dichiarazione> +
 <partecipazione e allegati> +
 < fusione > *
 < perdita di controllo > *
 < soggetto > +

<dichiarazione> ::- record-01

<oggetto di dichiarazione> ::- record-02

<partecipazione e allegati> ::-
 record-03
 {record-04}*
 <allegatoA> *
 <allegatoB> *
 <allegatoC> *
 <allegatoD> *

<allegatoA> ::-
 record-05
 {record-06} +

<allegatoB> ::-
 record-07

<allegatoC> ::-
 record-08
 {record-09}*

<allegatoD> ::-
 record-10
 {record-11}*

< fusione > ::- record-12

< perdita di controllo > ::- record-13

< soggetto > ::-
 record-14 | record-15

ALLEGATO 4C

Modello di comunicazione dei patti parasociali ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998

MODELLO 122

**COMUNICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI
EX ARTICOLO 122 D.LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998**

QUADRO 1.1 DICHIARANTE					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

QUADRO 1.2 SOCIETA' OGGETTO DEL PATTO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
TOTALE AZIONI ORDINARIE SINDACATE					
numero azioni		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria			

Data di stipulazione GG/MM/AAAA
 Data di variazione GG/MM/AAAA
 Data della dichiarazione GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante o del legale rappresentante

N. fogli complessivi ..
 Eventuali osservazioni

QUADRO 1.3 ADERENTE						
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono	
AZIONI ORDINARIE SINDACATE						
numero azioni		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria				
QUADRO 1.3 ADERENTE						
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono	
AZIONI ORDINARIE SINDACATE						
numero azioni		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria				
QUADRO 1.3 ADERENTE						
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono	
AZIONI ORDINARIE SINDACATE						
numero azioni		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria				

ALLEGATO 4D

Istruzioni per la compilazione del Modello 122

PARTE I. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. Precisazioni sugli obblighi informativi

1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 127, comma 3, e 128, comma 2 del Regolamento, richiede tra l'altro la compilazione del modello 122 previsto dall'allegato 4C, secondo le modalità indicate nella seguente sezione II.

1.2 Il modello 122 deve essere compilato su supporto cartaceo.

1.3 In ipotesi di comunicazioni riguardanti patti parasociali aventi ad oggetto azioni ordinarie di società che controllano società quotate il modello 122 è compilato secondo le modalità indicate nella seguente sezione II.

2. Determinazione dei termini per l'invio della comunicazione

2.1 Il modello 122 è inviato alla Consob entro 10 giorni dalla data di stipulazione del patto indipendentemente dall'efficacia del medesimo.

2.2 In ipotesi di modifiche di cui all'articolo 131, comma 2, del Regolamento il modello 122 è inviato alla Consob entro 10 giorni dalla data di modifica, indipendentemente dall'efficacia della medesima, indicando la nuova situazione conseguente alla variazione intervenuta, contestualmente all'invio della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del Regolamento.

2.3 In ipotesi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 131, comma 2 del Regolamento effettuata entro 10 giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, il modello 122 è inviato alla Consob entro il giorno di pubblicazione contestualmente all'invio della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del Regolamento.

2.4 In ipotesi di modifiche conseguenti ad operazioni effettuate sul capitale di una società quotata oggetto del patto il modello 122 è inviato entro 10 giorni dalla data in cui la comunicazione della suddetta società, effettuata ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento, è diffusa dalla società di gestione del mercato. Nei casi in cui la società oggetto del patto non sia quotata, il modello 122 è inviato entro 10 giorni dall'efficacia dell'operazione sul capitale.

2.5 In occasione dell'ammissione alla quotazione della società cui si riferisce l'obbligo di comunicazione, il modello 122 deve essere trasmesso anche se le informazioni ivi contenute sono inserite nel prospetto informativo. Il modello 122 è inviato alla Consob entro 10 giorni dall'inizio delle negoziazioni dei titoli della società ammessa a quotazione.

2.6 In ipotesi di comunicazione relativa allo scioglimento del patto, per tale intendendosi anche la decadenza dello stesso per mancato rinnovo ovvero per il verificarsi delle condizioni ivi previste, la documentazione inviata ai sensi dell'articolo 131 deve essere integrata da un modello 122 di azzeramento, compilato secondo le modalità indicate nella seguente sezione II.

2.7 In ipotesi di recesso dal patto il modello 122 è inviato entro 10 giorni dalla data di efficacia del recesso medesimo. In ipotesi di recesso ai sensi dell'articolo 123, comma 3 del Testo Unico, il modello 122 è inviato entro 10 giorni dal perfezionamento del trasferimento delle azioni.

PARTE II. IL MODELLO 122

1. La struttura del modello ed il contenuto dei quadri

Il modello 122 si compone di tre quadri:

Quadro 1.1 DICHIARANTE: contiene gli elementi identificativi del soggetto responsabile della compilazione della dichiarazione. Tale quadro deve contenere l'indicazione e le informazioni anagrafiche di uno dei soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 127 del Regolamento ovvero da soggetto munito di apposita delega.

Quadro 1.2 SOCIETA' OGGETTO DEL PATTO: contiene l'indicazione e i dati anagrafici della società le cui azioni ordinarie sono oggetto del patto parasociale.

In ipotesi di patti aventi ad oggetto azioni ordinarie di società controllante una società quotata, l'indicazione e i dati anagrafici devono essere riferiti alla società oggetto del patto, specificando, nello spazio riservato alle eventuali osservazioni, la società quotata controllata.

In tale quadro deve essere anche indicato il totale delle azioni ordinarie sindacate e la relativa percentuale calcolata sul capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria della società oggetto del patto.

In ipotesi di comunicazioni effettuate in occasione dello scioglimento del patto, per tale intendendosi anche la decadenza dello stesso per mancato rinnovo ovvero per il verificarsi delle condizioni ivi previste, nello spazio relativo al numero di azioni ordinarie sindacate e alla percentuale corrispondente deve essere indicato zero.

DATA DI STIPULAZIONE: deve essere indicata la data di stipulazione dell'accordo indipendentemente dall'efficacia e dalla data di inizio delle negoziazioni dei titoli della società quotata cui si riferisce l'obbligo di comunicazione.

In ipotesi di patti parasociali che abbiano subito rinnovi taciti deve altresì essere indicata, nello spazio riservato alle eventuali osservazioni, la data relativa all'ultimo rinnovo.

DATA DI VARIAZIONE: deve essere indicata la data relativa alla modifica dell'accordo.

In ipotesi di modifiche conseguenti ad operazioni effettuate sul capitale della società oggetto del patto la data da indicare sul modello è quella degli eventi indicati nell'articolo 98 del Regolamento.

In ipotesi di comunicazioni effettuate in occasione dello scioglimento del patto, deve essere indicata la data del predetto scioglimento.

DATA DELLA DICHIARAZIONE: deve essere indicata la data di compilazione del modello 122.

Quadro 1.3 ADERENTE: tale quadro deve contenere l'indicazione e le informazioni anagrafiche dei soggetti aderenti all'accordo anche se i medesimi non hanno conferito allo stesso alcuna azione ordinaria. Qualora nel quadro 1.1 sia stato indicato quale dichiarante uno dei soggetti aderenti, il nominativo del medesimo deve essere indicato anche nel relativo quadro 1.3. In tale quadro deve essere altresì indicato l'ammontare delle azioni ordinarie conferite dall'aderente e la relativa percentuale calcolata sul capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria della società oggetto del patto.

In ipotesi di comunicazione relativa ad una modifica dell'accordo, il modello 122 deve contenere i quadri 1.3 relativi a tutti gli aderenti, compilando nuovamente anche quelli che non hanno subito variazioni rispetto alla precedente dichiarazione.

In ipotesi di comunicazioni effettuate in occasione dello scioglimento del patto, il modello 122 deve contenere i quadri 1.3 relativi a tutti i soggetti che aderivano al patto venuto meno inserendo zero nello spazio relativo al numero di azioni ordinarie sindacate e alla percentuale corrispondente.

ALLEGATO 4E

Modello TR-2

Notifica da parte dei market maker ai sensi dell'articolo 119-bis, comma 3, lettera c), del regolamento n. 11971/99

1. Identità del *market maker*

- Nominativo completo (compresa la forma giuridica per le persone giuridiche)
.....
- Indirizzo (sede legale per le persone giuridiche)
.....
- Numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica
.....
- Altre informazioni utili (almeno una persona di riferimento per le persone giuridiche)
.....

2. Identità del notificante (se un'altra persona effettua la notifica per conto del *market maker* di cui al punto 1)

- Nominativo completo
.....
- Indirizzo
.....
- Numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica
.....
- Altre informazioni utili (ad esempio, relazione funzionale con la persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di notifica)
.....

3. Motivo della notifica

Il *market maker* di cui al punto 1 intende esercitare attività di *market making* in relazione all'emittente seguente:

Il *market maker* di cui al punto 1 cessa di esercitare attività di *market making* in relazione all'emittente seguente:

Emittente	
------------------	--

4. Qualora il *market maker* di cui al punto 1 intenda esercitare attività di *market making*, si prega di indicare:

- l'autorità competente che ha autorizzato il *market maker* a norma della direttiva 2004/39/CE:
.....

- la data di ottenimento dell'autorizzazione:

.....

- in caso di acquisizione o cessione di una partecipazione, anche potenziale, la data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia:

.....

5. Il *market maker* di cui al punto 1 dichiara di non intervenire nella gestione dell'emittente di cui al punto 3, né di esercitare alcuna influenza su tale emittente affinché compri tali azioni o ne sostenga il prezzo.

Fatto a [*luogo*], addì [*data*].